



Sede legale in Largo Mattioli, 3 Milano
iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570
Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.
Capitale Sociale Euro 962.464.000
N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

PROSPETTO DI BASE

relativo al Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni

di tipo

Zero Coupon, Tasso Fisso, Step-up, Step-Down, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale caratteristica Dual Currency, eventuale facoltà di rimborso anticipato ed eventuale ammortamento periodico

di Banca IMI S.p.A.

Le Obbligazioni oggetto del presente Programma potranno anche essere emesse come "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale" (con esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon*).

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

Il presente Prospetto è stato depositato presso CONSOB in data 2 aprile 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0025249/15 del 1 aprile 2015.

Il presente documento – composto dal documento di registrazione sull'emittente Banca IMI S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Banca IMI**"), che si incorpora mediante riferimento, così come depositato presso la CONSOB in data 6 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n.

0046979/14 del 5 giugno 2014 (il "**Documento di Registrazione**"), contenente informazioni su Banca IMI S.p.A., dalla nota di sintesi e dalla nota informativa relative al Programma (rispettivamente la "**Nota di Sintesi**" e la "**Nota Informativa**") - costituisce, ai sensi dell'art. 5.4 della Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata (la "**Direttiva Prospetti**"), unitamente ad ogni eventuale supplemento ai predetti documenti, il prospetto di base (il "**Prospetto di Base**") relativo al programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni di tipo *Zero Coupon*, Tasso Fisso, *Step-up*, *Step-Down*, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale caratteristica *Dual Currency*, eventuale facoltà di rimborso anticipato ed eventuale ammortamento periodico di Banca IMI S.p.A. (rispettivamente il "**Programma**" e le "**Obbligazioni**").

Le Obbligazioni oggetto del presente Programma potranno anche essere emesse come "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale" (con esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon*).

Il presente Prospetto è redatto in conformità all'articolo 26 del Regolamento 2004/809/CE e dell'art. 6 del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e integrato.

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. LOL-001956 del 2 aprile 2014, come confermato con provvedimento n. LOL-002369 del 27 marzo 2015.

L'adempimento di pubblicazione del presente Prospetto non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Il presente Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede dell'Emittente in Milano, Largo Mattioli 3, nonché presso la Borsa Italiana S.p.A.. Il presente Prospetto di Base, unitamente ai documenti incorporati per riferimento, sarà inoltre consultabile sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com, del Responsabile del Collocamento e di ciascuno dei Collocatori.

Ciascun potenziale sottoscrittore delle Obbligazioni può richiedere gratuitamente all'Emittente, al Responsabile del Collocamento e ai Collocatori la consegna di una copia cartacea del Prospetto di Base.

Nell'ambito del Programma descritto nel presente Prospetto di Base, Banca IMI potrà emettere, in una o più emissioni (ciascuna un "**Prestito Obbligazionario**" o in breve un "**Prestito**"), Obbligazioni aventi le caratteristiche indicate nel presente Prospetto di Base. In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le condizioni definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell'offerta ovvero della quotazione delle medesime (le "**Condizioni Definitive**"). Le Condizioni Definitive conterranno in allegato la nota di sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi della Singola Emissione**").

INDICE

GLOSSARIO	7
SEZIONE I - PERSONE RESPONSABILI	13
SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA	14
SEZIONE III - NOTA DI SINTESI	17
SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO	42
SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE	43
SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA	44
1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ	44
2. FATTORI DI RISCHIO	45
Avvertenza	45
2.1 Rischio Emittente	45
2.2 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni	45
2.3 Rischio di cambio (qualora non sia applicabile la caratteristica <i>Dual Currency</i>)	46
2.4 Rischio di cambio (qualora sia applicabile la caratteristica <i>Dual Currency</i>)	46
2.5 Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato	47
2.6 Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza	47
2.7 Rischio di tasso di mercato	47
2.8 Rischio di liquidità	48
2.9 Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente	49
2.10 Rischio connesso alla presenza di commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione	50
2.11 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione	50
2.12 Rischio connesso all'apprezzamento del rendimento nel caso di emissione di Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale	50
2.13 Rischio di assenza di <i>rating</i> degli strumenti finanziari	50
2.14 Rischio di rimborso anticipato (non applicabile alle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>)	51
2.15 Rischio legato alla circostanza che la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'obbligazionista sia sottoposta a condizioni (non applicabile alle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>)	51

2.16	Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico (non applicabile alle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>)	51
2.17	Rischi derivanti da potenziali conflitti di interesse	52
2.18	Rischio legato al ritiro ovvero alla revoca dell'offerta	53
2.19	Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni	54
2.20	Rischi inerenti all'eventuale Distribuzione sul MOT	55
2.21	Rischio connesso alla circostanza che, in ipotesi di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario, il rendimento delle Obbligazioni varierà in funzione del loro prezzo di acquisto da parte dell'investitore	55
2.22	Rischio connesso alla limitata diffusione delle Obbligazioni	56
2.23	Rischio connesso all'utilizzo del " <i>bail-in</i> " e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi	56
2.24	Rischio connesso all'emissione di <i>tranche</i> successive alla prima	57
2.25	Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni	58
2.26	Rischio connesso alla natura strutturata delle obbligazioni	58
2.27	Rischio di indicizzazione	58
2.28	Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione Inferiore ad 1	58
2.29	Rischio correlato alla presenza di uno <i>Spread</i> negativo	59
2.30	Rischio legato al disallineamento del Parametro di Indicizzazione rispetto alla frequenza cedolare e alla circostanza che il Parametro di Indicizzazione possa essere diverso alle varie scadenze cedolari	59
2.31	Rischio connesso all'assenza di informazioni	60
2.32	Rischio di eventi di turbativa	60
2.33	Rischio correlato alla presenza di un massimo delle Cedole Variabili	60
2.34	Rischio connesso all'eventualità che il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Cedole Variabili sia un tasso risultante dal livello di partecipazione al valore o alla <i>performance</i> di un Sottostante o di un Paniere Sottostante	60
2.35	Rischio collegato al possibile meccanismo di " <i>rolling</i> " di contratti <i>futures</i> su merci e/o indici di merci	61
2.36	Rischio relativo al sottostante riferito ai contratti <i>futures</i> su merci	61
2.37	Rischio legato alla circostanza che i Parametri di Indicizzazione, i Sottostanti ovvero i panieri di Sottostanti utilizzati per il calcolo del Tasso Massimo e/o del Tasso Minimo possano essere diversi alle varie scadenze cedolari	62

2.38	Rischio legato alla possibilità che il Parametro di Indicizzazione coincida con il Sottostante utilizzato per la determinazione del Tasso Minimo	62
2.39	Rischio connesso alla circostanza che il Sottostante ovvero il Paniere Sottostante utilizzati per la determinazione del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo siano diversi dal Parametro di Indicizzazione ai fini delle Cedole Variabili	62
2.40	Rischio connesso alla coincidenza delle date di osservazione con le date di stacco di dividendi azionari	62
3.	INFORMAZIONI ESSENZIALI	63
3.1	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	63
3.2	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	64
4.	INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE	65
4.1	Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari	65
4.2	Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati	67
4.3	Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri	68
4.4	Valuta di Emissione degli strumenti finanziari	68
4.5	<i>Ranking</i> delle Obbligazioni	69
4.6	Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio	69
4.7	Tasso di interesse, disposizioni relative agli interessi da pagare e date di godimento	71
4.8	Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito, comprese le procedure di rimborso	89
4.9	Tasso di rendimento	91
4.10	Forme di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni	92
4.11	Autorizzazioni	92
4.12	Data di Emissione	93
4.13	Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità	93
4.14	Regime fiscale	93
5.	CONDIZIONI DELL'OFFERTA	98
5.1	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta	98
5.2	Piano di ripartizione e assegnazione	100
5.3	Fissazione del prezzo	101
5.4	Collocamento e sottoscrizione	102
5-BIS	CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL MOT	103

5.1- <i>bis</i>	Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta	103
5.2- <i>bis</i>	Piano di ripartizione e assegnazione	107
5.3- <i>bis</i>	Fissazione del prezzo	108
5.4- <i>bis</i>	Collocamento e sottoscrizione	109
6.	AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE	110
6.1	Mercati presso i quali è stata o sarà richiesta l'ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari	110
6.2	Altri mercati regolamentati presso i quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire	110
6.3	Soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	110
7.	INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI	112
7.1	Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari	112
7.2	Informazioni sottoposte a revisione	112
7.3	Pareri o relazioni di esperti	112
7.4	Informazioni provenienti da terzi	112
7.5	<i>Ratings</i> attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito	112
8.	MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE	113

GLOSSARIO

"**Agente di Calcolo**" indica il soggetto, specificato nelle Condizioni Definitive, incaricato della determinazione dei pagamenti relativi alle Obbligazioni;

"**BRRD**" si veda la definizione di Direttiva;

"**Cedola**" indica ciascuna cedola sia fissa che variabile corrisposta al portatore delle Obbligazioni in via posticipata alla relativa data di pagamento riportata nelle Condizioni Definitive;

"**Cedola Fissa**" indica con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni *Step-Up*, Obbligazioni *Step-Down*, Obbligazioni a Tasso Fisso Misto e Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso fisso costante, crescente, decrescente, prima decrescente e poi crescente ovvero prima crescente e poi decrescente predeterminato dall'Emittente e indicato nelle Condizioni Definitive.

"**Cedola Variabile**" indica con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile e Obbligazioni a Tasso Misto, la cedola a tasso variabile determinata sulla base della rilevazione del Parametro di Indicizzazione secondo le modalità indicate nel Capitolo 4.7 (*Tasso di interesse, disposizioni relative agli interessi da pagare e date di godimento*) del Prospetto di Base e nelle Condizioni Definitive;

"**Collocatori**" indica, per ciascun Prestito, i soggetti incaricati del collocamento indicati nelle relative Condizioni Definitive;

"**Collocatori Garanti**" indica la/e banca/banche e l'/gli intermediario/i finanziario/i, eventualmente indicati nelle Condizioni Definitive, che, oltre a essere incaricati del collocamento delle Obbligazioni, hanno assunto nei confronti dell'Emittente specifici impegni di garanzia in relazione alla sottoscrizione delle medesime;

"**Collocatori Online**" indica, per ciascun Prestito, i Collocatori che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza;

"**Condizioni Definitive**" indica il modulo, redatto secondo la Direttiva 2003/71/CE, come di volta in volta modificata e integrata ("**Direttiva Prospetti**"), da rendere pubblico, con riferimento alle Obbligazioni che verranno emesse sulla base del Prospetto di Base, entro il giorno antecedente l'inizio dell'offerta e/o (in caso di ammissione a negoziazione) entro il giorno antecedente l'inizio delle negoziazioni;

"**Consob**" indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa;

"**Convenzione di Calcolo Interessi Fissi**" indica, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive;

"**Convenzione di Calcolo Interessi Variabili**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi variabili indicata nelle Condizioni Definitive;

"**Data di Emissione**" indica la data in cui le Obbligazioni sono emesse. Tale data è indicata, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive;

"**Data di Godimento**" indica la data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi. Tale data è indicata, per ciascuna Serie, nelle Condizioni Definitive;

"**Data di Pagamento Interessi**" indica ciascuna data, riportata nelle Condizioni Definitive, in cui saranno corrisposte, in via posticipata, le relative Cedole Fisse ("**Data di Pagamento Interessi Fissi**") e le relative Cedole Variabili ("**Data di Pagamento Interessi Variabili**");

"**Data di Regolamento**" indica, in caso di offerta delle Obbligazioni, la data di volta in volta indicata nelle Condizioni Definitive, nella quale le Obbligazioni sono accreditate sui conti dei sottoscrittori a fronte dell'avvenuto pagamento del relativo corrispettivo;

"**Data di Rilevazione**" indica la data ovvero le date indicata(e) nelle Condizioni Definitive per ciascun Periodo di Interessi Variabili in cui verrà rilevato il Parametro di Indicizzazione;

"**Data di Rilevazione Finale**" indica, qualora sia previsto un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo in relazione alla Cedola Variabile, la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Finale del relativo Sottostante;

"**Data di Rilevazione Iniziale**" indica, qualora sia previsto un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo in relazione alla Cedola Variabile, la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Iniziale del relativo Sottostante;

"**Data di Rimborso**" indica la data di rimborso delle Obbligazioni;

"**Data di Rimborso Anticipato**" indica, qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni, indistintamente la data di rimborso ad opzione degli obbligazionisti (la "**Data di Rimborso Opzionale (Put)**") ovvero a opzione dell'Emittente (la "**Data di Rimborso Opzionale (Call)**");

"**Data di Scadenza**" indica la data riportata nelle Condizioni Definitive nella quale le Obbligazioni cessano di essere fruttifere;

"**Distribuzione sul MOT**" indica, qualora previsto nelle Condizioni Definitive, che l'Emittente intende avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni come meglio specificato al Capitolo 5-bis (*Condizioni dell'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT*) del Prospetto di Base;

"**Direttiva**" o "**BRRD**" indica la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*);

"**Emittente**" indica Banca IMI S.p.A., con sede in Largo Mattioli n. 3 – 20121 Milano;

"**Evento di Turbativa**" indica, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile un evento perturbativo della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione (come specificato nelle Condizioni Definitive);

"**Evento Straordinario**" indica, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile, un evento di natura straordinaria – quale indicato nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modifichi la struttura o comprometta l'esistenza ovvero incida sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Indicizzazione ovvero abbia comunque natura straordinaria;

"**Fattore di Partecipazione**" o "**FP**" indica, con riferimento ad una Cedola Variabile, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione al Parametro di Indicizzazione, come indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Fondi di Investimento**" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, fondi, intesi come OICR italiani o esteri, commercializzabili in Italia, ammessi o meno alle quotazioni su mercati regolamentati;

"**Fonte Informativa**" indica, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile, ovvero relativamente al Sottostante o al Paniere Sottostante per la determinazione del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo in relazione alle Cedole Variabili, la fonte informativa che provvede alla pubblicazione del valore del Parametro di Indicizzazione e del Sottostante e utilizzata dall'Agente di Calcolo per la rilevazione del valore del Parametro di Indicizzazione e del Sottostante. Tale fonte informativa potrà, esemplificativamente, consistere in un *information provider* terzo (quali *Bloomberg*, *Reuters*, etc.), in un'autorità di controllo e/o vigilanza, in un'autorità di borsa o società di gestione di mercati o sistemi di negoziazione, in un terzo intermediario, nonché nei soggetti titolari dei diritti di proprietà intellettuale o industriale o comunque di utilizzo o privativa del Parametro di Indicizzazione e del Sottostante (ivi compreso l'Emittente e/o l'Agente di Calcolo). Per ciascun Parametro di Indicizzazione e per ciascun Sottostante, la relativa Fonte Informativa è indicata nelle Condizioni Definitive;

"**Indici Azionari**" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, indici italiani o stranieri, caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione, relativi ad azioni;

"**Indici di Mercè**" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Mercè a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione;

"**Indici Obbligazionari**" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, indici italiani o stranieri, caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione, relativi ad obbligazioni;

"**Intermediari Autorizzati**" indica imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del TUF, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT – trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT;

"**Investitori Qualificati**" indica, gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del TUF e successive modifiche, come definiti dall'articolo 2 lettera e) della Direttiva Prospetti o comunque come definiti dalla normativa pro tempore vigente;

"**Lotto Massimo**" indica per ciascun Prestito, l'eventuale ammontare massimo di sottoscrizione indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Lotto Minimo**" indica per ciascun Prestito, l'eventuale ammontare minimo di sottoscrizione indicato nelle relative Condizioni Definitive;

"**Mercè**" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, mercè per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate, nonché i contratti *futures* su mercè per i quali esista un mercato di riferimento;

"**Obbligazioni**"; indica le obbligazioni *zero coupon* (le "**Obbligazioni Zero Coupon**"), obbligazioni a tasso fisso (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso**"), obbligazioni a tasso fisso crescente (*step-up*), a tasso fisso decrescente (*step-down*), a tasso fisso misto (le "**Obbligazioni Step-Up**"),

le "**Obbligazioni Step-Down**", le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Misto**"), obbligazioni a tasso variabile con eventuale tasso minimo (fisso o variabile) e/o tasso massimo (fisso o variabile) (le "**Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo**"), obbligazioni a tasso misto con eventuale tasso minimo (fisso o variabile) e/o tasso massimo (fisso o variabile) (le "**Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo**");

"**Operatore Incaricato**" indica, in caso di Distribuzione sul MOT, il soggetto specificato nelle Condizioni Definitive, incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa;

"**Paniere Sottostante**" indica in caso di più Sottostanti, l'insieme di tali Sottostanti compresi nel paniere;

"**Parametro di Indicizzazione**" indica il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le Cedole Variabili riportato nelle Condizioni Definitive;

"**Periodo di Interessi Fissi**" indica, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi Fissi immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa;

"**Periodo di Interessi Variabili**" indica, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi Variabili immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa;

"Periodo di Offerta" indica il periodo fissato dall'Emittente per l'offerta in sottoscrizione delle Obbligazioni indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive;

"**Prestito**" o "**Prestito Obbligazionario**" si veda la precedente definizione di Obbligazioni;

"**Prezzo di Emissione**" indica il prezzo, indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive, al quale le Obbligazioni saranno emesse e, nel caso di offerta, coincide con il Prezzo di Sottoscrizione;

"**Prezzo di Sottoscrizione**" indica l'importo indicato come tale nelle Condizioni Definitive;

"**Programma**" indica il programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni di tipo *Zero Coupon*, Tasso Fisso, *Step-up*, *Step-Down*, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale caratteristica *Dual Currency*, eventuale facoltà di rimborso anticipato ed eventuale ammortamento periodico di Banca IMI S.p.A.;

"**Prospetto di Base**" indica il presente prospetto di base redatto in conformità al Regolamento 809/2004/CE, così come successivamente modificato e integrato e al Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato e integrato. Ogni riferimento al Prospetto di Base deve essere inteso al Prospetto di Base come di volta in volta integrato e modificato da avvisi e supplementi approvati e resi disponibili ai sensi della vigente normativa applicabile;

"**Singola Offerta**" indica l'offerta delle Obbligazioni di volta in volta rilevanti effettuata ai sensi del Programma le cui specifiche caratteristiche sono contenute nelle Condizioni Definitive;

"**Sottostante**" indica, qualora sia previsto un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo in relazione alla Cedola Variabile, l'attività finanziaria, specificata nelle Condizioni Definitive ai fini della determinazione del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo;

"**Spread**" indica un tasso di interesse, utilizzato per il calcolo delle Cedole Variabili, (che potrà essere maggiore, inferiore o uguale a 0), che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Tassi di Cambio**" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, tassi di cambio fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e nel caso di "*currency pairs non deliverable*" (ossia valute convertibili, ma non trasferibili) sia disponibile un *fixing* pubblicato secondo documentazione ISDA;

"**Tassi di Inflazione**" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE;

"**Tassi d'interesse**" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, tassi d'interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine);

"**Tasso di Interesse Fisso**" sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa e il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive. Per chiarezza, si specifica che il tasso d'interesse potrà essere sia il medesimo per ciascun Periodo di Interessi Fissi e quindi identico per tutte le Cedole Fisse che variare in relazione alle diverse Cedole Fisse, come indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Tasso di Interesse Variabile**" indica il tasso di interesse variabile legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione indicato nelle Condizioni Definitive (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine) ed eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread*, costituito da un tasso che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive;

"**Tasso Massimo**" indica, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale, espresso su base annua, indicato come tasso d'interesse massimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e calcolato secondo le modalità riportate al Capitolo 4.7. (*Tasso di interesse, disposizioni relative agli interessi da pagare e date di godimento*) del Prospetto di Base. Tale tasso percentuale costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il massimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicché, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione sia tale da determinare un tasso superiore al Tasso Massimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non superiore al Tasso Massimo;

"Tasso Minimo" indica, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale, espresso su base annua, indicato come tasso d'interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive e calcolato secondo le modalità riportate al Capitolo 4.7. (*Tasso di interesse, disposizioni relative agli interessi da pagare e date di godimento*) del Prospetto di Base. Tale tasso percentuale costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il minimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicché, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione sia tale da determinare un tasso inferiore al Tasso Minimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non inferiore al Tasso Minimo;

"Tassi Swap" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, tassi c.d. *swap* a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi c.d. *swap* a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE

"Titoli Azionari" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, azioni negoziate in mercati regolamentati in Italia, ovvero in un altro Stato che presentino requisiti di elevata liquidità;

"Titoli Obbligazionari" indica, con riferimento al Sottostante del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, titoli di debito quotati in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotati sui mercati obbligazionari di altri paesi europei o extraeuropei;

"Valore di Riferimento Finale" indica, qualora sia previsto un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo in relazione alla Cedola Variabile, il valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore di Riferimento Iniziale" indica, qualora sia previsto un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo in relazione alla Cedola Variabile, il valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, ove non sia disponibile la Fonte Informativa, come determinato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

"Valore Nominale" indica il valore nominale delle Obbligazioni;

"Valore Nominale Complessivo" indica il valore nominale complessivo di una serie di Obbligazioni;

"Valuta di Denominazione" indica, qualora non sia prevista la caratteristica *Dual Currency*, la valuta in cui sono denominate le Obbligazioni. Tale valuta potrà corrispondere all'Euro o a un'altra valuta purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro;

"Valuta di Denominazione *Dual Currency*" indica, qualora sia prevista la caratteristica *Dual Currency*, la valuta in cui sono denominate le Obbligazioni. Tale valuta sarà una valuta diversa dall'Euro in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro.

Ove consentito o richiesto dal contesto, tutte le definizioni e i termini al singolare comprendono anche i corrispondenti termini al plurale e viceversa.

SEZIONE I - PERSONE RESPONSABILI

1.1 Denominazione e sede della persona giuridica che si assume la responsabilità del presente documento

Banca IMI S.p.A., con sede legale in Largo Mattioli 3, Milano, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base.

1.2 Dichiarazione di responsabilità

Banca IMI S.p.A. dichiara che le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a sua conoscenza e avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

SEZIONE II – DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA

La seguente descrizione generale è redatta in conformità all'articolo 22 del Regolamento 2004/809/CE di esecuzione della Direttiva 2003/71/CE così come successivamente modificata e integrata (la "**Direttiva Prospetti**"). La presente descrizione deve essere letta congiuntamente a tutte le informazioni contenute nel Prospetto di Base (incluso il Documento di Registrazione e gli altri documenti incorporati per riferimento nel presente Prospetto di Base), e, con specifico riferimento a ciascun Prestito Obbligazionario, nelle relative Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive conterranno in allegato la nota di sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi della Singola Emissione**"). I termini in maiuscolo non definiti nella presente sezione hanno il significato ad essi attribuito nelle altre sezioni del Prospetto di Base.

Il presente Prospetto di Base è relativo ad un programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni di tipo *Zero Coupon*, Tasso Fisso, *Step-up*, *Step-Down*, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale caratteristica *Dual Currency*, eventuale facoltà di rimborso anticipato ed eventuale ammortamento periodico (rispettivamente il "**Programma**" e le "**Obbligazioni**").

Le Obbligazioni oggetto del presente Programma potranno anche essere emesse come "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale" (con esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon*).

Le Obbligazioni oggetto del Programma, sono titoli di debito che prevedono il rimborso a scadenza di un valore non inferiore al 100% del loro Valore Nominale, salvo quanto indicato nel Capitolo 4.6 (*Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio*) in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Qualora non sia prevista la caratteristica *Dual Currency* le Obbligazioni saranno emesse nella Valuta di Denominazione (indicata nelle Condizioni Definitive). Tale valuta potrà essere l'Euro ovvero una valuta diversa dall'Euro purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro. In tal caso le Obbligazioni saranno sottoscritte, pagate, emesse e rimborsate nella Valuta di Denominazione. Per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte nella Valuta di Denominazione.

Qualora sia applicabile la caratteristica *Dual Currency*, le Obbligazioni emesse ai sensi del Programma saranno sottoscritte ed emesse nella Valuta di Denominazione *Dual Currency* (ossia una valuta diversa dall'Euro), in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro. Ai fini della sottoscrizione, l'investitore pagherà l'importo in Euro così come convertito dalla Valuta di Denominazione *Dual Currency* (indicata nelle Condizioni Definitive) al tasso di cambio definito dall'Emittente. Le Obbligazioni saranno rimborsate in Euro, al tasso di cambio indicato nelle Condizioni Definitive. Per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte in Euro, al tasso di cambio indicato nelle Condizioni Definitive.

Il presente Prospetto di Base sarà valido sino ad un anno dalla data di approvazione dello stesso da parte di CONSOB.

Nell'ambito del Programma, Banca IMI S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Banca IMI**") potrà emettere in una o più emissioni (ciascuna un "**Prestito Obbligazionario**" o in breve un "**Prestito**"), obbligazioni *zero coupon* (le "**Obbligazioni Zero Coupon**"), obbligazioni a tasso fisso (le "**Obbligazioni a Tasso Fisso**"), obbligazioni a tasso fisso crescente (*step-up*), a tasso fisso decrescente (*step-down*), a tasso fisso misto (le "**Obbligazioni Step-Up**", le "**Obbligazioni Step-Down**", le "**Obbligazioni a Tasso Fisso Misto**"), obbligazioni a tasso variabile con eventuale tasso minimo

(fisso o variabile) e/o tasso massimo (fisso o variabile) (le "**Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo**"), obbligazioni a tasso misto con eventuale tasso minimo (fisso o variabile) e/o tasso massimo (fisso o variabile) (le "**Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo**"). Tali Obbligazioni nell'ambito del Programma potranno eventualmente prevedere la caratteristica *Dual Currency* e - ad esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon* - la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (*callable*) o dell'obbligazionista (*puttable*), nonché un ammortamento periodico.

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente predisporrà le condizioni definitive, che descriveranno le caratteristiche definitive delle Obbligazioni e le condizioni dell'offerta ovvero della quotazione delle medesime (le "**Condizioni Definitive**"). Le Condizioni Definitive conterranno in allegato la nota di sintesi della singola emissione (la "**Nota di Sintesi della Singola Emissione**").

Inoltre, gli investitori potranno consultare sul sito *internet* dell'Emittente www.bancaimi.com, i termini e condizioni relativi al Programma, in relazione ai Prestiti e alle relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà, di volta in volta.

In particolare, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma, come precisato nelle Condizioni Definitive (alle quali potrà o meno applicarsi la caratteristica *Dual Currency*), potranno essere:

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni *Zero Coupon* sono obbligazioni senza cedola, emesse sotto la pari.

Le Obbligazioni potrebbero essere rimborsate ad una percentuale del loro Valore Nominale superiore al 100%. Si avverte pertanto che quand'anche ciò avvenisse, l'investitore deve porre attenzione sull'effettiva quantificazione del rendimento a scadenza che è rappresentato dalla differenza tra l'importo di rimborso a scadenza (almeno pari al 100% del Valore Nominale) e il Prezzo di Emissione.

Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni Step-Up, Obbligazioni Step-Down, Obbligazioni a Tasso Fisso Misto

Obbligazioni Step-Up

Le Obbligazioni *Step-Up* permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso crescente nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni Step-Down

Le Obbligazioni *Step-Down* permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso decrescente nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Fisso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Misto permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse fisso nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse è prima decrescente e poi crescente ovvero viceversa, come indicato nelle Condizioni Definitive. Gli interessi fissi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo sono fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine), eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread*, che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

Le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, secondo la periodicità, alle date e per gli importi indicati nelle relative Condizioni Definitive, danno diritto:

- per una parte della durata delle Obbligazioni, al pagamento di una o più Cedole Fisse a un tasso di interesse fisso predeterminato (costante, crescente ovvero decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive; e
- per la restante parte della durata, al pagamento di una o più Cedole Variabili il cui ammontare è determinato in base alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine), eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread* come indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Inoltre le Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto, a seconda della specifica configurazione cedolare indicata nelle Condizioni Definitive, possono prevedere un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo, espresso su base annua, per una o più delle cedole variabili, che potrebbe essere non solo un tasso di interesse fisso, ma anche un tasso d'interesse variabile, ovvero un tasso risultante dal livello di partecipazione (sia pari che inferiore che superiore a 100%) al valore o alla *performance* di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (che verrà indicato nelle Condizioni Definitive).

SEZIONE III - NOTA DI SINTESI

Sezione A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE

Al fine di fornire una guida alla consultazione della presente Nota di Sintesi, si osserva quanto segue.
 La Nota di Sintesi è composta da una serie di elementi informativi noti come gli "Elementi". Detti Elementi sono classificati in Sezioni A-E (A.1-E.7).
 Questa Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi richiesti per questa tipologia di strumenti finanziari e per la tipologia di Emittente. Poiché alcuni Elementi non risultano rilevanti per questa Nota di Sintesi, potrebbero esserci degli spazi vuoti nella sequenza numerica degli Elementi stessi.
 Anche laddove sia richiesto l'inserimento di un Elemento nella Nota di Sintesi in ragione delle caratteristiche di questo tipo di strumenti finanziari e di questo tipo di Emittente, è possibile che non sia disponibile alcuna informazione relativa a tale Elemento. In tal caso, sarà inserita nella Nota di Sintesi una breve descrizione dell'Elemento e la menzione "non applicabile". I termini e le espressioni definiti nel Prospetto di Base manterranno lo stesso significato nella presente Nota di Sintesi.

A.1	Avvertenza	<p>La presente Nota di Sintesi deve essere letta come introduzione al Prospetto di Base predisposto dall'Emittente in relazione al Programma.</p> <p>Qualsiasi decisione d'investimento negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull'esame da parte dell'investitore del Prospetto di Base completo.</p> <p>Si segnala che, qualora sia presentato un ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel Prospetto di Base, l'investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell'inizio del procedimento.</p> <p>La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la Nota di Sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto di Base o non offra, se letta congiuntamente con le altre parti del Prospetto di Base, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori a valutare l'opportunità di investire nelle Obbligazioni.</p>
A.2	Consenso all'utilizzo del Prospetto di Base	<p>Non applicabile. L'Emittente non concede il consenso ad alcun intermediario per l'utilizzo del Prospetto di Base ai fini di una successiva rivendita e collocamento delle Obbligazioni.</p>

Sezione B – EMITTENTE

B.1	Denominazione legale e commerciale dell'emittente	<p>La denominazione legale dell'Emittente è Banca IMI S.p.A., o in forma abbreviata anche IMI S.p.A.. La denominazione commerciale dell'Emittente coincide con la sua denominazione legale.</p>
B.2	Domicilio e forma giuridica dell'emittente, legislazione in base alla quale opera l'emittente e suo paese di costituzione	<p>L'Emittente è una banca italiana costituita in forma di società per azioni. La sede legale e amministrativa dell'Emittente è in Largo Mattioli 3, 20121 Milano. L'Emittente ha uffici in Roma e Napoli e una filiale a Londra, 90 Queen Street, London EC4N1SA, Regno Unito.</p> <p>L'Emittente è costituito e opera ai sensi della legge italiana.</p> <p>L'Emittente è iscritto nel Registro delle Imprese di Milano al n. 04377700150. L'Emittente è inoltre iscritto all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero meccanografico 5570 e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari ed è aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p> <p>L'Emittente, sia in quanto banca sia in quanto appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è assoggettato a vigilanza prudenziale da parte della Banca d'Italia. L'Emittente è inoltre società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..</p>
B.4b	Tendenze note riguardanti l'Emittente e i settori in cui opera	<p>L'Emittente non è a conoscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell'Emittente almeno per l'esercizio in corso.</p>
B.5	Gruppo di cui fa parte l'Emittente e posizione che esso occupa	<p>L'Emittente è società parte del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (il "Gruppo"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., capogruppo del gruppo bancario, ed è controllato direttamente al 100% del proprio capitale sociale dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A..</p> <p>Banca IMI mira ad offrire alla clientela una gamma completa di prodotti e di servizi appositamente studiati per soddisfare al meglio le esigenze della clientela e rappresenta il punto di riferimento per tutte le strutture del Gruppo relativamente ai prodotti di competenza. Banca IMI svolge le proprie attività in stretto coordinamento con le unità organizzative di relazione della Divisione <i>Corporate e Investment Banking</i> e le altre unità di relazione o società del Gruppo Intesa Sanpaolo.</p>

B.9	Previsione o stima degli utili	Non applicabile. Non è effettuata una previsione o stima degli utili.																																																			
B.10	Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione	La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 e al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa. La società di revisione KPMG S.p.A. ha rilasciato le proprie relazioni in merito al bilancio d'impresa per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 e al bilancio consolidato per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, senza sollevare osservazioni, rilievi, rifiuti di attestazione o richiami di informativa.																																																			
B.12	Informazioni finanziarie fondamentali selezionate relative all'Emittente	<p>Si riportano nelle sottostanti tabelle selezionati dati e indicatori patrimoniali economici e finanziari relativi all'Emittente, sia su base non consolidata che consolidata, nonché i principali indicatori di rischio creditizia. Tali dati e indicatori sono desunti dal bilancio consolidato e dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013 sottoposti a revisione contabile e dalla relazione finanziaria trimestrale relativamente al trimestre chiuso al 31 marzo 2014 non sottoposta a revisione contabile.</p> <p><u>Informazioni finanziarie selezionate relative all'Emittente su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012</u></p> <p><i>Tabella 1. Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012</i></p> <p><i>A. Su base individuale</i></p> <table border="1" data-bbox="432 837 1487 1379"> <thead> <tr> <th></th> <th>31.12.2013</th> <th>31.12.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Tier 1 capital ratio</i></td> <td>14,67%</td> <td>13,41%</td> </tr> <tr> <td><i>Core Tier 1</i></td> <td>14,67%</td> <td>13,41%</td> </tr> <tr> <td><i>Total capital ratio</i></td> <td>14,67%</td> <td>13,52%</td> </tr> <tr> <td>Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)</td> <td>Euro 18.399,4</td> <td>Euro 20.792</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio di base (<i>Tier 1</i>)</td> <td>Euro 2.698,4</td> <td>Euro 2.789,1</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio supplementare (<i>Tier 2</i>)</td> <td></td> <td>Euro 2,3</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio totale</td> <td>Euro 2.698,4</td> <td>Euro 2.811,0</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>B. Su base consolidata</i></p> <table border="1" data-bbox="432 1435 1487 1921"> <thead> <tr> <th></th> <th>31.12.2013</th> <th>31.12.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Tier 1 capital ratio</i></td> <td>n.a.</td> <td>n.a.</td> </tr> <tr> <td><i>Core Tier 1</i></td> <td>n.a.</td> <td>n.a.</td> </tr> <tr> <td><i>Total capital ratio</i></td> <td>n.a.</td> <td>n.a.</td> </tr> <tr> <td>Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)</td> <td>n.a.</td> <td>n.a.</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio di base (<i>Tier 1</i>)</td> <td>n.a.</td> <td>n.a.</td> </tr> <tr> <td>Patrimonio supplementare (<i>Tier 2</i>)</td> <td>n.a.</td> <td>n.a.</td> </tr> </tbody> </table> <p>In quanto l'Emittente non è capogruppo di Gruppo bancario, è omessa la presentazione di dati patrimoniali e rischi ispirati alla vigilanza regolamentare su base consolidata. Il patrimonio di vigilanza e i coefficienti patrimoniali indicati nelle tabelle che precedono sono stati</p>		31.12.2013	31.12.2012	<i>Tier 1 capital ratio</i>	14,67%	13,41%	<i>Core Tier 1</i>	14,67%	13,41%	<i>Total capital ratio</i>	14,67%	13,52%	Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)	Euro 18.399,4	Euro 20.792	Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)			Patrimonio di base (<i>Tier 1</i>)	Euro 2.698,4	Euro 2.789,1	Patrimonio supplementare (<i>Tier 2</i>)		Euro 2,3	Patrimonio totale	Euro 2.698,4	Euro 2.811,0		31.12.2013	31.12.2012	<i>Tier 1 capital ratio</i>	n.a.	n.a.	<i>Core Tier 1</i>	n.a.	n.a.	<i>Total capital ratio</i>	n.a.	n.a.	Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)	n.a.	n.a.	Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)			Patrimonio di base (<i>Tier 1</i>)	n.a.	n.a.	Patrimonio supplementare (<i>Tier 2</i>)	n.a.	n.a.
	31.12.2013	31.12.2012																																																			
<i>Tier 1 capital ratio</i>	14,67%	13,41%																																																			
<i>Core Tier 1</i>	14,67%	13,41%																																																			
<i>Total capital ratio</i>	14,67%	13,52%																																																			
Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)	Euro 18.399,4	Euro 20.792																																																			
Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)																																																					
Patrimonio di base (<i>Tier 1</i>)	Euro 2.698,4	Euro 2.789,1																																																			
Patrimonio supplementare (<i>Tier 2</i>)		Euro 2,3																																																			
Patrimonio totale	Euro 2.698,4	Euro 2.811,0																																																			
	31.12.2013	31.12.2012																																																			
<i>Tier 1 capital ratio</i>	n.a.	n.a.																																																			
<i>Core Tier 1</i>	n.a.	n.a.																																																			
<i>Total capital ratio</i>	n.a.	n.a.																																																			
Attività di rischio ponderate (importi in Euro/milioni)	n.a.	n.a.																																																			
Patrimonio di vigilanza (importi in Euro/milioni)																																																					
Patrimonio di base (<i>Tier 1</i>)	n.a.	n.a.																																																			
Patrimonio supplementare (<i>Tier 2</i>)	n.a.	n.a.																																																			

calcolati in conformità con le disposizioni normative in vigore alla data del 31 dicembre 2013. A tale data, il Total capital ratio è superiore all'8%, che è il limite minimo regolamentare. Dall'1 gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova normativa di vigilanza c.d. Basilea 3.

Tabella 2. Principali indicatori di rischiosità creditizia su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

A. Su base individuale

	31.12.2013	31.12.2012
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	16,90%	3,80%
Rettifiche collettive/esposizioni creditizie in bonis Finanza Strutturata	1,20%	1,70%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,47%	0,17%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,14%	0,04%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	5,03%	2,05%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,90%	1,69%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	23,62%	18,48%
Rapporto di copertura delle sofferenze	70,14%	77,98%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,26%	0,25%

B. Su base consolidata

	31.12.2013	31.12.2012
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	16,90%	3,80%
Rettifiche collettive/ esposizioni creditizie in bonis Finanza Strutturata	1,20%	1,70%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,47%	0,17%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,14%	0,04%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	5,04%	2,06%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,91%	1,69%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	23,62%	18,48%
Rapporto di copertura sofferenze	70,14%	77,98%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,30%	0,25%

Si riportano di seguito i principali indicatori di rischiosità creditizia medi di sistema relativi ai primi cinque gruppi bancari al 31 dicembre 2013 e al 31 dicembre 2012¹.

	31.12.2013	31.12.2012

¹ Fonte: Banca d'Italia – Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1 – maggio 2014 e n. 5 – aprile 2013. I dati sono riferiti ai gruppi bancari e ricomprendono le filiali all'estero di banche italiane e i soggetti non bancari: sono escluse le filiali di banche estere che operano in Italia. Si precisa che, alla data del presente documento, non è possibile comparare i principali indicatori di rischiosità creditizia dell'Emittente con quelli di altra banca italiana avente stessa classe di appartenenza e analoga tipologia di operatività

Sofferenze lorde/impieghi lordi	9,4%	7,7%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	16,6%	14,0%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	44,6%	41,1%
Rapporto di copertura sofferenze	58,6%	56,1%

Tabella 3. Principali dati del conto economico su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Margine di interesse	561,0	560,9	0,0%
Margine di intermediazione	1.261,0	1.462,4	-13,8%
Costi operativi	353,3	349,4	1,1%
Risultato netto della gestione finanziaria	992,7	1.352,5	-26,6%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	458,7	1.003,0	-54,3%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	144,7	641,0	-77,4%
Utile d'esercizio	144,7	641,0	-77,4%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Margine di interesse	569,4	567,1	0,4%
Margine di intermediazione	1.277,4	1.475,4	-13,4%
Costi operativi	366,7	362,2	1,2%
Risultato netto della gestione finanziaria	1.009,2	1.364,9	-26,1%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	466,2	1.007,1	-53,7%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	146,9	642,5	-77,1%
Utile d'esercizio	146,9	642,5	-77,1%

Tabella 4. Principali dati dello stato patrimoniale su base individuale e su base consolidata al 31 dicembre 2013 e 31 dicembre 2012

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Impieghi netti	28.623,7	22.584,8	26,7%

Raccolta netta	31.829,3	26.471,0	20,2%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	61.425,4	75.938,7	-19,1%
Totale attivo	137.743,8	151.428,8	-9,0%
Patrimonio netto	3.142,9	3.382,3	-7,1%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/milioni	31.12.2013	31.12.2012	Variazione percentuale
Impieghi netti	28.676,9	22.653,2	26,6%
Raccolta netta	31.781,6	26.435,7	20,2%
Raccolta indiretta	-	-	n.a.
Attività finanziarie	61.451,7	75.973,7	-19,1%
Totale attivo	138.061,1	151.792,5	-9,0%
Patrimonio netto	3.236,1	3.477,1	-6,9%
Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%

Informazioni finanziarie selezionate relative all'Emittente su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014

Tabella 1. Patrimonio di vigilanza e coefficienti patrimoniali su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014

A. Su base individuale

	31.03.2014
Capitale primario di Classe 1 (CET1) (in Euro/milioni)	Euro 2.585,6
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) (in Euro/milioni)	-
Capitale di Classe 2 (T2) (in Euro/milioni)	-
<i>Total capital</i> (in Euro/milioni)	Euro 2.585,6
Attività di rischio ponderate (in Euro/milioni)	Euro 24.545,0
<i>Total capital ratio</i>	10,53%
Attività di rischio ponderate/ Totale attivo	16,99%

B. Su base consolidata

	31.03.2014
Capitale primario di Classe 1 (CET1)	n.a.

(in Euro/milioni)	
Capitale aggiuntivo di Classe 1 (AT1) (in Euro/milioni)	n.a.
Capitale di Classe 2 (T2) (in Euro/milioni)	n.a.
<i>Total capital</i> (in Euro/milioni)	n.a.
Attività di rischio ponderate (in Euro/milioni)	n.a.
<i>Total capital ratio</i>	n.a.
Attività di rischio ponderate/ Totale attivo	n.a.

In quanto l'Emittente non è capogruppo di Gruppo bancario, è omessa la presentazione di dati patrimoniali e rischi ispirati alla vigilanza regolamentare su base consolidata.

Il patrimonio di vigilanza e i coefficienti patrimoniali indicati nelle tabelle che precedono sono stati calcolati in conformità con le disposizioni normative in vigore a far data dall'1 gennaio 2014, data alla quale è entrata in vigore la nuova normativa di vigilanza c.d. Basilea 3. Il livello minimo di coefficienti di capitale primario di Classe 1 (*CET1 Ratio*), di capitale di classe 1 (*Tier 1 ratio*) e di capitale totale (*Total capital ratio*) prescritto dalla nuova normativa a regime è rispettivamente pari al 7%, 8,5% e 10,5%.

Tabella 2. Principali indicatori di rischiosità creditizia su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 dicembre 2013)

A. Su base individuale

	31.03.2014	31.12.2013
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	17,00%	16,90%
Rettifiche collettive/ esposizioni creditizie in bonis Finanza Strutturata	1,70%	1,20%
Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,39%	0,47%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,13%	0,14%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	4,76%	5,04%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,74%	3,91%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	22,65%	23,62%
Rapporto di copertura sofferenze	67,36%	70,14%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,18%	1,30%
Costo del credito annualizzato (esposizioni per cassa)	0,87%	1,18%

B. Su base consolidata

	31.03.2014	31.12.2013
Crediti deteriorati/esposizioni creditizie totali Finanza Strutturata	17,00%	16,90%
Rettifiche collettive/ esposizioni creditizie in bonis Finanza Strutturata	1,70%	1,20%

Sofferenze lorde/impieghi lordi	0,39%	0,47%
Sofferenze nette/impieghi netti	0,13%	0,14%
Crediti deteriorati lordi/impieghi lordi	4,75%	5,03%
Crediti deteriorati netti/impieghi netti	3,72%	3,90%
Rapporto di copertura crediti deteriorati	22,65%	23,62%
Rapporto di copertura sofferenze	67,36%	70,14%
Sofferenze nette/patrimonio netto	1,14%	1,26%
Costo del credito annualizzato (esposizioni per cassa)	0,87%	1,18%

Tabella 3. Principali dati del conto economico su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 marzo 2013)

A. Su base individuale

Importi in Euro/migliaia	31.03.2014	31.03.2013	Variazione percentuale
Margine di interesse	167.764,7	129.644,6	29,4%
Margine di intermediazione	418.590,7	369.877,0	13,2%
Costi operativi	96.531,1	89.164,9	8,3%
Risultato netto della gestione finanziaria	377.998,6	320.573,7	17,9%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	281.467,5	231.408,8	21,6%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	178.467,5	146.408,8	21,9%

B. Su base consolidata

Importi in Euro/migliaia	31.03.2014	31.03.2013	Variazione percentuale
Margine di interesse	168.101	130.579	28,7%
Margine di intermediazione	424.929	371.774	14,3%
Costi operativi	99.726	92.410	7,9%
Risultato netto della gestione finanziaria	384.337	322.471	19,2%
Utile della operatività corrente al lordo delle imposte	285.396	230.919	23,6%
Utile della operatività corrente al netto delle imposte	180.496	145.036	24,4%

Tabella 4. Principali dati dello stato patrimoniale su base individuale e su base consolidata al 31 marzo 2014 (confrontati con il 31 dicembre 2013)

A. Su base individuale

Importi in Euro/milioni	31.03.2014	31.12.2013	Variazione
-------------------------	------------	------------	------------

				percentuale
	Impieghi netti	30.072,6	28.623,7	5,1%
	Raccolta netta	33.968,4	31.829,3	6,7%
	Raccolta indiretta	-	-	n.a.
	Attività finanziarie	66.587,0	61.425,4	8,4%
	Totale attivo	144.428,0	137.743,8	4,9%
	Patrimonio netto	3.329,2	3.142,9	5,9%
	Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%
B. Su base consolidata				
	Importi in Euro/milioni	31.03.2014	31.12.2013	Variazione percentuale
	Impieghi netti	30.188,3	28.676,9	5,3%
	Raccolta netta	33.957,9	31.781,6	6,8%
	Raccolta indiretta	-	-	n.a.
	Attività finanziarie	66.624,7	61.451,7	8,4%
	Totale attivo	144.927,8	138.061,1	5,0%
	Patrimonio netto	3.424,4	3.236,1	5,8%
	Capitale sociale	962,5	962,5	0,0%
Esposizione al rischio di credito sovrano				
Al 31 dicembre 2013, l'esposizione al rischio di credito Sovrano dell'Emittente ammonta nel complesso ad Euro 14,3 miliardi, ed è rappresentata per il 91% circa dalla Repubblica Italiana e per il 3% circa dalla Spagna.				
	Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali	Alla data di approvazione del Prospetto di Base, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali delle prospettive dell'Emittente dalla data dell'ultimo bilancio pubblicato sottoposto a revisione		
	Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente	Alla data di approvazione del Prospetto di Base, non si sono verificati sostanziali cambiamenti negativi nella situazione finanziaria o commerciale dell'Emittente dalla chiusura dell'ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione.		
B.13	Fatti recenti relativi all'Emittente sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità	Alla data di approvazione del Prospetto di Base, non si sono verificati eventi recenti nella vita dell'Emittente che siano sostanzialmente rilevanti per la valutazione della sua solvibilità.		
B.14	Dipendenza dell'Emittente da	L'Emittente appartiene al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo ed è società soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A..		

	altri soggetti all'interno del gruppo																					
B.15	Descrizione delle principali attività dell'Emittente	<p>Banca IMI S.p.A., <i>investment bank</i> appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, è frutto dell'integrazione tra la società già Banca d'Intermediazione Mobiliare S.p.A. e Banca Caboto S.p.A., che rientra nel più ampio quadro di razionalizzazione delle attività e delle società facenti parte dei preesistenti gruppi bancari Banca Intesa e Sanpaolo IMI.</p> <p>Oltre che in Italia, dove ha sede principale a Milano e uffici a Roma, Banca IMI è operativa a Londra, in Lussemburgo – per il tramite della propria controllata IMI Investments - e a New York – per il tramite della controllata Banca IMI Securities Corp.</p> <p>Le strutture organizzative di <i>business</i> sono articolate in quattro macro-aree: <i>Capital Markets, Finance & Investments, Investment Banking e Structured Finance</i>.</p> <p>L'attività di <i>Capital Markets</i> comprende, oltre all'intera offerta di servizi di negoziazione - raccolta ordini, esecuzione e regolamento - alla clientela, l'attività di consulenza specialistica sulla gestione dei rischi finanziari ad aziende, banche e istituzioni finanziarie, l'attività di assistenza rivolta a banche e istituzioni finanziarie nella strutturazione di prodotti di investimento indirizzati alla propria clientela <i>retail</i> - obbligazioni indicizzate, strutturate, polizze <i>index linked</i> - , l'attività di <i>specialist</i> sui titoli di Stato italiani e di <i>market maker</i> sui titoli di stato e sulle principali obbligazioni italiane ed europee e su derivati quotati.</p> <p>Le attività di <i>Finance & Investments</i>, a carattere più strutturale, comprendono le funzioni di tesoreria, portafoglio di investimento e direzionale, emissioni obbligazionarie.</p> <p>L'attività di <i>Investment Banking</i> comprende l'attività di collocamento di titoli azionari, di titoli obbligazionari di nuova emissione (<i>investment grade</i> e <i>high yield bonds</i>) e di strumenti ibridi (<i>convertible bonds</i>) nonché l'attività di consulenza nel campo dell'M&A (merger and acquisition ossia fusioni e acquisizioni) e più in generale dell'<i>advisory</i> tramite la promozione, lo sviluppo e l'esecuzione delle principali operazioni di fusione, acquisizione, dismissione e ristrutturazione.</p> <p>L'attività di <i>Structured Finance</i> comprende l'offerta di prodotti e servizi di finanziamenti complessi a favore di società operanti nei settori <i>Energy, Telecom Media & Technology</i> e <i>Transportation</i> e per lo sviluppo delle infrastrutture collegate a questi settori, di <i>acquisition finance</i>, di operazioni di finanziamento strutturato per il mercato immobiliare domestico e internazionale, di <i>corporate lending</i>, le attività, a supporto e a servizio della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, finalizzate a originare, organizzare, strutturare e perfezionare operazioni di Finanza Strutturata, l'acquisizione di mandati di <i>loan agency</i>.</p>																				
B.16	Compagnie sociale e legami di controllo	<p>Intesa Sanpaolo S.p.A. detiene direttamente il 100% del capitale sociale dell'Emittente, pari a Euro 962.464.000 interamente sottoscritto e versato, diviso in numero 962.464.000 azioni ordinarie. Banca IMI S.p.A. è soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A., nonché società appartenente al Gruppo Intesa Sanpaolo, di cui Intesa Sanpaolo S.p.A. è capogruppo.</p>																				
B.17	Rating	<p>Alla data del 18 dicembre 2014, il rating assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di <i>rating</i> è il seguente:</p> <table border="1" data-bbox="432 1379 1485 1720"> <thead> <tr> <th data-bbox="432 1379 616 1518">Società di Rating</th> <th data-bbox="616 1379 871 1518">Medio - Lungo Termine (long term bank deposit)</th> <th data-bbox="871 1379 1107 1518">Breve Termine (short term rating)</th> <th data-bbox="1107 1379 1273 1518">Outlook</th> <th data-bbox="1273 1379 1485 1518">Data dell'ultima relazione di rating</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="432 1518 616 1603">Standard & Poor's</td> <td data-bbox="616 1518 871 1603">BBB-</td> <td data-bbox="871 1518 1107 1603">A-3</td> <td data-bbox="1107 1518 1273 1603">Stabile</td> <td data-bbox="1273 1518 1485 1603">18 dicembre 2014</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1603 616 1662">Moody's</td> <td data-bbox="616 1603 871 1662">Baa2</td> <td data-bbox="871 1603 1107 1662">P-2</td> <td data-bbox="1107 1603 1273 1662">Stabile</td> <td data-bbox="1273 1603 1485 1662">7 ottobre 2014</td> </tr> <tr> <td data-bbox="432 1662 616 1720">Fitch Ratings</td> <td data-bbox="616 1662 871 1720">BBB+</td> <td data-bbox="871 1662 1107 1720">F2</td> <td data-bbox="1107 1662 1273 1720">Stabile</td> <td data-bbox="1273 1662 1485 1720">13 maggio 2014</td> </tr> </tbody> </table> <p>Tutte e tre le agenzie di <i>rating</i> summenzionate hanno presentato domanda di registrazione a norma del Regolamento (CE) 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni e, alla data del presente Prospetto di Base, tutte e tre le summenzionate agenzie risultano registrate a norma del summenzionato Regolamento.</p> <p>Per la durata di validità del Prospetto di Base, Banca IMI pubblicherà informazioni aggiornate sui propri <i>rating</i> sul sito <i>web</i> dell'Emittente www.bancaimi.com.</p> <p>Alla data di approvazione del Prospetto di Base, non è intenzione dell'Emittente richiedere che venga attribuito un <i>rating</i> alle Obbligazioni.</p> <p>Per ciascun Prestito sarà indicata l'eventuale assegnazione di uno specifico <i>rating</i> alle relative</p>	Società di Rating	Medio - Lungo Termine (long term bank deposit)	Breve Termine (short term rating)	Outlook	Data dell'ultima relazione di rating	Standard & Poor's	BBB-	A-3	Stabile	18 dicembre 2014	Moody's	Baa2	P-2	Stabile	7 ottobre 2014	Fitch Ratings	BBB+	F2	Stabile	13 maggio 2014
Società di Rating	Medio - Lungo Termine (long term bank deposit)	Breve Termine (short term rating)	Outlook	Data dell'ultima relazione di rating																		
Standard & Poor's	BBB-	A-3	Stabile	18 dicembre 2014																		
Moody's	Baa2	P-2	Stabile	7 ottobre 2014																		
Fitch Ratings	BBB+	F2	Stabile	13 maggio 2014																		

		obbligazioni.
Sezione C – STRUMENTI FINANZIARI		
C.1	Tipo e classe degli strumenti finanziari offerti e/o quotati	<p>Le Obbligazioni oggetto del Programma, sono titoli di debito con [rimborso in unica soluzione alla Data di Scadenza] [ad esclusione delle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> – [facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (<i>callable</i>)] o, [facoltà di rimborso anticipato a favore dell'obbligazionista (<i>puttable</i>)] [ammortamento periodico] [•].</p> <p>[Qualora non sia prevista la caratteristica <i>Dual Currency</i>, le Obbligazioni saranno sottoscritte, emesse e pagate nella Valuta di Denominazione (come di seguito definita) ossia [Euro] [•] [indicare una valuta diversa dall'Euro purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro]. [Per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte nella Valuta di Denominazione.]]</p> <p>[Qualora sia prevista la caratteristica <i>Dual Currency</i>, le Obbligazioni saranno sottoscritte ed emesse nella Valuta di Denominazione <i>Dual Currency</i> (ossia una valuta diversa dall'Euro), in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro. Ai fini della sottoscrizione, l'investitore pagherà l'importo in Euro così come convertito dalla Valuta di Denominazione <i>Dual Currency</i> al tasso di cambio [•] rilevato alla data del [•]. [Per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte in Euro, al tasso di cambio rilevato alla data del [•] [calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio <i>spot</i> [•] pubblicato giornalmente sulla pagina <i>Reuters</i> [•] alle [•] e (B) il tasso di cambio <i>spot</i> [•] pubblicato giornalmente sulla pagina <i>Reuters</i> [•] alle [•] (c.d. <i>cross rate</i>)]]</p> <p>In particolare, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma potranno essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Obbligazioni Zero Coupon; – Obbligazioni a Tasso Fisso; – Obbligazioni [Step-Up] [Step-Down]; – Obbligazioni a Tasso Fisso Misto; – Obbligazioni a Tasso Variabile [con] [Tasso Minimo] [e] [Massimo]; – Obbligazioni a Tasso Misto [con] [Tasso Minimo] [e] [Massimo]. <p>[Le Obbligazioni oggetto del presente Programma potranno anche essere emesse come "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale" (con esclusione delle Obbligazioni Zero Coupon)]</p> <p>Il Codice ISIN degli strumenti finanziari è [•].</p>
C.2	Valuta di emissione degli strumenti finanziari	<p>Le Obbligazioni potranno essere emesse e denominate [in Euro] [in [•] indicare una valuta diversa dall'Euro] [(la "Valuta di Denominazione") [la "Valuta di Denominazione Dual Currency"].</p> <p>[Qualora non sia prevista la caratteristica <i>Dual Currency</i>. La Valuta di Denominazione, qualora diversa dall'Euro, sarà una valuta liberamente trasferibile e convertibile contro Euro.]</p> <p>[Qualora sia prevista la caratteristica <i>Dual Currency</i>. La Valuta di Denominazione <i>Dual Currency</i> sarà una valuta diversa dall'Euro in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro.]</p>
C.5	Restrizioni alla libera trasferibilità degli strumenti finanziari	<p>Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.</p> <p>Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del <i>Securities Act</i> del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "Securities Act") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "Altri Paesi") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.</p>
C.8	Descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari, compreso il ranking e le	<p>Le Obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per gli strumenti finanziari della stessa categoria e quindi segnatamente il diritto alla percezione dell'importo di rimborso nonché il diritto alla percezione delle [cedole variabili] [e] [delle cedole fisse] alle scadenze contrattualmente convenute, fatto salvo il caso di liquidazione dell'Emittente o di sottoposizione dell'Emittente a procedure concorsuali e fatto salvo quanto previsto dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (di seguito la "BRRD"), con particolare riferimento all'applicazione</p>

	restrizioni a tali diritti	<p>dello strumento del "bail-in" (cfr. Elemento D.3 - <i>Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi</i> -).</p> <p>Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.</p> <p>Le Obbligazioni rappresentano un indebitamento non subordinato e non garantito dell'Emittente, quindi gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio.</p> <p>Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.</p>
C.9	Tasso di interesse nominale e qualora non sia fisso descrizione del sottostante sul quale è basato	<p>Si riporta qui di seguito una descrizione del tasso di interesse nominale suddivisa per tipologia di Obbligazioni.</p> <p>[Obbligazioni Zero Coupon] Le Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> non prevedono la corresponsione periodica di interessi (cedole). L'interesse maturato sulle Obbligazioni sarà rappresentato dalla differenza fra l'importo di rimborso a scadenza [•] e il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni [•].</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Fisso] Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno fruttifere di interessi, secondo una periodicità [•], applicando al Valore Nominale un tasso di interesse [annuo lordo] predeterminato e costante per l'intera durata delle Obbligazioni pari a [•].</p> <p>[Obbligazioni Step-Up] [Obbligazioni Step-Down] [Obbligazioni a Tasso Fisso Misto] Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni [Step-Up] [Step-Down] [a Tasso Fisso Misto] saranno fruttifere di interessi, secondo una periodicità [•], applicando al Valore Nominale un tasso d'interesse [annuo lordo] [crescente pari a [•] nel caso di Obbligazioni Step-Up] [decrescente pari a [•] nel caso di Obbligazioni Step-Down] [[prima decrescente e poi crescente pari a [•]] [prima crescente e poi decrescente pari a [•] nel caso di Obbligazioni a Tasso Fisso Misto].]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile [con] [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo] Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a Tasso Variabile [con] [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo] saranno fruttifere di interessi, secondo una periodicità [•], applicando al Valore Nominale un tasso d'interesse variabile legato alla partecipazione [•] all'andamento del [Parametro di Indicizzazione prescelto che coincide con] [il Rendimento dei BOT con scadenza] [trimestrale] [semestrale] [annuale] [il valore puntuale del tasso] [Euribor] [Libor] base 360 a [uno] [due] [tre] [sei] [dodici] mesi] [la media mensile del tasso] [Euribor] [Libor] [mensile] [bimestrale] [trimestrale] [semestrale] [annuale] [il Rendistato] [il Tasso Swap] [breve] [medio] [lungo] [periodo] [pari a [•]] [aumentato] [ridotto] [di uno Spread] [costante per tutta la durata del prestito] [variabile in relazione alle diverse Cedole Variabili] [pari a [•]]. In ogni caso il tasso delle Cedole non potrà essere inferiore a zero. [Inoltre, potrà essere previsto un [Tasso Massimo] [e] [Tasso Minimo] al di [sotto] [e] [sopra] [del/dei] [quale/quali] il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle Cedole non potrà mai [scendere] [e] [salire] [pari a [•]].]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Misto [con] [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo] Dalla Data di Godimento, le Obbligazioni a Tasso Misto [con [Tasso Minimo] [e] [Massimo]], saranno fruttifere di interessi applicando al Valore Nominale:</p> <p>(a) nel Periodo di Interessi Fissi, un tasso d'interesse [annuo lordo] predeterminato pari a [•]. [Il tasso d'interesse fisso] [L'importo delle cedole fisse] potrà essere [uguale per tutti i Periodi di Interessi Fissi] [assumere valori differenti in relazione ai differenti Periodi di Interessi Fissi] [pari a [•]].</p> <p>(b) nel Periodo di Interessi Variabili, un tasso d'interesse variabile legato alla partecipazione [•] all'andamento del [Parametro di Indicizzazione prescelto che coincide con] [il Rendimento dei BOT con scadenza] [trimestrale] [semestrale] [annuale] [il valore puntuale del tasso] [Euribor] [Libor] base 360 a [uno] [due] [tre] [sei] [dodici] mesi] [la media mensile del tasso] [Euribor] [Libor] [mensile] [bimestrale] [trimestrale] [semestrale] [annuale] [il Rendistato] [il Tasso Swap] [breve] [medio] [lungo] [periodo] [pari a [•]] [aumentato] [ridotto] [di uno Spread] [costante per tutta la durata del prestito] [variabile in relazione alle diverse Cedole Variabili] [pari a [•]]. In ogni caso il tasso delle Cedole non potrà essere inferiore a zero. [Inoltre, in relazione alla/e Cedola/e Variabile/i, potrà essere previsto un [Tasso Massimo] [e] [Tasso Minimo] al di [sotto] [e] [sopra] [del/dei] [quale/quali] il tasso di interesse lordo applicabile per il calcolo delle Cedole non potrà mai [scendere] [e] [salire] [pari a [•]].]</p> <p>[[Per le Obbligazioni a [Tasso Variabile] [Tasso Misto] [con [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo]], il [Tasso Minimo] [Tasso Massimo], potrà [essere] [un tasso di interesse fisso] [un tasso d'interesse variabile legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto che coincide con] [il Rendimento dei BOT con scadenza] [trimestrale] [semestrale] [annuale] [il valore</p>

		puntuale del tasso] [<i>Euribor</i>] [<i>Libor</i>] base 360] a [uno] [due] [tre] [sei] [dodici] mesi] [la media mensile del tasso] [<i>Euribor</i>] [<i>Libor</i>] [mensile] [bimestrale] [trimestrale] [semestrale] [annuale] [il Rendistato] [il Tasso <i>Swap</i>] [breve] [medio] [lungo] [periodo] [un tasso risultante dal livello di partecipazione [al valore] [alla <i>performance</i>] di [un Sottostante] [un Paniere Sottostante] [coincidere con il] [un Parametro di Indicizzazione].] [pari a [•]]. [Inoltre si precisa che [il] [i] [Sottostant[e] [i] la cui <i>performance</i> è oggetto di osservazione ai fini dell'individuazione del [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo], [è] [sono] [•] [titoli azionari] [indici azionari] [titoli obbligazionari] [indici obbligazionari] [merci] [indici di merci] [fondi di investimento] [tassi di inflazione] [tassi d'interesse] [tassi <i>swap</i>] [tassi di cambio]]
	Data di godimento e di scadenza degli interessi	La Data di Godimento è [•] L[a][e] Dat[a][e] di Pagamento degli Interessi [è][sono] [•] Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data del [•]. [Per le Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> non è previsto il pagamento di cedole durante la vita.]
	Data di scadenza e modalità di ammortamento del prestito, comprese le procedure di rimborso	La Data di Scadenza è [•]. Le Obbligazioni (salvo previamente riacquistate e annullate dall'Emittente) saranno rimborsate dall'Emittente [in un'unica soluzione alla Data di Scadenza (<i>bullet</i>) (sempre nel caso di Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>)] [tramite un ammortamento periodico (<i>amortising</i>) ["alla francese" ²] [strutturato secondo un piano di rimborso in quote capitali costanti].] L'importo pagabile a titolo di rimborso non potrà comunque essere inferiore al 100% (al lordo di ogni tassa o imposta applicabile) del Valore Nominale delle Obbligazioni (ma potrà essere [pari] [superiore] al 100% del Valore Nominale), senza deduzione per spese. [Qualora non sia prevista la caratteristica <i>Dual Currency</i> , le Obbligazioni saranno rimborsate nella Valuta di Denominazione ossia [Euro][•][<i>indicare una valuta diversa dall'Euro purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro.</i>] [Qualora sia prevista la caratteristica <i>Dual Currency</i> , le Obbligazioni saranno rimborsate in Euro ad un valore non inferiore al 100% del loro Valore Nominale dalla Valuta di Denominazione <i>Dual Currency</i> [(considerando, in caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni a opzione dell'Emittente ovvero degli obbligazionisti e in ipotesi di rimborso tramite ammortamento periodico, i rimborsi già effettuati precedentemente alla Data di Rimborso Anticipato)] [, al tasso di cambio [•] rilevato alla data del [•]] [calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio <i>spot</i> [•] pubblicato giornalmente sulla pagina <i>Reuters</i> [•] alle [•] e (B) il tasso di cambio <i>spot</i> [•] pubblicato giornalmente sulla pagina <i>Reuters</i> [•] alle [•] (c.d. <i>cross rate</i>)] [al tasso di cambio minore (e quindi il migliore) tra (i) il tasso di cambio [•] rilevato alla data del [•] e (ii) [•]% del tasso di cambio [•].] Resta salvo quanto previsto in merito all'utilizzo del <i>bail-in</i> e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.
	Indicazione del tasso di rendimento	Il tasso effettivo di rendimento lordo e netto su base annua alla Data di Emissione è pari, rispettivamente, al [•] ed al [•], calcolato con la formula del tasso di rendimento effettivo a scadenza in regime di capitalizzazione composta sulla base del Prezzo di Emissione. Per le obbligazioni a [Tasso Variabile][a Tasso Misto, relativamente alle Cedole Variabili] il rendimento effettivo annuo viene calcolato in ipotesi di costanza del Parametro di Indicizzazione e tenendo conto delle cedole prefissate.
	Nome del rappresentante degli obbligazionisti	Non applicabile. Non sono previste modalità di rappresentanza degli obbligazionisti.
C.10	Componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi	[Obbligazioni <i>Zero Coupon</i> Le Obbligazioni non contengono una componente derivata.] [Obbligazioni a Tasso Fisso Le Obbligazioni non contengono una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli

² Nell'ammortamento "alla francese" le rate sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo. Il piano di ammortamento si sviluppa con quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce e quote capitali crescenti, in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre minore.
La previsione di rimborso tramite ammortamento consente all'investitore di ottenere la restituzione del capitale iniziale e il pagamento dei relativi interessi attraverso pagamenti periodali alle date stabilite nel piano di ammortamento e di tornare in possesso del capitale investito nel corso della vita delle Obbligazioni.

		<p>interessi.]</p> <p>[Obbligazioni Step-Up] [Obbligazioni Step-Down] [Obbligazioni a Tasso Fisso Misto] [Le Obbligazioni non contengono una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi.]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Variabile [con] [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo] [Le Obbligazioni a Tasso Variabile [con] [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo] possono contenere una componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi, collegata alla eventuale presenza di un [Tasso Massimo] [e] [di un Tasso Minimo].</p> <p>In particolare:</p> <p>(i) [al Tasso Massimo è collegata una componente derivativa rappresentata da un opzione <i>call</i> venduta dal sottoscrittore sul Parametro di Indicizzazione e in virtù della quale l'investitore rinuncia ai flussi cedolari superiori al Tasso Massimo medesimo (e cioè nell'ipotesi in cui il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [e sommato allo <i>Spread</i>]) sia superiore al Tasso Massimo).] [Laddove sia previsto un Tasso Massimo, l'investitore non beneficerà di un valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [e sommato allo <i>Spread</i>]) superiore al suddetto Tasso Massimo, venendo, pertanto, meno l'effetto positivo della variazione del Parametro di Indicizzazione cui è legata la Cedola Variabile, implicando conseguentemente, una diminuzione del valore dell'Obbligazione.][Inoltre, qualora il Tasso Massimo assuma un valore pari a zero, l'importo della relativa Cedola Variabile sarà pari a zero.]</p> <p>(ii) [al Tasso Minimo è collegata una componente derivativa rappresentata da un opzione <i>put</i> acquistata dal sottoscrittore sul Parametro di Indicizzazione in virtù della quale l'investitore acquista il diritto di ricevere flussi cedolari pari al Tasso Minimo anche in presenza di un valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [e sommato allo <i>Spread</i>]) inferiore a quello del Tasso Minimo medesimo.] [Laddove sia previsto un Tasso Minimo, l'investitore non ne risentirà nel caso in cui il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [e sommato allo <i>Spread</i>]) sia inferiore a quello del Tasso Minimo.] [Occorre comunque considerare che laddove il Tasso Minimo assuma un valore pari a zero, nel caso in cui anche il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [e sommato allo <i>Spread</i>]) sia pari o inferiore a zero, l'importo della relativa Cedola Variabile sarà pari a zero.]</p> <p>[Obbligazioni a Tasso Misto [con] [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo] [Le Obbligazioni a Tasso Misto [con] [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo] possono contenere una componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi, collegata all'eventuale presenza di un [Tasso Minimo] [e] [Tasso Massimo]].</p> <p>In particolare:</p> <p>(i) [alla presenza del Tasso Massimo è collegata una componente derivativa rappresentata da un opzione <i>call</i> venduta dal sottoscrittore sul Parametro di Indicizzazione e in virtù della quale l'investitore rinuncia ai flussi cedolari superiori al Tasso Massimo medesimo (e cioè nell'ipotesi in cui il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [e sommato allo <i>Spread</i>]) sia superiore al Tasso Massimo).] [Laddove sia previsto un Tasso Massimo, l'investitore non beneficerà di un valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [e sommato all'eventuale <i>Spread</i>]) superiore al suddetto Tasso Massimo, venendo, pertanto, meno l'effetto positivo della variazione del Parametro di Indicizzazione cui è legata la Cedola Variabile, implicando conseguentemente, una diminuzione del valore dell'Obbligazione.] [Inoltre, qualora il Tasso Massimo assuma un valore pari a zero, l'importo della relativa Cedola Variabile sarà pari a zero.]</p> <p>(ii) [alla presenza del Tasso Minimo è collegata una componente derivativa rappresentata da un opzione <i>put</i> acquistata dal sottoscrittore sul Parametro di Indicizzazione e in virtù della quale l'investitore acquista il diritto di ricevere flussi cedolari pari al Tasso Minimo anche in presenza di un valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [e sommato allo <i>Spread</i>]) inferiore a quello del Tasso Minimo medesimo.] [Laddove sia previsto un Tasso Minimo, l'investitore non ne risentirà nel caso in cui il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [e sommato allo <i>Spread</i>]) sia inferiore a quello del Tasso Minimo.] [Occorre comunque considerare che laddove il Tasso Minimo assuma un valore pari a zero, nel caso in cui anche il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione [e sommato allo <i>Spread</i>]) sia</p>
--	--	---

		pari o inferiore a zero, l'importo della relativa Cedola Variabile sarà pari a zero.]
C.11	Ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari	<p>La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. LOL-001956 del 2 aprile 2014, come confermato con provvedimento n. LOL-002369 del 27 marzo 2015.</p> <p>[L'Emittente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • [[ha richiesto] [si impegna a richiedere, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., a Borsa Italiana S.p.A.] [l'ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni del Prestito sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT)]; [e][o] • [ha richiesto, a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni del Prestito sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa;] [e][o] • [[ha richiesto] [si impegna a richiedere] l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni del Prestito presso altri mercati regolamentati esteri, a richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso [sistemi multilaterali di negoziazione] [partecipati dall'Emittente] [da altre società del Gruppo] [su internalizzatori sistematici] [anche proprietari dell'Emittente] [di altre società del Gruppo].] <p>L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore in conformità alle proprie <i>policy</i>.</p> <p>[[L'Emittente] [taluno dei Collocatori] [soggetti terzi], si [è][sono] impegnat[o][i] a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato.]</p>
Sezione D – RISCHI		
D.2	Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per l'Emittente	<p>Avvertenza</p> <p>Si rappresenta inoltre che l'Emittente appartiene al gruppo Intesa Sanpaolo ed è integralmente controllato dalla capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A.. Informazioni dati e notizie relative alla controllante Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili al pubblico nelle sedi di legge. Si rammenta altresì che, alla data del presente documento, Intesa Sanpaolo S.p.A. è sottoposta al <i>Comprehensive Assessment</i> della durata di un anno, condotto dalla BCE in collaborazione con le autorità competenti, propedeutico all'entrata in funzione del Meccanismo Unico di Vigilanza (<i>Single Supervisory Mechanism - SSM</i>) previsto per il novembre 2014.</p> <p>Si richiama, infine, l'attenzione dell'investitore sulla circostanza che per l'Emittente non è possibile determinare un valore di credit <i>spread</i> (inteso come differenza tra il rendimento di un'obbligazione <i>plain vanilla</i> di propria emissione e il tasso <i>interest rate swap</i> su durata corrispondente) atto a consentire un'ulteriore valutazione di rischiosità dell'Emittente, atteso che, alla data del presente documento, per l'Emittente non esiste un titolo <i>plain vanilla</i> a tasso fisso di propria emissione, negoziato in un mercato regolamentato, sistema multilaterale di negoziazione ovvero internalizzatore sistematico italiano, con durata residua compresa tra i 2 e 5 anni e d'importo <i>benchmark</i>.</p> <p><u><i>Rischi connessi al contesto macroeconomico generale</i></u></p> <p>La capacità reddituale e la stabilità dell'Emittente sono influenzati dalla situazione economica generale e dalla dinamica dei mercati finanziari e, in particolare, dalla solidità e dalla prospettive di crescita delle economie dei Paesi in cui l'Emittente opera, inclusa la loro affidabilità creditizia.</p> <p><u><i>Rischi connessi alla crisi del debito sovrano dell'eurozona</i></u></p> <p>La crisi del sistema finanziario globale, ha penalizzato in particolare i sistemi bancari più esposti ai debiti sovrani, con conseguente rivalutazione del rischio di credito degli Stati sovrani. Il crescente rischio che altri paesi dell'Area Euro possano subire un incremento dei costi di finanziamento e debbano fronteggiare situazioni di crisi economica simili a quella dei paesi che hanno chiesto aiuti potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulle attività e sull'operatività generale di Banca IMI.</p> <p><u><i>Rischi connessi alla circostanza che l'attività di Banca IMI è sensibile alle condizioni</i></u></p>

macroeconomiche negative presenti in Italia

Sebbene Banca IMI operi in molti paesi, l'Italia costituisce il suo mercato principale. L'attività di Banca IMI è pertanto particolarmente sensibile alle condizioni macro-economiche negative attualmente presenti in Italia. Il perdurare di condizioni economiche avverse in Italia, potrebbe avere un impatto negativo anche rilevante sulla capacità reddituale, i risultati operativi, le attività, la situazione economica, patrimoniale finanziaria dell'Emittente.

Rischio di credito e di controparte

Il rischio di credito sorge dalla possibilità che una controparte possa non adempiere alle obbligazioni contratte nei confronti dell'Emittente o nel caso in cui subisca una diminuzione del merito di credito.

Rischio connesso al deterioramento della qualità del credito

La qualità del credito viene misurata tramite vari indicatori, tra i quali il rapporto tra le sofferenze e gli impieghi dell'Emittente in un dato momento storico; ogni significativo incremento degli accantonamenti per crediti deteriorati, ogni mutamento nelle stime del rischio di credito così come ogni perdita realizzata che ecceda il livello degli accantonamenti effettuati potrebbe avere effetti negativi sulle attività e/o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente.

Rischio di mercato

Il rischio di mercato è il rischio di perdite di valore degli strumenti finanziari detenuti dall'Emittente per effetto dei movimenti delle variabili di mercato. Ciò comporta potenziali cambiamenti nel valore degli strumenti finanziari.

Rischio operativo

Il rischio operativo è il rischio di subire perdite derivanti dall'inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure aziendali, da errori o carenze delle risorse umane, dei processi interni o dei sistemi informativi, oppure da eventi esogeni.

Rischio di liquidità

Il rischio di liquidità è il rischio che l'Emittente non riesca a far fronte ai propri impegni di pagamento, certi o previsti con ragionevole certezza, quando essi giungono a scadenza.

Rischio relativo ai contenziosi rilevanti in capo a Banca IMI S.p.A.

L'Emittente è parte in diversi procedimenti giudiziari civili e amministrativi nonché in contenziosi con l'Amministrazione Finanziaria da cui potrebbero derivare obblighi risarcitori o passività anche per importi rilevanti a carico dello stesso.

Rischi connessi all'esposizione di Banca IMI al rischio di credito sovrano

Banca IMI risulta esposta nei confronti di governi o altri enti pubblici dei maggiori Paesi europei nonché di Paesi al di fuori dell'Area Euro. L'aggravarsi della situazione del debito sovrano potrebbe avere effetti negativi sui risultati operativi, sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.

Rischi connessi ad assunzioni e metodologie di valutazione delle attività e delle passività finanziarie valutate al fair value

La redazione del bilancio richiede anche il ricorso a stime e assunzioni che possono determinare significativi effetti sui valori iscritti nello stato patrimoniale e nel conto economico, nonché sull'informativa relativa alle attività e passività potenziali riportate in bilancio. Tali stime e assunzioni sono fortemente condizionate *inter alia* dal contesto economico e di mercato nazionale e internazionale, dall'andamento dei mercati finanziari, dalla volatilità dei parametri finanziari e dalla qualità creditizia, tutti fattori che per loro natura sono imprevedibili e che possono generare impatti anche significativi sull'andamento dei tassi, sulla fluttuazione dei prezzi e sul merito creditizio delle controparti. Conseguentemente non è da escludersi che in esercizi successivi gli attuali valori potranno differire anche in maniera significativa.

Rischi legati alla circostanza che l'attività di Banca IMI è esposta all'intensificarsi della concorrenza all'interno dell'industria dei servizi bancari e finanziari

Banca IMI opera in un ambiente altamente concorrenziale e l'attuale concorrenza o il relativo incremento possono determinare fluttuazioni negative sui prezzi per i prodotti e servizi di Banca IMI, causare una perdita di quote di mercato, il mancato mantenimento dei propri volumi di attività e margini di redditività, e richiedere a Banca IMI ulteriori investimenti nelle sue aree di operatività al fine di mantenersi competitiva.

Rischi connessi alla perdita di personale chiave

La perdita della collaborazione di figure chiave ai fini dello svolgimento delle attività tipiche di Banca IMI, potrebbe avere effetti negativi sulle prospettive, sulle attività sui risultati operativi e

		<p>sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Banca IMI.</p> <p><u>Rischi legati alle politiche e procedure interne di gestione dei rischi</u> Nello svolgimento delle proprie attività tipiche, Banca IMI è esposta a diverse tipologie di rischio (rischi di liquidità, di credito e di controparte, di mercato, operativi, nonché rischi di <i>compliance</i>, di business e reputazionali). Qualora le politiche e procedure interne di gestione dei rischi non dovessero rilevarsi adeguate, l'Emittente potrebbe subire perdite anche rilevanti, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria di Banca IMI.</p> <p><u>Rischio legato al mancato adempimento dei requisiti legali e regolamentari del settore in cui l'Emittente opera e agli interventi dell'autorità di vigilanza</u> Nello svolgimento della propria attività, l'Emittente è tenuto al rispetto di numerosi requisiti legali e regolamentari che richiedono un costante monitoraggio da parte di quest'ultimo, nonché un continuo adeguamento delle procedure interne all'istituto. L'Emittente è inoltre oggetto di accertamenti ispettivi promossi dalle Autorità di Vigilanza.</p> <p><u>Rischi connessi all'evoluzione della regolamentazione del settore bancario e finanziario</u> Alcune leggi e normative che interessano il settore bancario e finanziario in cui l'Emittente opera sono di recente approvazione e le relative modalità applicative sono in corso di definizione.</p> <p><u>Rischi connessi alla riduzione del supporto al sistema bancario e finanziario</u> La crisi dei mercati finanziari, che ha comportato la riduzione della liquidità a disposizione degli operatori, l'incremento del premio per il rischio, le tensioni legate al debito sovrano di alcuni paesi, l'innalzamento dei requisiti patrimoniali e di liquidità previsti da Basilea III hanno generato la necessità di articolate iniziative a supporto del sistema creditizio. Una riduzione significativa o il venire meno delle misure di supporto da parte dei governi e delle autorità centrali potrebbe generare maggiori difficoltà nel reperimento della liquidità sul mercato e/o maggiori costi, con possibili effetti negativi sulle attività e sulla situazione economico patrimoniale e/o finanziaria dell'Emittente.</p> <p><u>Rischio relativo all'operatività su strumenti finanziari derivati</u> L'Emittente negozia contratti derivati su un'ampia varietà di sottostanti, con controparti nel settore dei servizi finanziari. Tali operazioni espongono l'Emittente al rischio che la controparte dei contratti derivati sia inadempiente alle proprie obbligazioni o divenga insolvente prima della scadenza del relativo contratto quando l'Emittente vanta ancora un diritto di credito nei confronti di tale controparte.</p> <p><u>Rischi connessi alle dichiarazioni di preminenza</u> Il Documento di Registrazione contiene alcune dichiarazioni di preminenza riguardo all'attività di Banca IMI e del gruppo di appartenenza nonché al suo posizionamento competitivo sul mercato. Tali dichiarazioni sono formulate sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza e della propria esperienza, ma non sono state oggetto di verifica da parte di soggetti terzi.</p>
D.3	<p>Informazioni fondamentali sui principali rischi che sono specifici per le Obbligazioni</p>	<p><u>Rischio Emittente</u> Il Rischio Emittente è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni.</p> <p><u>Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni</u> Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.</p> <p><u>[Rischio di cambio (qualora non sia applicabile la caratteristica Dual Currency)</u> Le Obbligazioni emesse ai sensi del Programma potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta diversa dall'Euro e saranno sottoscritte e pagate nella Valuta di Denominazione, purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro. Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate principalmente in una valuta (la cd. valuta dell'investitore) diversa da quella di denominazione delle Obbligazioni e l'investitore volesse convertire quanto dovuto ai sensi delle Obbligazioni nella valuta dell'investitore, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare (anche a causa della svalutazione della valuta dei pagamenti/dell'apprezzamento della valuta dell'investitore) e quindi potrebbe incorrere in una perdita in conto capitale e interessi. Occorre infatti considerare che il valore dei flussi cedolari e dell'importo di rimborso del capitale investito sono corrisposti nella medesima valuta di emissione delle Obbligazioni.</p> <p><u>[Rischio di cambio (qualora sia applicabile la caratteristica Dual Currency)</u></p>

Le Obbligazioni saranno sottoscritte ed emesse nella Valuta di Denominazione *Dual Currency* (ossia una valuta diversa dall'Euro), in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro.

L'investitore tuttavia pagherà l'importo in Euro, così come convertito dalla Valuta di Denominazione *Dual Currency*, al tasso di cambio indicato dall'Emittente. Le Obbligazioni saranno inoltre rimborsate in Euro al tasso di cambio rilevato in prossimità della data di scadenza delle Obbligazioni.

Vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare anche a causa della svalutazione della valuta dei pagamenti/dell'apprezzamento dell'Euro.

Un decremento di valore della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro (che costituisce la valuta di pagamento e di rimborso) determinerebbe una diminuzione del valore rimborsato ovvero una diminuzione del valore delle cedole.

Pertanto, in tale circostanza, il controvalore in Euro del 100% del Valore Nominale espresso nella Valuta di Denominazione *Dual Currency* alla scadenza delle Obbligazioni potrebbe risultare anche significativamente inferiore rispetto al controvalore in Euro pagato dall'investitore alla sottoscrizione delle Obbligazioni e quindi determinare una perdita parziale del capitale investito.]

Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza

I rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni si riferiscono alle ipotesi in cui il sottoscrittore intenda procedere alla vendita delle Obbligazioni prima della relativa scadenza. Non vi è alcuna garanzia che il valore di mercato delle Obbligazioni rimanga costante per tutta la durata delle Obbligazioni. Il prezzo di vendita delle Obbligazioni subisce infatti l'influenza di diversi fattori, la maggior parte dei quali al di fuori del controllo dell'Emittente, quali: la variazione dei tassi di mercato (si veda a questo proposito il "*Rischio di tasso*"), la struttura dei mercati in cui è possibile rivendere le Obbligazioni (si veda a questo proposito il "*Rischio di liquidità*"), le variazioni del merito di credito dell'Emittente (si veda a questo proposito il "*Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente*"), la presenza di commissioni (si vedano a questo proposito il "*Rischio connesso alla presenza di commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione*" e il "*Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione*"), la durata residua delle Obbligazioni. Pertanto, a causa di tali fattori, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi anche al di sotto del Valore Nominale, generando una rilevante perdita in conto capitale per l'investitore nell'ipotesi in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza.

Rischio di tasso di mercato

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.

- *Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step-Up, Obbligazioni Step-Down, Obbligazioni a Tasso Fisso Misto*

A fronte di un aumento dei tassi di interesse, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni, mentre, a fronte di una riduzione dei tassi di interesse, si attende un rialzo del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

- *Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo*

Il rendimento delle Obbligazioni è dipendente dall'andamento del Parametro di Indicizzazione al quale è indicizzato il tasso variabile.

Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relativi all'andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e conseguentemente determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

Rischio di liquidità

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione del titolo. L'obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il proprio investimento e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro.

Non vi è difatti alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario ovvero che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido. Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza.

Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente

All'Emittente è stato assegnato il *rating* dalle agenzie di rating indicate nella presente Nota Informativa. Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente e/o della capogruppo. Tali peggioramenti possono essere espressi anche dall'aumento degli *spread* di credito dell'Emittente e/o della capogruppo, come ad esempio rilevati attraverso le quotazioni dei *Credit Default Swap* riferiti alla capogruppo, e dal peggioramento dei livelli di rating (ivi compresi l'*outlook*) assegnati all'Emittente e/o alla capogruppo.

Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Rischio connesso alla presenza di commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni. Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali commissioni.

Inoltre si evidenzia che le commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione) il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni incorporate nel Prezzo di Emissione.

Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione

In relazione alle singole offerte, potrebbero essere previsti a carico del sottoscrittore commissioni, in aggiunta al Prezzo di Emissione applicati dal relativo Collocatore, relativi alla tenuta del conto corrente e del conto titoli i cui importi sono personalizzati. L'importo di tali commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del Prezzo di Emissione.

Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni (in regime di capitalizzazione composta al lordo e al netto dell'effetto fiscale) potrebbe risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato di durata residua similare.

[Rischio connesso all'apprezzamento del rendimento nel caso di emissione di Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (non applicabile alle Obbligazioni Zero Coupon)]

Nel caso di emissione di Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, che beneficiano di una tassazione agevolata, il rendimento netto per il sottoscrittore non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto dalle Obbligazioni con tassazione ordinaria in quanto, a seconda delle specifiche caratteristiche delle Obbligazioni, potrebbe essere fissato dall'Emittente in misura tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.]

Rischio di assenza di rating degli strumenti finanziari

Non è previsto il rilascio di un separato *rating* in relazione alle Obbligazioni e pertanto l'investitore è esposto al rischio di sottoscrivere un titolo di debito non preventivamente analizzato e classificato dalle agenzie di *rating*. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante e immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione o addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di *rating* degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

[Rischio di rimborso anticipato (non applicabile alle Obbligazioni Zero Coupon)]

La presenza di una clausola di rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente, ove prevista, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Si sottolinea che è verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato tale da rendere conveniente per l'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni. In tal caso l'investitore potrebbe veder

disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.]

[Rischio legato alla circostanza che la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'obbligazionista sia sottoposta a condizioni (non applicabile alle Obbligazioni Zero Coupon)]

Laddove le Obbligazioni prevedano la facoltà di rimborso anticipato in capo agli obbligazionisti, questa non potrà essere esercitata a completa discrezione dell'obbligazionista, ma saranno specificati la data ovvero le date alle quali tale rimborso dovrà avvenire ad esito dell'esercizio di tale facoltà di rimborso anticipato in capo agli obbligazionisti, nonché il prezzo di rimborso che sarà corrisposto in sede di rimborso anticipato, ovvero le sue modalità di determinazione, fermo restando che tale importo non potrà comunque essere inferiore al 100% (al lordo di ogni tassa o imposta applicabile) del Valore Nominale delle Obbligazioni, senza deduzione per spese.]

[Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico (non applicabile alle Obbligazioni Zero Coupon)]

Le Obbligazioni potrebbero essere rimborsate tramite un ammortamento periodico (che potrà essere "alla francese"³ ovvero strutturato secondo un piano di rimborso in quote capitali costanti). La possibilità che alcune Obbligazioni prevedano il rimborso mediante ammortamento periodico espone l'investitore al rischio che la frammentazione del capitale periodicamente disponibile non consenta un reinvestimento delle somme tale da garantire un rendimento almeno pari a quello dei titoli.

L'investitore deve considerare che in tali casi le cedole sono calcolate su un capitale decrescente nel corso del tempo con la conseguenza che l'ammontare complessivo degli interessi pagati risulterà inferiore rispetto all'ipotesi in cui lo stesso titolo fosse rimborsato in un'unica soluzione a scadenza.]

Rischi derivanti da potenziali conflitti di interesse

In occasione di ciascuna emissione potranno verificarsi i seguenti conflitti di interesse:

- Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e Responsabile del Collocamento;
- Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e soggetto che sostiene la liquidità delle Obbligazioni sul mercato secondario (i.e. *specialist, liquidity provider, market maker, price maker*);
- Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e Agente di Calcolo;
- Rischio connesso all'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni su sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici gestiti dall'Emittente o da una società partecipata dall'Emittente;
- Rischio di conflitto di interessi nella negoziazione per conto proprio;
- Rischio connesso all'appartenenza dell'Emittente e della controparte di copertura al medesimo gruppo bancario (applicabile alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo);
- Commissioni percepite dai soggetti incaricati del collocamento (e/o dal Responsabile del Collocamento);
- Rischio connesso all'appartenenza del Responsabile del Collocamento e/o dei Collocatori al medesimo gruppo bancario dell'Emittente.

Rischio legato al ritiro ovvero alla revoca dell'offerta

Al verificarsi di circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, lo stesso Emittente avrà facoltà di revocare e non dare inizio all'Offerta.

Inoltre l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta e fino all'Emissione, di

³ Nell'ammortamento "alla francese" le rate sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo. Il piano di ammortamento si sviluppa con quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce e quote capitali crescenti, in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre minore.

La previsione di rimborso tramite ammortamento consente all'investitore di ottenere la restituzione del capitale iniziale e il pagamento dei relativi interessi attraverso pagamenti periodali alle date stabilite nel piano di ammortamento e di tornare in possesso del capitale investito nel corso della vita delle Obbligazioni.

ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni, nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno da ritenersi nulle ed inefficaci.

[Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni]

La liquidità delle Obbligazioni può essere sostenuta da uno o più soggetti operanti nel mercato secondario (operanti per esempio quali *specialist, liquidity provider, market maker, price maker*) anche in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore. Ai sensi di tali accordi tali soggetti potrebbero impegnarsi ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e/o per un quantitativo massimo predeterminato. Le quotazioni possono essere influenzate prevalentemente dalle attività di riacquisto e tali attività di sostegno della liquidità, possono dar luogo a fattori di rischio specifici.]

[Rischi inerenti all'eventuale Distribuzione sul MOT]

Tale fattore di rischio è legato alla circostanza che intendendo l'Emittente avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.]

[Rischio connesso alla circostanza che, in ipotesi di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario, il rendimento delle Obbligazioni varierà in funzione del loro prezzo di acquisto da parte dell'investitore]

Il rendimento delle Obbligazioni è il rendimento determinato alla Data di Emissione delle medesime in funzione del Prezzo di Emissione. In ipotesi di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario, il rendimento delle medesime sarà variabile in funzione del loro prezzo di acquisto da parte dell'investitore e quindi potrebbe differire anche sensibilmente dal rendimento determinato all'emissione. Pertanto qualora gli investitori decidano di acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario, potrebbero non conseguire un rendimento pari a quello riferibile al momento dell'emissione, e questo anche nell'ipotesi in cui l'investimento nelle Obbligazioni sia detenuto sino a scadenza.]

[Rischio connesso alla limitata diffusione delle Obbligazioni]

Laddove l'emissione delle Obbligazioni non sia preceduta da un'offerta delle Obbligazioni, in ragione dell'assente diffusione iniziale delle Obbligazioni, gli investitori che decidessero di acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario potrebbero non conoscere all'atto dell'acquisto quanta parte del Prestito Obbligazionario risulti già sufficientemente diffusa.

Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni pur di trovare una controparte disposta a comprarlo.]

[Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi]

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive*, di seguito la "**Direttiva**" o "**BRRD**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. *resolution Authorities*, di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca.

La Direttiva è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1 gennaio 2016 anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorchè emessi prima dei suddetti termini. Si segnala inoltre che è tuttora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del Valore Nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

La BRRD prevede, relativamente agli strumenti di capitale di classe 2, che nei casi in cui l'Ente si trovi al c.d. "punto di insostenibilità economica" e prima che sia avviata qualsiasi altra azione di risoluzione della crisi, le Autorità siano obbligate ad esercitare, senza indugio, il potere di svalutazione di tali strumenti o di conversione degli stessi in strumenti di capitale. Inoltre le

Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Lo strumento sopra descritto del *bail-in* potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva. Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per il sottoscrittore. Il rischio potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "**Fondo**").

[Rischio connesso all'emissione di tranches successive alla prima

Qualora l'Emittente decida di emettere tranches successive alla prima, il maggior importo nominale in circolazione potrebbe determinare una maggiore offerta di obbligazioni sul mercato secondario con conseguente impatto negativo sui prezzi.]

[Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

[RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE TASSO MINIMO E/O TASSO MASSIMO E ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON EVENTUALE TASSO MINIMO E/O TASSO MASSIMO PER LA PARTE VARIABILE]

[Rischio connesso alla natura strutturata delle Obbligazioni

L'investitore deve tener presente che l'Obbligazione può presentare al suo interno, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.

Qualora sia previsto un Tasso Minimo la componente derivativa consta di una opzione di tipo interest rate floor; qualora sia previsto un Tasso Massimo, la componente derivativa consta di una opzione di tipo *interest rate cap*; qualora sia previsto contestualmente un Tasso Minimo e/o Tasso Massimo la componente derivativa consta di una opzione di tipo *interest rate collar*.]

[Rischio di indicizzazione

Il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, per cui, a un eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente.]

[Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione Inferiore ad 1

La formula per il calcolo della/e cedola/e variabile/i delle Obbligazioni prevede che l'investitore nelle Obbligazioni partecipi all'andamento del Parametro di Indicizzazione in ragione di un fattore moltiplicatore (il Fattore di Partecipazione). Tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad uno (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove sia specificato un fattore moltiplicatore inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di una frazione del valore del Parametro di Indicizzazione. In tale circostanza l'investitore non potrà quindi beneficiare per intero dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione, e tale differenza sarà tanto maggiore quanto minore (rispetto ad 1 ovvero, in percentuale, al 100%) sarà il Fattore di Partecipazione.

Il valore del Fattore di Partecipazione potrà essere diverso alle varie date previste per le Cedole Variabili.]

[Rischio correlato alla presenza di uno Spread negativo

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e le Cedole Variabili delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente aumentato o diminuito di uno *Spread*.

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione debba essere diminuito dello *Spread* (c.d. *Spread* negativo), le Cedole Variabili saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un tasso inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione senza l'applicazione di alcuno *Spread* o con *Spread* positivo, e tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà lo *Spread*. In particolare, in dipendenza del valore assunto dal Parametro di Indicizzazione e dello *Spread*, il Tasso di Interesse Variabile potrebbe anche risultare pari a zero, laddove il valore assunto dal Parametro di Indicizzazione sia pari o inferiore allo *Spread* da sottrarre. Il Tasso di Interesse Variabile non potrà comunque essere inferiore a

	<p>zero. La presenza di uno <i>Spread</i> negativo deve essere valutata tenuto conto dell'assenza di <i>rating</i> delle obbligazioni. Il valore dello <i>Spread</i> potrà essere diverso alle varie date previste per le Cedole Variabili.]</p> <p><u>[Rischio legato al disallineamento del Parametro di Indicizzazione rispetto alla frequenza cedolare e alla circostanza che il Parametro di Indicizzazione possa essere diverso alle varie scadenze cedolari]</u> Nell'ipotesi in cui la periodicità della/e Cedola/e Variabile/i non corrispondesse alla durata del Parametro di Indicizzazione (ad esempio Cedola/e Variabile/i a cadenza annuale legata/e all'<i>Euribor</i> a sei mesi), gli investitori potrebbero essere esposti ad un rischio di rendimento legato a tale disallineamento. Il Parametro di Indicizzazione potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili.]</p> <p><u>[Rischio connesso all'assenza di informazioni]</u> Salvo eventuali obblighi di legge, l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente alle stesse e all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto. Le limitate informazioni successive all'emissione potrebbero incidere significativamente sulla possibilità per l'investitore di individuare agevolmente il valore di mercato delle Obbligazioni ovvero sulla loro liquidità.]</p> <p><u>[Rischio di eventi di turbativa]</u> Qualora in caso di eventi di turbativa il Parametro di Indicizzazione non fosse rilevabile nel giorno previsto, l'Agente di Calcolo utilizzerà la prima rilevazione utile immediatamente antecedente il giorno di rilevazione originariamente previsto agendo in buona fede secondo la migliore prassi di mercato.]</p> <p><u>[Rischio correlato alla presenza di un massimo delle Cedole Variabili]</u> Laddove sia specificato un Tasso Massimo per una o più Cedole Variabili, le Cedole Variabili in relazione alle quali sia stato indicato tale Tasso Massimo non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il valore della/e Cedola/e Variabile/i delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, ovvero il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, non potrà in nessun caso essere superiore al tetto massimo prefissato. Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo in relazione alle Cedole Variabili, il cui valore risulti inferiore a quello del Parametro di Indicizzazione (maggiorato o diminuito dello <i>Spread</i>), l'investitore delle Obbligazioni non beneficerebbe per intero dell'andamento positivo del Parametro di Indicizzazione, ed eventuali andamenti positivi del Parametro di Indicizzazione (maggiorato o diminuito dello <i>Spread</i>) oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile. Pertanto la presenza di un Tasso Massimo potrebbe incidere negativamente sul rendimento delle Obbligazioni.]</p> <p><u>[Rischio connesso all'eventualità che il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Cedole Variabili sia un tasso risultante dal livello di partecipazione al valore o alla performance di un Sottostante o di un Paniere Sottostante]</u> L'investitore deve tenere presente che il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Cedole Variabili potranno essere non solo un tasso di interesse fisso, ma anche un tasso variabile, ovvero un tasso risultante dal livello di partecipazione al valore o alla <i>performance</i> di un Sottostante o di un Paniere Sottostante.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rischio connesso alla circostanza che il Tasso Minimo possa assumere un valore pari a zero</i> <p>Qualora il Tasso Minimo sia costituito da un tasso variabile, ovvero da un tasso risultante dal livello di partecipazione al valore o alla <i>performance</i> di un Sottostante o di un Paniere Sottostante, il Tasso Minimo potrà assumere un valore pari a zero e di conseguenza, nel caso in cui anche il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione e sommato all'eventuale <i>Spread</i>) sia pari o inferiore a zero, l'importo della relativa Cedola Variabile sarà pari a zero.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Rischio connesso alla circostanza che il Tasso Massimo possa assumere un valore pari a zero</i> <p>Qualora il Tasso Massimo sia costituito da un tasso variabile, ovvero da un tasso risultante dal livello di partecipazione al valore o alla <i>performance</i> di un Sottostante o di un Paniere Sottostante, l'eventuale andamento negativo di tali tassi determinerà un andamento negativo del Tasso</p>
--	---

Massimo con conseguente incidenza sul valore delle Cedole Variabili. Inoltre, qualora il Tasso Massimo assuma un valore pari a zero, l'importo della relativa Cedola Variabile sarà pari a zero.]

[Rischio collegato al possibile meccanismo di "rolling" di contratti futures su merci e/o indici di merci]

Laddove sia specificato un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo per una o più Cedole Variabili e nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un contratto *future* su merci o indici di merci con scadenze più brevi rispetto a quella delle Obbligazioni stesse, l'investitore deve tenere presente che potrebbe essere necessario rinnovare una o più volte la scadenza dell'attività sottostante durante la vita delle Obbligazioni (cosiddetto meccanismo di roll-over). Conseguentemente, il valore del Sottostante potrebbe subire una riduzione in seguito a tale meccanismo di *roll-over*.

Bisogna altresì tenere presente che tali sostituzioni comportano di volta in volta un costo per l'investitore (cosiddetto *transaction charge*) che esprime il costo di transazione sostenuto dall'Emittente al momento della sostituzione di ciascun contratto *future*.

I costi di sostituzione dei contratti *futures* non possono essere determinati a priori in quanto i loro importi variano in funzione del numero di sostituzioni effettuate. Tale circostanza potrà influire sulla determinazione del Tasso Massimo e/o Tasso Minimo e può di conseguenza tradursi in un minor rendimento per l'investitore.]

[Rischio relativo al sottostante riferito ai contratti futures su merci]

Laddove sia specificato un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo per una o più Cedole Variabili e nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un contratto *future* su merci, l'investitore deve considerare che i *futures* su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci.

Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro del prodotto sottostante oppure al livello delle riserve naturali stimate in particolare nel caso dei prodotti sull'energia.

Inoltre, il prezzo *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato in quanto esso include anche i *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.) i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo *future*.]

[Rischio legato alla circostanza che i Parametri di Indicizzazione, i Sottostanti ovvero i panieri di Sottostanti utilizzati per il calcolo del Tasso Massimo e/o del Tasso Minimo possano essere diversi alle varie scadenze cedolari]

Il Sottostante, i Parametri di Indicizzazione ovvero i Sottostanti cui potrà essere correlato il Tasso Massimo e/o il Tasso Minimo delle Cedole Variabili potranno essere sia i medesimi per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identici per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili. Tale accentuata variabilità potrebbe avere ripercussioni sfavorevoli sul rendimento delle Obbligazioni.]

[Rischio legato alla possibilità che il Parametro di Indicizzazione coincida con il Sottostante utilizzato per la determinazione del Tasso Minimo]

Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione per la determinazione della/e Cedola/e Variabile/i sia il medesimo del Sottostante previsto per la determinazione del Tasso Minimo, l'eventuale diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione avrebbe l'effetto di ridurre anche il Tasso Minimo.]

[Rischio connesso alla circostanza che il Sottostante ovvero il Paniere Sottostante utilizzati per la determinazione del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo siano diversi dal Parametro di Indicizzazione ai fini delle Cedole Variabili]

Qualora il Sottostante ovvero il Paniere Sottostante utilizzati per la determinazione del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo siano diversi dal Parametro di Indicizzazione, il rendimento delle Obbligazioni dipenderà oltre che dal rialzo del Parametro di Indicizzazione, anche dal rialzo del valore del Sottostante ovvero del Paniere Sottostante cui sono indicizzati il Tasso Minimo e/o il Tasso Massimo.]

[Rischio connesso alla coincidenza delle date di osservazione con le date di stacco di dividendi azionari]

Nel caso in cui il Sottostante cui è indicizzato il Tasso Minimo e/o il Tasso Massimo delle Cedole Variabili sia rappresentato da un titolo azionario, ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le date di osservazione finali possono essere fissate in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore osservato del Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente

		influenzata, dando luogo a minori rendimenti delle Obbligazioni.]
Sezione E – OFFERTA		
E.2b	Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi	<p>Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente.</p> <p>I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni, al netto delle eventuali commissioni riconosciute dall'Emittente ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento, saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività statutaria nonché per la copertura degli obblighi nascenti dalle Obbligazioni ovvero per le diverse finalità di volta in volta specificate.</p> <p>[Nel caso in cui le Obbligazioni siano emesse come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (con esclusione delle Obbligazioni <i>Zero Coupon</i>), i proventi saranno altresì utilizzati per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, secondo quanto previsto all'art. 2 commi 178-180, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 come successivamente modificata e integrata.]</p>
E.3	Descrizione dei termini e delle condizioni dell'offerta	<p>[Condizioni alle quali l'offerta è subordinata [•] <i>Ammontare totale dell'offerta/emissione</i> [•] <i>Periodo di validità dell'offerta</i> [•] <i>Descrizione delle procedure di sottoscrizione</i> [•] <i>Informazioni circa la revoca e il ritiro dell'offerta</i> [•] <i>Revoca dell'Offerta</i> [•] <i>Ritiro dell'Offerta</i> [•] <i>Riduzione delle sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori</i> [•] <i>Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione</i> [•] <i>Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari</i> [•] <i>Risultati dell'offerta</i> [•] <i>Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari e mercati</i> [•] <i>Criteri di riparto e Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni</i> [•] <i>Prezzo di Emissione e di Offerta</i> [•] <i>Responsabile del Collocamento e Collocatore</i> [•]]</p> <p>[Non applicabile, vertendosi in tema di ammissione a quotazione senza offerta al pubblico.]</p>
E.4	Descrizioni di eventuali interessi che sono significativi per l'emissione/offerta, compresi interessi confliggenti	<p>[Banca IMI S.p.A., l'eventuale Responsabile del Collocamento e gli eventuali soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni potrebbero versare in situazioni di conflitto di interessi. In particolare Banca IMI potrebbe versare in una situazione di conflitto di interessi nel caso in cui operi quale [Responsabile del Collocamento] [soggetto che sostiene la liquidità,] [intermediario negoziatore,] [nonché nel caso in cui stipulasse contratti di copertura del rischio di interesse connesso all'emissione delle Obbligazioni.]]</p> <p>[L'Emittente altresì opera quale Agente di Calcolo con riferimento alle Obbligazioni e la coincidenza fra Emittente e Agente di Calcolo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.]</p> <p>[Si segnala inoltre che l'Emittente, qualora assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle proprie obbligazioni, al fine di assicurarne la liquidità, determinandone il prezzo sul mercato secondario, si troverebbe in una situazione di conflitto di interessi con gli investitori.]</p>

		[Si segnalano altresì i seguenti interessi compresi quelli in conflitto: [•].]
E.7	Spese	<p>[Il Prezzo di Emissione include commissioni complessivamente [pari a [•] [%] [sino ad un Valore Nominale complessivo pari a [•] % del Valore Nominale] [e] [fino a [•] [%] [in relazione alla totalità delle Obbligazioni collocate]] [e compresa] [tra [•] [%] e [•] [%] [in relazione alla totalità delle Obbligazioni collocate]] [in tal caso il valore definitivo di tali commissioni sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito web dell'Emittente alla chiusura del Periodo di Offerta,] così ripartita:]</p> <p>[commissioni di collocamento a favore [del][dei][Collocatore/i] [pari a [•] [%] [fino a [•] [%] [tra [•] [%] e [•] [%]]</p> <p>[commissioni di garanzia a favore [del][dei][Collocatore/i Garanti] pari a [•] [%]]</p> <p>[commissioni in favore del Responsabile del Collocamento [pari a [•] [%] [fino a [•] [%] [tra [•] [%] e [•] [%]]</p> <p>[commissioni di strutturazione pari a [•] [%]]</p> <p>[[Non] [Sono previste commissioni spese [o imposte] in aggiunta al Prezzo di Emissione.]</p> <p>[Inoltre potranno essere previste da parte [del][dei][Collocatore/i] [commissioni][spese] connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli.]</p>

SEZIONE IV - FATTORI DI RISCHIO

1.1 Fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari

Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolo 2 della Nota Informativa intitolato "Fattori di Rischio".

1.2 Fattori di rischio relativi all'Emittente

Per maggiori dettagli si rimanda al Capitolo 3 del Documento di Registrazione intitolato "Fattori di Rischio".

SEZIONE V - DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE

La presente sezione include mediante riferimento le informazioni contenute nel Documento di Registrazione sull'Emittente depositato presso la CONSOB in data 6 giugno 2014 a seguito di approvazione comunicata con nota n. 0046979/14 del 5 giugno 2014.

Il Documento di Registrazione è a disposizione del pubblico presso il seguente indirizzo internet:
www.bancaimi.com sezione "Documentazione legale"
(<http://www.bancaimi.prodottiequotazioni.com/Documentazione-legale>).

SEZIONE VI - NOTA INFORMATIVA

1. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La dichiarazione, prevista dall'Allegato V del Regolamento 809/2004/CE, è contenuta nella Sezione I del presente Prospetto di Base.

2. FATTORI DI RISCHIO

Le Obbligazioni che potranno essere emesse ai sensi del Programma oggetto del presente Prospetto di Base presentano elementi di rischio che gli investitori devono considerare nel decidere se investire nelle Obbligazioni medesime.

Si invitano gli investitori a leggere attentamente la presente Nota Informativa al fine di comprendere i fattori di rischio collegati all'acquisto delle Obbligazioni che potranno essere emesse ai sensi del Programma oggetto del presente Prospetto di Base.

I fattori di rischio di seguito descritti devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel presente Prospetto di Base, inclusi i documenti incorporati mediante riferimento.

I rinvii a capitoli e paragrafi si riferiscono ai capitoli e ai paragrafi della presente Nota Informativa. I termini in maiuscolo non definiti nel presente capitolo hanno il significato ad essi attribuito in altri capitoli della presente Nota Informativa.

Avvertenza

Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore può essere ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.

2.1 Rischio Emittente

Il Rischio Emittente è il rischio che l'Emittente non sia in grado di adempiere agli obblighi assunti con le Obbligazioni alle scadenze indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Acquistando le Obbligazioni, l'investitore diventa un finanziatore dell'Emittente e acquista il diritto a percepire il pagamento di qualsiasi importo relativo alle Obbligazioni. Pertanto, nel caso in cui l'Emittente non sia in grado di onorare i propri obblighi relativi a tali pagamenti, tale diritto potrebbe essere pregiudicato.

Per i rischi relativi all'Emittente, si rinvia al capitolo "*Fattori di Rischio*" di cui al Documento di Registrazione.

2.2 Rischio connesso alla assenza di garanzie specifiche per le Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono un debito chirografario dell'Emittente, cioè esse non sono assistite da garanzie reali dell'Emittente ovvero prestate da terzi né da garanzie personali prestate da terzi, né in particolare sono assistite dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Non è prevista inoltre limitazione alcuna alla possibilità per l'Emittente di costituire (ovvero di far costituire da terzi) garanzie reali o di far rilasciare da terzi garanzie personali ovvero di costituire (o far costituire da terzi) patrimoni di destinazione a garanzia degli obblighi dell'Emittente relativamente a titoli di debito emessi dall'Emittente diversi dalle Obbligazioni.

Eventuali prestazioni da parte dell'Emittente ovvero di terzi di garanzie reali o personali (ivi inclusa la costituzione da parte dell'Emittente ovvero di terzi garanti di patrimoni di destinazione) in relazioni a titoli di debito dell'Emittente diversi dalle Obbligazioni di cui alla presente Nota Informativa potrebbero conseguentemente comportare una diminuzione del patrimonio generale dell'Emittente disponibile per il soddisfacimento delle ragioni di credito dei possessori delle Obbligazioni, in concorso con gli altri creditori di pari grado chirografi ed, in ultima istanza, una diminuzione anche significativa del valore di mercato delle Obbligazioni rispetto a quello di altri strumenti finanziari di debito emessi dall'Emittente assistiti da garanzia reale e/o personale e/o da un vincolo di destinazione e aventi per il resto caratteristiche similari alle Obbligazioni.

2.3 Rischio di cambio (qualora non sia applicabile la caratteristica *Dual Currency*)

Le Obbligazioni emesse ai sensi del Programma potranno essere emesse in Euro ovvero in un'altra valuta diversa dall'Euro e saranno sottoscritte e pagate nella Valuta di Denominazione, purché liberamente trasferibile e convertibile contro Euro.

Qualora le attività finanziarie di un investitore siano denominate principalmente in una valuta (la cd. valuta dell'investitore) diversa da quella di denominazione delle Obbligazioni e l'investitore volesse convertire quanto dovuto ai sensi delle Obbligazioni nella valuta dell'investitore, vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare (anche a causa della svalutazione della valuta dei pagamenti/dell'apprezzamento della valuta dell'investitore) e quindi potrebbe incorrere in una perdita in conto capitale e interessi. Occorre infatti considerare che il valore dei flussi cedolari e dell'importo di rimborso del capitale investito sono corrisposti nella medesima valuta di emissione delle Obbligazioni.

2.4 Rischio di cambio (qualora sia applicabile la caratteristica *Dual Currency*)

Le Obbligazioni saranno sottoscritte ed emesse nella Valuta di Denominazione *Dual Currency* (ossia una valuta diversa dall'Euro), in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro.

L'investitore tuttavia pagherà l'importo in Euro, così come convertito dalla Valuta di Denominazione *Dual Currency*, al tasso di cambio indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive. Le Obbligazioni saranno inoltre rimborsate in Euro al tasso di cambio rilevato in prossimità della data di scadenza delle Obbligazioni, come indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Vi è il rischio che i tassi di cambio possano significativamente variare anche a causa della svalutazione della valuta dei pagamenti/dell'apprezzamento dell'Euro.

Un decremento di valore della valuta di denominazione delle Obbligazioni rispetto all'Euro (che costituisce la valuta di pagamento e di rimborso) determinerebbe una diminuzione del valore rimborsato ovvero una diminuzione del valore delle cedole.

Pertanto, in tale circostanza, il controvalore in Euro del 100% del Valore Nominale espresso nella Valuta di Denominazione *Dual Currency* alla scadenza delle Obbligazioni potrebbe risultare anche significativamente inferiore rispetto al controvalore in Euro

pagato dall'investitore alla sottoscrizione delle Obbligazioni e quindi determinare una perdita parziale del capitale investito.

2.5 **Rischio di scostamento del rendimento dell'Obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di stato**

Il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni (in regime di capitalizzazione composta al lordo e al netto dell'effetto fiscale) potrebbe risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un titolo di Stato di durata residua similare.

2.6 **Rischio relativo alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza**

Nel caso in cui il sottoscrittore intenda procedere alla vendita delle Obbligazioni prima della relativa scadenza si evidenzia che il prezzo di vendita delle Obbligazioni potrà essere influenzato da diversi fattori, quali: la variazione dei tassi di mercato (si veda a questo proposito il "*Rischio di tasso di mercato*"), le modalità di negoziazione delle Obbligazioni nel mercato secondario (si veda a questo proposito il "*Rischio di liquidità*"), le variazioni del merito di credito dell'Emittente (si veda a questo proposito il "*Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente*"), la presenza di commissioni (si vedano a questo proposito il "*Rischio connesso alla presenza di commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione*" e il "*Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione*"), la durata residua delle Obbligazioni.

Pertanto, a causa di tali fattori, il prezzo di mercato delle Obbligazioni potrebbe ridursi anche al di sotto del Valore Nominale, generando una rilevante perdita in conto capitale per l'investitore nell'ipotesi in cui l'investitore vendesse le Obbligazioni prima della scadenza.

2.7 **Rischio di tasso di mercato**

Il valore di mercato delle Obbligazioni potrebbe variare nel corso della durata delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato.

Obbligazioni Zero Coupon, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni Step-Up, Obbligazioni Step-Down, Obbligazioni a Tasso Fisso Misto

A fronte di un aumento dei tassi di interesse, ci si attende una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni, mentre, a fronte di una riduzione dei tassi di interesse, si attende un rialzo del prezzo di mercato delle Obbligazioni.

Le fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari si ripercuotono sui prezzi e quindi sui rendimenti delle Obbligazioni in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua.

Si segnala che poiché le Obbligazioni *Zero Coupon* sono emesse con uno sconto (cioè sotto la pari), il loro valore tende a subire, in caso di variazione dei tassi di interesse di mercato corrispondenti a quelli applicati alle Obbligazioni, fluttuazioni maggiori di quelle dei prezzi dei titoli che pagano cedole di interesse; generalmente, maggiore è la vita residua delle Obbligazioni *Zero Coupon*, maggiore è la volatilità del loro prezzo rispetto a quella del prezzo dei titoli, aventi scadenza simile, che pagano cedole di interesse.

Inoltre, per le Obbligazioni *Step-Up*, poiché possono pagare cedole a tasso fisso crescente, il loro valore tende a subire, in caso di variazione dei tassi di interesse di mercato corrispondenti a quelli applicati alle Obbligazioni, fluttuazioni maggiori di quelle dei prezzi dei titoli che pagano cedole di interesse costanti.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni *Zero Coupon*, Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni *Step-Up*, Obbligazioni *Step-Down*, Obbligazioni a Tasso Fisso Misto prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

Il rendimento delle Obbligazioni è dipendente dall'andamento del Parametro di Indicizzazione al quale è indicizzato il tasso variabile.

Fluttuazioni dei tassi di interesse sui mercati finanziari e relativi all'andamento del Parametro di Indicizzazione potrebbero determinare temporanei disallineamenti del valore della cedola in corso di godimento, rispetto ai livelli dei tassi di riferimento espressi dai mercati finanziari, e conseguentemente determinare variazioni sui prezzi dei titoli.

In particolare, poiché tali Obbligazioni sono costituite, oltre che da una eventuale componente derivativa, da una componente obbligazionaria, l'investimento nelle Obbligazioni comporta il rischio che, a costanza di valore della componente derivativa, variazioni in aumento nel livello dei tassi di interesse riducano il valore della componente obbligazionaria, riducendo conseguentemente il valore delle Obbligazioni.

Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di vendere le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo oppure le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo prima della loro scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al Prezzo di Sottoscrizione delle Obbligazioni ovvero all'importo inizialmente investito nelle Obbligazioni e quindi il rendimento effettivo dell'investimento potrebbe risultare anche significativamente diverso ovvero significativamente inferiore a quello corrente al momento della sottoscrizione ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

2.8 **Rischio di liquidità**

È il rischio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le Obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al Prezzo di Emissione del titolo. L'obbligazionista potrebbe avere difficoltà a liquidare il proprio investimento e potrebbe dover accettare un prezzo inferiore a quello di sottoscrizione, in considerazione del fatto che le richieste di vendita possano non trovare prontamente un valido riscontro.

Non vi è difatti alcuna garanzia che in relazione alle Obbligazioni venga ad esistenza un mercato secondario ovvero che un tale mercato secondario, laddove venga ad esistenza, sia un mercato liquido. Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza.

L'Emittente si riserva, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., la facoltà di richiedere alla stessa Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT).

L'Emittente si riserva altresì il diritto di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati esteri, ovvero di richiedere la trattazione

delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su internalizzatori sistematici anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

Con riferimento a ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive se intende avvalersi del Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) per la distribuzione dei titoli ovvero richiedere l'ammissione alla quotazione sul MOT successivamente.

Ove sia prevista nelle relative Condizioni Definitive la richiesta di ammissione a quotazione delle Obbligazioni su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione o su un internalizzatore sistematico, non vi è alcuna garanzia che la domanda sia accolta e quindi che le Obbligazioni siano effettivamente ammesse a quotazione o, rispettivamente, a negoziazione. L'eventuale ammissione a quotazione non costituisce inoltre una garanzia di un adeguato livello di liquidità o del fatto che i prezzi riflettano il valore teorico dei titoli.

L'Emittente non assume l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore in conformità alle proprie *policy*.

In caso di offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni, in caso di chiusura anticipata dell'offerta durante il periodo di offerta, l'investitore deve tenere presente che tale circostanza potrebbe determinare una riduzione dell'ammontare di titoli in circolazione rispetto all'ammontare originariamente previsto, incidendo così sulla liquidità delle Obbligazioni.

2.9 **Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente**

All'Emittente è stato assegnato il *rating* dalle agenzie di rating indicate nella presente Nota Informativa (per informazioni sul giudizio di *rating* attribuito all'Emittente si rinvia al Capitolo 7.5 (*Ratings attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito*) della presente Nota Informativa). Il *rating* attribuito all'Emittente costituisce una valutazione della capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari, ivi compresi quelli relativi alle Obbligazioni.

Le Obbligazioni potranno deprezzarsi in caso di peggioramento della situazione finanziaria ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dell'Emittente e/o della capogruppo. Tali peggioramenti possono essere espressi anche dall'aumento degli *spread* di credito dell'Emittente e/o della capogruppo, come ad esempio rilevati attraverso le quotazioni dei *Credit Default Swap* riferiti alla capogruppo, e dal peggioramento dei livelli di rating (ivi compresi l'*outlook*) assegnati all'Emittente e/o alla capogruppo.

Viceversa, deve osservarsi che, poiché il rendimento delle Obbligazioni dipende da una serie di fattori e non solo dalle capacità dell'Emittente di assolvere i propri impegni finanziari relativamente alle Obbligazioni, non vi è alcuna garanzia che un miglioramento dei *rating* dell'Emittente determini un incremento del valore di mercato delle Obbligazioni ovvero una diminuzione degli altri rischi di investimento correlati alle Obbligazioni.

Non si può quindi escludere che i corsi dei titoli sul mercato secondario possano essere influenzati da un diverso apprezzamento del rischio connesso all'Emittente e/o alla capogruppo.

2.10 Rischio connesso alla presenza di commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione

Il Prezzo di Emissione potrà includere commissioni che verranno indicati nelle Condizioni Definitive.

Al riguardo si segnala che la presenza di tali commissioni può comportare un rendimento a scadenza inferiore rispetto a quello offerto da titoli simili (in termini di caratteristiche del titolo e profilo di rischio) privi di tali commissioni.

Inoltre si evidenzia che le commissioni inclusi nel Prezzo di Emissione non partecipano alla determinazione del prezzo delle Obbligazioni in caso di successiva negoziazione. Pertanto, qualora l'investitore vendesse le Obbligazioni sul mercato secondario (anche nel periodo immediatamente successivo alla Data di Emissione) il prezzo di vendita potrà essere scontato delle commissioni incorporate nel Prezzo di Emissione.

2.11 Rischio connesso alla presenza di costi/commissioni in aggiunta al Prezzo di Emissione

In relazione alle singole offerte, potrebbero essere previsti a carico del sottoscrittore commissioni, in aggiunta al Prezzo di Emissione applicati dal relativo Collocatore, relativi alla tenuta del conto corrente e del conto titoli i cui importi sono personalizzati. L'importo di tali commissioni incide – riducendolo – sul rendimento delle Obbligazioni calcolato sulla base del Prezzo di Emissione.

2.12 Rischio connesso all'apprezzamento del rendimento nel caso di emissione di Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (non applicabile alle Obbligazioni Zero Coupon)

Nel caso di emissione di Obbligazioni sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale, che beneficiano di una tassazione agevolata, il rendimento netto per il sottoscrittore non sarà necessariamente superiore rispetto a quello offerto dalle Obbligazioni con tassazione ordinaria in quanto, a seconda delle specifiche caratteristiche delle Obbligazioni, potrebbe essere fissato dall'Emittente in misura tale da ridurre il vantaggio fiscale previsto dalla relativa disciplina a favore dei sottoscrittori. Pertanto, ai fini di un corretto apprezzamento dell'investimento, si invita il sottoscrittore a considerare con particolare attenzione il rendimento effettivo al netto della aliquota fiscale applicata.

2.13 Rischio di assenza di *rating* degli strumenti finanziari

Salvo ove diversamente previsto nelle relative Condizioni Definitive, non è previsto il rilascio di un separato *rating* in relazione alle Obbligazioni e pertanto l'investitore è esposto al rischio di sottoscrivere un titolo di debito non preventivamente analizzato e classificato dalle agenzie di *rating*. Non vi è inoltre alcuna garanzia che, laddove un *rating* sia successivamente assegnato alle Obbligazioni, tale *rating* rifletta propriamente e nella sua interezza ogni rischio relativo ad un investimento nelle Obbligazioni, ovvero che tale *rating* rimanga costante e immutato per tutta la durata delle Obbligazioni e non sia oggetto di modifica, revisione o addirittura ritiro da parte dell'agenzia di *rating*.

Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di *rating* degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta non è di per sé indicativa di rischiosità degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta medesima.

2.14 Rischio di rimborso anticipato (non applicabile alle Obbligazioni Zero Coupon)

La presenza di una clausola di rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente, ove prevista nelle relative Condizioni Definitive, può incidere negativamente sul valore di mercato delle Obbligazioni.

Si sottolinea che é verosimile che l'Emittente eserciti la facoltà di rimborso anticipato in uno scenario di andamento decrescente dei tassi d'interesse di mercato tale da rendere conveniente per l'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni. In tal caso l'investitore potrebbe veder disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione, calcolato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione.

Nell'ipotesi di Obbligazioni *Step-Up* l'investitore deve in particolare tener presente che l'esercizio del rimborso anticipato da parte dell'emittente comporterebbe una rinuncia alle cedole con un interesse più elevato; conseguentemente, nell'ipotesi di rimborso anticipato e laddove l'importo di rimborso anticipato sia pari all'importo di rimborso a scadenza, il rendimento effettivo dell'investimento sarà inferiore rispetto a quello atteso al momento della sottoscrizione.

Non vi è inoltre alcuna assicurazione che, in ipotesi di rimborso anticipato, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire all'investitore di reinvestire le somme percepite ad esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni anticipatamente rimborsate.

Per chiarezza, si specifica che la facoltà di rimborso anticipato potrà essere utilizzata sia per obbligazioni con rimborso in un'unica soluzione alla Data di Scadenza che per obbligazioni con rimborso tramite ammortamento periodico.

2.15 Rischio legato alla circostanza che la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'obbligazionista sia sottoposta a condizioni (non applicabile alle Obbligazioni Zero Coupon)

Laddove le Obbligazioni prevedano la facoltà di rimborso anticipato in capo agli obbligazionisti, questa non potrà essere esercitata a completa discrezione dell'obbligazionista, ma nelle Condizioni Definitive saranno specificati la data ovvero le date alle quali tale rimborso dovrà avvenire ad esito dell'esercizio di tale facoltà di rimborso anticipato in capo agli obbligazionisti, nonché il prezzo di rimborso che sarà corrisposto in sede di rimborso anticipato, ovvero le sue modalità di determinazione, fermo restando che tale importo non potrà comunque essere inferiore al 100% (al lordo di ogni tassa o imposta applicabile) del Valore Nominale delle Obbligazioni, senza deduzione per spese.

2.16 Rischio connesso alla possibilità di rimborso tramite ammortamento periodico (non applicabile alle Obbligazioni Zero Coupon)

Le Condizioni Definitive relative al singolo prestito potrebbero prevedere che le Obbligazioni siano rimborsate tramite un ammortamento periodico (che potrà essere "alla francese"⁴ ovvero strutturato secondo un piano di rimborso in quote capitali costanti).

⁴ Nell'ammortamento "alla francese" le rate sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo. Il piano di ammortamento si sviluppa con quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce e quote capitali crescenti, in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre minore. La previsione di rimborso tramite ammortamento consente all'investitore di ottenere la restituzione del capitale iniziale e il pagamento dei relativi interessi attraverso pagamenti periodali alle date stabilite nel piano di ammortamento e di tornare in possesso del capitale investito nel corso della vita delle Obbligazioni.

La possibilità che alcune Obbligazioni prevedano il rimborso mediante ammortamento periodico espone l'investitore al rischio che la frammentazione del capitale periodicamente disponibile non consenta un reinvestimento delle somme tale da garantire un rendimento almeno pari a quello dei titoli.

L'investitore deve considerare che in tali casi le cedole sono calcolate su un capitale decrescente nel corso del tempo con la conseguenza che l'ammontare complessivo degli interessi pagati risulterà inferiore rispetto all'ipotesi in cui lo stesso titolo fosse rimborsato in un'unica soluzione a scadenza.

2.17 Rischi derivanti da potenziali conflitti di interesse

- *Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e Responsabile del Collocamento*

L'Emittente potrebbe operare quale Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni e la coincidenza fra Emittente e Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto le Obbligazioni collocate sono di propria emissione.

- *Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e soggetto che sostiene la liquidità delle Obbligazioni sul mercato secondario (i.e. specialist, liquidity provider, market maker, price maker)*

L'Emittente potrebbe operare quale soggetto che sostiene la liquidità delle Obbligazioni sul mercato secondario (i.e. specialist, liquidity provider, market maker, price maker) e tale coincidenza potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- *Rischio connesso alla coincidenza fra Emittente e Agente di Calcolo*

Nelle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, l'Emittente potrebbe altresì operare quale Agente di Calcolo e la coincidenza fra Emittente e Agente di Calcolo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- *Rischio connesso all'ammissione a negoziazione delle Obbligazioni su sistemi multilaterali di negoziazione o su internalizzatori sistematici gestiti dall'Emittente o da una società partecipata dall'Emittente*

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- *Rischio di conflitto di interessi nella negoziazione per conto proprio*

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di negoziare per conto proprio le Obbligazioni, si configurerebbe una situazione di conflitto di interessi tra Emittente che agisce come intermediario negoziatore e gli investitori/clienti.

- *Rischio connesso all'appartenenza dell'Emittente e della controparte di copertura al medesimo gruppo bancario (applicabile alle Obbligazioni a Tasso Variabile con*

eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo)

Con riferimento alle emissioni di Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, l'Emittente potrà stipulare contratti di copertura del rischio di interesse connesso all'emissione delle Obbligazioni. Laddove tali contratti di copertura siano stipulati con controparti del proprio gruppo bancario di appartenenza, l'appartenenza dell'Emittente e della controparte per la copertura del rischio al medesimo gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

- *Commissioni percepite dai soggetti incaricati del collocamento (e/o dal Responsabile del Collocamento)*

In caso di offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni, laddove le Obbligazioni siano collocate da soggetti terzi diversi dall'Emittente, l'indicazione di tali soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni sarà contenuta per ogni emissione di Obbligazioni nelle relative Condizioni Definitive.

I soggetti incaricati del collocamento versano, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, laddove, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscono una commissione di collocamento ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Le relative Condizioni Definitive conterranno l'indicazione delle commissioni di collocamento e/o garanzia riconosciute ai soggetti incaricati del collocamento e dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

- *Rischio connesso all'appartenenza del Responsabile del Collocamento e/o dei Collocatori al medesimo gruppo bancario dell'Emittente*

Qualora il Responsabile del Collocamento o i Collocatori siano società appartenenti al Gruppo dell'Emittente, si configurerebbe una situazione di conflitto di interessi tra il Responsabile del Collocamento, i Collocatori e i clienti/investitori in quanto le Obbligazioni oggetto dell'offerta sono emesse da una società appartenente al medesimo gruppo bancario.

2.18 Rischio legato al ritiro ovvero alla revoca dell'offerta

Al verificarsi di circostanze straordinarie, così come previste nella prassi internazionale, ovvero, a titolo esemplificativo e non esaustivo, eventi negativi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale dell'Emittente, lo stesso Emittente avrà facoltà di revocare e non dare inizio all'Offerta.

Inoltre l'Emittente si riserva la facoltà, nel corso del Periodo di Offerta e fino all'emissione, di ritirare in tutto o in parte l'Offerta delle Obbligazioni per motivi di opportunità indicati nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito, nel qual caso le adesioni eventualmente ricevute saranno da ritenersi nulle ed inefficaci.

2.19 Rischio connesso all'attività di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario da parte dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni

Ove indicato nelle relative Condizioni Definitive, la liquidità delle Obbligazioni può essere sostenuta da uno o più soggetti operanti nel mercato secondario (operanti per esempio quali *specialist, liquidity provider, market maker, price maker*) anche in virtù di accordi stipulati con l'Emittente e/o il Responsabile del Collocamento e/o il Collocatore. Ai sensi di tali accordi tali soggetti potrebbero impegnarsi ad acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario ad un prezzo calcolato in base a condizioni prestabilite e/o per un quantitativo massimo predeterminato. Le quotazioni possono essere influenzate prevalentemente dalle attività di riacquisto e tali attività di sostegno della liquidità, possono dar luogo a fattori di rischio specifici quali:

- *Rischio connesso alla possibilità che il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario venga influenzato in maniera prevalente dall'attività dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*

Laddove la liquidità delle Obbligazioni sia sostenuta da uno o più soggetti operanti sul mercato secondario, sussiste il rischio che il prezzo delle Obbligazioni venga influenzato in maniera prevalente dall'attività di tali soggetti ove il prezzo di acquisto sia formulato sulla base di criteri predeterminati (quali a titolo esemplificativo, il merito creditizio dell'Emittente alla Data di Emissione); in tale caso, infatti, il prezzo potrebbe non riflettere tutte le variabili di mercato e non essere indicativo delle medesime (ad esempio, potrebbe non riflettere il mutato merito creditizio dell'Emittente rispetto alla Data di Emissione) e potrebbe, pertanto, risultare superiore o inferiore, anche considerevolmente, rispetto al prezzo che si sarebbe determinato in modo indipendente sul mercato. Le Condizioni Definitive riporteranno le specifiche informazioni concernenti gli eventuali contratti relativi all'attività di riacquisto e ai meccanismi ivi previsti.

- *Rischio connesso ai limiti quantitativi e/o temporali relativi agli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano limiti quantitativi e/o temporali alle attività di riacquisto sul mercato secondario, al superamento di tali limiti il prezzo di mercato rifletterà le condizioni di mercato e potrebbe risultare inferiore rispetto a quello che sarebbe determinato dallo *spread* di credito dell'Emittente in costanza di tali accordi di riacquisto. In tal caso le Condizioni Definitive indicheranno se il quantitativo massimo di obbligazioni acquistabile possa essere ricostituito tramite operazioni di vendita (*refreshing*).

- *Rischio connesso alla circostanza che gli acquisti dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni siano sottoposti a condizioni (si veda il Capitolo 6.3 (*Soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario*)) e tali condizioni effettivamente si realizzino, il prezzo di mercato potrà essere determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto a quello che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

- *Rischio connesso alla possibilità che l'attività di riacquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario venga interrotta o sospesa*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che l'attività di questi ultimi potrà essere sospesa o definitivamente interrotta, e tali sospensioni o interruzioni effettivamente si realizzino, il prezzo di mercato sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto a quello che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto.

- *Rischio connesso alla revoca o alla sostituzione dei soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni*

Nei casi in cui gli accordi di riacquisto stipulati dall'Emittente con i soggetti che sostengono la liquidità delle Obbligazioni prevedano che questi ultimi potranno essere revocati ovvero sostituiti, e tali circostanze effettivamente si realizzino, il prezzo di mercato sarà determinato con modalità differenti rispetto a quelle previste dagli accordi di riacquisto, e potrebbe quindi risultare inferiore rispetto a quello che sarebbe determinato sulla base di tali accordi di riacquisto. Nel caso in cui si proceda alla revoca, senza provvedere alla sostituzione, verrebbe quindi meno l'attività di sostegno alla liquidità delle Obbligazioni.

2.20 **Rischi inerenti all'eventuale Distribuzione sul MOT**

Gli investitori dovrebbero considerare che, qualora sia indicato nelle Condizioni Definitive che l'Emittente intende avvalersi della Distribuzione sul MOT, gli operatori possono monitorare l'andamento delle proposte di acquisto delle Obbligazioni durante il periodo di adesione all'Offerta e tale circostanza può avere un impatto sull'andamento e sui risultati dell'Offerta dato che la conoscibilità in tempo reale dell'andamento degli ordini potrebbe influenzare l'orientamento dei potenziali investitori, accelerandone o rallentandone il processo di decisione in merito all'adesione all'Offerta.

Si segnala che quando l'Emittente si avvale della Distribuzione sul MOT, l'assegnazione dei titoli avviene in base all'ordine cronologico di conclusione dei contratti sulla piattaforma MOT, fino a esaurimento degli stessi. Pertanto, la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, che resta subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni. Nel caso in cui non si proceda all'emissione delle Obbligazioni perché non sussistono i requisiti di ammissione previsti da Borsa Italiana S.p.A., il provvedimento di ammissione perde efficacia e i contratti conclusi sono da considerarsi nulli.

2.21 **Rischio connesso alla circostanza che, in ipotesi di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario, il rendimento delle Obbligazioni varierà in funzione del loro prezzo di acquisto da parte dell'investitore**

Il rendimento delle Obbligazioni quale indicato nelle Condizioni Definitive è il rendimento determinato alla Data di Emissione delle medesime in funzione del Prezzo di Emissione. In ipotesi di acquisto delle Obbligazioni sul mercato secondario, il rendimento delle medesime sarà variabile in funzione del loro prezzo di acquisto da parte dell'investitore e quindi potrebbe differire anche sensibilmente dal rendimento determinato all'emissione. Pertanto qualora gli investitori decidano di acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario, potrebbero non conseguire un rendimento pari a quello riferibile al momento dell'emissione, e questo anche nell'ipotesi in cui l'investimento nelle Obbligazioni sia detenuto sino a scadenza.

2.22 Rischio connesso alla limitata diffusione delle Obbligazioni

Laddove l'emissione delle Obbligazioni non sia preceduta da un'offerta delle Obbligazioni, in ragione dell'assente diffusione iniziale delle Obbligazioni, gli investitori che decidessero di acquistare le Obbligazioni sul mercato secondario potrebbero non conoscere all'atto dell'acquisto quanta parte del Prestito Obbligazionario risulti già sufficientemente diffusa.

Il portatore delle Obbligazioni potrebbe quindi trovarsi nell'impossibilità o nella difficoltà di liquidare il proprio investimento prima della sua naturale scadenza a meno di dover accettare una riduzione anche significativa del prezzo delle Obbligazioni pur di trovare una controparte disposta a comprarlo.

2.23 Rischio connesso all'utilizzo del "bail-in" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi

Il 12 giugno 2014 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi (c.d. *Bank Recovery and Resolution Directive*, di seguito la "**Direttiva**"), individuando i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*", di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali della banca, riducendo al minimo, da un lato, l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario e, dall'altro lato, i costi per i contribuenti e, contestualmente, assicurando che gli azionisti siano i primi a sostenere le perdite subite dalla banca e, quindi, i creditori della banca, solo successivamente agli azionisti, purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata sottoposta ad una procedura ordinaria di insolvenza.

La Direttiva è entrata in vigore il 1 gennaio 2015, fatta eccezione per le disposizioni relative al c.d. "*bail-in*" (di seguito rappresentato con più dettaglio) per le quali è stata prevista la possibilità per ciascuno Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza di tali previsioni non oltre il 1 gennaio 2016 anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione, anche se emessi prima dei suddetti termini. Si segnala inoltre che è tuttora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere usati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*", ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del Valore Nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle passività emesse dall'Emittente. Pertanto, con l'applicazione del "*bail-in*", gli obbligazionisti si ritroverebbero esposti al rischio di veder svalutato, azzerato, ovvero convertito in titoli di capitale il proprio investimento, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente.

Inoltre, le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle stesse, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio.

Nell'applicazione dello strumento del "*bail in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del Capitale Primario di Classe 1 (c.d. *Common Equity Tier 1*);
- 2) se gli strumenti indicati al punto 1) non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire in strumenti del Capitale Primario di Classe 1 gli strumenti di Capitale Aggiuntivo di Classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*), nonché potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di Capitale di Classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) e gli eventuali debiti subordinati, in strumenti di capitale primario di classe 1;
- 3) se la svalutazione degli strumenti indicati ai precedenti punti 1) e 2) risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità, le medesime potranno svalutare il Valore Nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) quali le Obbligazioni, o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato dalle Autorità sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva quali:

- (a) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (b) cessione ad un "ente-ponte" delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (c) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Tali ultimi strumenti di risoluzione potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra l'Emittente e l'obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore, con conseguente possibile rimodulazione del rischio di credito per l'obbligazionista.

Inoltre, sostegni finanziari pubblici a favore di una banca in crisi, attraverso l'eventuale iniezione di capitale pubblico ovvero la sottoposizione della banca a proprietà pubblica temporanea, potranno essere concessi solo dopo che siano stati applicati gli strumenti di risoluzione sopra descritti e qualora sussistano i presupposti previsti a livello europeo dalla disciplina degli aiuti di Stato.

Il rischio fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "**Fondo**") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal *bail-in* potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

2.24 **Rischio connesso all'emissione di *tranche* successive alla prima**

Qualora l'Emittente decida di emettere *tranche* successive alla prima, il maggior importo nominale in circolazione potrebbe determinare una maggiore offerta di obbligazioni sul mercato secondario con conseguente impatto negativo sui prezzi.

2.25 Rischio connesso alla possibilità di modifiche del regime fiscale delle Obbligazioni

I valori lordi e netti relativi al rendimento delle Obbligazioni saranno contenuti nelle relative Condizioni Definitive e saranno calcolati sulla base del regime fiscale in vigore alla data di pubblicazione delle Condizioni Definitive. Non è possibile prevedere se tale regime fiscale potrà subire eventuali modifiche nella durata delle Obbligazioni né quindi può essere escluso che, in caso di modifiche, i valori netti indicati possano discostarsi, anche sensibilmente, da quelli che saranno effettivamente applicabili alle Obbligazioni alle varie date di pagamento.

Saranno a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le Obbligazioni o alle quali le Obbligazioni vengano comunque ad essere soggette, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dell'investitore.

RISCHI SPECIFICI RELATIVI ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE TASSO MINIMO E/O TASSO MASSIMO E ALLE OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON EVENTUALE TASSO MINIMO E/O TASSO MASSIMO PER LA PARTE VARIABILE

2.26 Rischio connesso alla natura strutturata delle obbligazioni

L'investitore deve tener presente che l'Obbligazione presenta al suo interno, oltre alla componente obbligazionaria, una componente derivativa.

Qualora sia previsto un Tasso Minimo la componente derivativa consta di una opzione di tipo *interest rate floor*, acquistata dall'investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore minimo delle cedole variabili pagate dal Prestito Obbligazionario. L'opzione di tipo *interest rate floor* è un'opzione su tassi di interesse negoziata al di fuori dei mercati regolamentati con la quale viene fissato un limite minimo al rendimento di un dato strumento finanziario.

Qualora sia previsto un Tasso Massimo, la componente derivativa consta di una opzione di tipo *interest rate cap*, venduta dall'investitore, in ragione della quale questi vede determinato a priori il valore massimo delle cedole variabili pagate dal Prestito Obbligazionario. L'opzione di tipo *interest rate cap* è un'opzione su tassi di interesse negoziata al di fuori dei mercati regolamentati con la quale viene fissato un limite massimo alla crescita del rendimento di un dato strumento finanziario.

La contestuale presenta di un'opzione di tipo *interest rate cap* e *interest rate floor* da luogo ad una opzione c.d. *interest rate collar*.

2.27 Rischio di indicizzazione

L'investitore deve tenere presente che il rendimento delle Obbligazioni dipende dall'andamento del Parametro di Indicizzazione, per cui, a un eventuale andamento decrescente del Parametro di Indicizzazione, corrisponde un rendimento decrescente.

È possibile che il Parametro di Indicizzazione raggiunga un livello pari a zero, in questo caso l'investitore non percepirebbe alcun interesse sull'investimento effettuato; tale rischio è mitigato qualora sia presente uno *spread* positivo. Si rinvia alle Condizioni Definitive del singolo prestito per le informazioni relative al Parametro di Indicizzazione utilizzato.

2.28 Rischio correlato alla presenza di un Fattore di Partecipazione Inferiore ad 1

La formula per il calcolo della/e cedola/e variabile/i delle Obbligazioni prevede che l'investitore nelle Obbligazioni partecipi all'andamento del Parametro di Indicizzazione in

ragione di un fattore moltiplicatore (il Fattore di Partecipazione) specificato nelle relative Condizioni Definitive. Tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad uno (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di una frazione del valore del Parametro di Indicizzazione. In tale circostanza l'investitore non potrà quindi beneficiare per intero dell'eventuale andamento positivo del Parametro di Indicizzazione, e tale differenza sarà tanto maggiore quanto minore (rispetto ad 1 ovvero, in percentuale, al 100%) sarà il Fattore di Partecipazione.

Il valore del Fattore di Partecipazione potrà essere diverso alle varie date previste per le Cedole Variabili.

2.29 **Rischio correlato alla presenza di uno *Spread* negativo**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e le Cedole Variabili delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto, eventualmente aumentato o diminuito di uno *Spread*.

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere diminuito dello *Spread* (c.d. *Spread* negativo), le Cedole Variabili saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un tasso inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione senza l'applicazione di alcuno *Spread* o con *Spread* positivo, e tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà lo *Spread*. In particolare, in dipendenza del valore assunto dal Parametro di Indicizzazione e dello *Spread*, il Tasso di Interesse Variabile potrebbe anche risultare pari a zero, laddove il valore assunto dal Parametro di Indicizzazione sia pari o inferiore allo *Spread* da sottrarre. Il Tasso di Interesse Variabile non potrà comunque essere inferiore a zero.

La presenza di uno *Spread* negativo deve essere valutata tenuto conto dell'assenza di *rating* delle obbligazioni.

Il valore dello *Spread* potrà essere diverso alle varie date previste per le Cedole Variabili.

2.30 **Rischio legato al disallineamento del Parametro di Indicizzazione rispetto alla frequenza cedolare e alla circostanza che il Parametro di Indicizzazione possa essere diverso alle varie scadenze cedolari**

Le Condizioni Definitive delle singole emissioni individueranno il Parametro di Indicizzazione e la periodicità della/e Cedola/e Variabile/i (per es. mensili, trimestrali, semestrali, annuali o biennali). Nell'ipotesi in cui la periodicità della/e Cedola/e Variabile/i non corrispondesse alla durata del Parametro di Indicizzazione (ad esempio Cedola/e Variabile/i a cadenza annuale legata/e all'*Euribor* a sei mesi), gli investitori potrebbero essere esposti ad un rischio di rendimento legato a tale disallineamento.

Il Parametro di Indicizzazione potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili.

2.31 Rischio connesso all'assenza di informazioni

Salvo eventuali obblighi di legge, l'Emittente non fornirà, successivamente all'emissione delle Obbligazioni, alcuna informazione relativamente alle stesse e all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto.

Le limitate informazioni successive all'emissione potrebbero incidere significativamente sulla possibilità per l'investitore di individuare agevolmente il valore di mercato delle Obbligazioni ovvero sulla loro liquidità.

2.32 Rischio di eventi di turbativa

In caso di mancata pubblicazione del Parametro di Indicizzazione a una data di rilevazione (la "**Data di Rilevazione**"), l'Agente di Calcolo fisserà un valore sostitutivo per il Parametro di Indicizzazione, secondo le modalità indicate al Capitolo 4.7 (*Tasso di interesse, disposizioni relative agli interessi da pagare e date di godimento*) della Nota Informativa; ciò potrebbe influire negativamente sul rendimento del titolo.

2.33 Rischio correlato alla presenza di un massimo delle Cedole Variabili

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo per una o più Cedole Variabili, le Cedole Variabili in relazione alle quali sia stato indicato tale Tasso Massimo non potranno in nessun caso essere superiori a tale Tasso Massimo, anche in ipotesi di andamento particolarmente positivo del Parametro di Indicizzazione e quindi il valore della/e Cedola/e Variabile/i delle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, ovvero il rendimento delle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, non potrà in nessun caso essere superiore al tetto massimo prefissato, che sarà indicato nelle Condizioni Definitive. Conseguentemente, laddove sia previsto un Tasso Massimo in relazione alle Cedole Variabili, il cui valore risulti inferiore a quello del Parametro di Indicizzazione (maggiorato o diminuito dello *Spread*), l'investitore delle Obbligazioni non beneficerebbe per intero dell'andamento positivo del Parametro di Indicizzazione, ed eventuali andamenti positivi del Parametro di Indicizzazione (maggiorato o diminuito dello *Spread*) oltre il Tasso Massimo sarebbero comunque ininfluenti ai fini della determinazione della relativa Cedola Variabile. Pertanto la presenza di un Tasso Massimo potrebbe incidere negativamente sul rendimento delle Obbligazioni.

2.34 Rischio connesso all'eventualità che il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Cedole Variabili sia un tasso risultante dal livello di partecipazione al valore o alla performance di un Sottostante o di un Paniere Sottostante

L'investitore deve tenere presente che il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Cedole Variabili, a seconda di quanto specificato nelle Condizioni Definitive, potranno essere non solo un tasso di interesse fisso, ma anche un tasso variabile, ovvero un tasso risultante dal livello di partecipazione al valore o alla *performance* di un Sottostante o di un Paniere Sottostante.

- *Rischio connesso alla circostanza che il Tasso Minimo possa assumere un valore pari a zero*

Qualora il Tasso Minimo sia costituito da un tasso variabile, ovvero da un tasso risultante dal livello di partecipazione al valore o alla *performance* di un Sottostante o di un Paniere Sottostante, il Tasso Minimo potrà assumere un valore pari a zero e di conseguenza, nel caso in cui anche il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il

Fattore di Partecipazione e sommato all'eventuale *Spread*) sia pari o inferiore a zero, l'importo della relativa Cedola Variabile sarà pari a zero.

- *Rischio connesso alla circostanza che il Tasso Massimo possa assumere un valore pari a zero*

Qualora il Tasso Massimo sia costituito da un tasso variabile, ovvero da un tasso risultante dal livello di partecipazione al valore o alla *performance* di un Sottostante o di un Paniere Sottostante, l'eventuale andamento negativo di tali tassi determinerà un andamento negativo del Tasso Massimo con conseguente incidenza sul valore delle Cedole Variabili. Inoltre, qualora il Tasso Massimo assuma un valore pari o inferiore a zero, l'importo della relativa Cedola Variabile sarà pari a zero.

2.35 **Rischio collegato al possibile meccanismo di "rolling" di contratti futures su merci e/o indici di merci**

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo per una o più Cedole Variabili e nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un contratto future su merci o indici di merci con scadenze più brevi rispetto a quella delle Obbligazioni stesse, l'investitore deve tenere presente che potrebbe essere necessario rinnovare una o più volte la scadenza dell'attività sottostante durante la vita delle Obbligazioni (cosiddetto meccanismo di *roll-over*). Conseguentemente, il valore del Sottostante potrebbe subire una riduzione in seguito a tale meccanismo di *roll-over*.

Bisogna altresì tenere presente che tali sostituzioni comportano di volta in volta un costo per l'investitore (cosiddetto *transaction charge*) che esprime il costo di transazione sostenuto dall'Emittente al momento della sostituzione di ciascun contratto *future*.

I costi di sostituzione dei contratti *futures* non possono essere determinati a priori in quanto i loro importi variano in funzione del numero di sostituzioni effettuate. Tale circostanza potrà influire sulla determinazione del Tasso Massimo e/o Tasso Minimo e può di conseguenza tradursi in un minor rendimento per l'investitore.

2.36 **Rischio relativo al sottostante riferito ai contratti futures su merci**

Laddove nelle relative Condizioni Definitive sia specificato un Tasso Massimo e/o un Tasso Minimo per una o più Cedole Variabili e nel caso in cui il Sottostante sia rappresentato da un contratto future su merci, l'investitore deve considerare che i *futures* su merci potranno avere un'evoluzione anche significativamente diversa da quelle dei mercati a pronti delle merci.

Infatti, l'evoluzione del prezzo di un *future* su merci è fortemente legato al livello di produzione corrente e futuro del prodotto sottostante oppure al livello delle riserve naturali stimate in particolare nel caso dei prodotti sull'energia.

Inoltre, il prezzo *future* non può essere considerato puramente e semplicemente come la previsione di un prezzo di mercato in quanto esso include anche i *carrying cost* (quali, ad esempio, i costi di magazzinaggio, l'assicurazione della merce, etc.) i quali intervengono anch'essi a formare il prezzo *future*.

2.37 Rischio legato alla circostanza che i Parametri di Indicizzazione, i Sottostanti ovvero i panieri di Sottostanti utilizzati per il calcolo del Tasso Massimo e/o del Tasso Minimo possano essere diversi alle varie scadenze cedolari

Il Sottostante, i Parametri di Indicizzazione ovvero i Sottostanti cui potrà essere correlato il Tasso Massimo e/o il Tasso Minimo delle Cedole Variabili potranno essere sia i medesimi per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identici per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive. Tale accentuata variabilità potrebbe avere ripercussioni sfavorevoli sul rendimento delle Obbligazioni.

2.38 Rischio legato alla possibilità che il Parametro di Indicizzazione coincida con il Sottostante utilizzato per la determinazione del Tasso Minimo

Nel caso in cui il Parametro di Indicizzazione per la determinazione della/e Cedola/e Variabile/i sia il medesimo del Sottostante previsto per la determinazione del Tasso Minimo, l'eventuale diminuzione del valore del Parametro di Indicizzazione avrebbe l'effetto di ridurre anche il Tasso Minimo.

2.39 Rischio connesso alla circostanza che il Sottostante ovvero il Paniere Sottostante utilizzati per la determinazione del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo siano diversi dal Parametro di Indicizzazione ai fini delle Cedole Variabili

Qualora il Sottostante ovvero il Paniere Sottostante utilizzati per la determinazione del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo siano diversi dal Parametro di Indicizzazione, il rendimento delle Obbligazioni dipenderà oltre che dal rialzo del Parametro di Indicizzazione, anche dal rialzo del valore del Sottostante ovvero del Paniere Sottostante cui sono indicizzati il Tasso Minimo e/o il Tasso Massimo.

2.40 Rischio connesso alla coincidenza delle date di osservazione con le date di stacco di dividendi azionari

Nel caso in cui il Sottostante cui è indicizzato il Tasso Minimo e/o il Tasso Massimo delle Cedole Variabili sia rappresentato da un titolo azionario, ovvero da un indice azionario, vi è un rischio legato alla circostanza che le date di osservazione finali possono essere fissate in corrispondenza delle date di pagamento dei dividendi relativi al titolo azionario sottostante ovvero ad uno o più dei titoli che compongono l'indice azionario sottostante.

In tale situazione, poiché in corrispondenza del pagamento di dividendi generalmente si assiste - a parità delle altre condizioni - ad una diminuzione del valore di mercato dei titoli azionari, il valore osservato del Sottostante (e dunque la risultante *performance*) potrà risultare negativamente influenzata, dando luogo a minori rendimenti delle Obbligazioni.

3. INFORMAZIONI ESSENZIALI

3.1 Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta

Sia Banca IMI S.p.A. che l'eventuale Responsabile del Collocamento e gli eventuali soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni, come indicati per ciascun Prestito nelle relative Condizioni Definitive, potrebbero versare in situazioni di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in ragione degli interessi di cui sia Banca IMI S.p.A. che il Responsabile del Collocamento e i Collocatori potrebbero risultare portatori in connessione con l'emissione e l'eventuale collocamento del singolo Prestito.

L'Emittente potrebbe operare quale Responsabile del Collocamento delle Obbligazioni e la coincidenza fra Emittente e Responsabile del Collocamento potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto l'Emittente delle Obbligazioni risulterebbe anche il soggetto al vertice delle attività di collocamento delle Obbligazioni medesime.

L'Emittente potrebbe operare quale Collocatore delle Obbligazioni e la coincidenza fra Emittente e Collocatore potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori, in quanto l'Emittente delle Obbligazioni risulterebbe anche il soggetto, o uno dei soggetti, incaricati delle attività di collocamento delle Obbligazioni medesime.

Inoltre, con riferimento alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, Banca IMI ovvero altre società del gruppo bancario di appartenenza dell'Emittente (ivi inclusi i soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni) potrebbero intrattenere nel corso della loro attività rapporti d'affari ovvero partecipativi con gli emittenti le attività finanziarie sottostanti le Obbligazioni. L'esistenza di tali rapporti potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori in quanto suscettibili di incidere sul valore dei Sottostanti utilizzati per determinare il Tasso Minimo e/o il Tasso Massimo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni.

L'Emittente potrebbe operare quale soggetto che sostiene la liquidità delle Obbligazioni sul mercato secondario (i.e. *specialist, liquidity provider, market maker, price maker*) e tale coincidenza potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

L'Emittente si riserva il diritto di richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su sistemi di internalizzazione sistematica anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo. Tale situazione potrebbe determinare un conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Nel caso in cui l'Emittente si avvalga della facoltà di negoziare per conto proprio le Obbligazioni, si configurerebbe una situazione di conflitto di interessi tra Emittente che agisce come intermediario negoziatore e gli investitori/clienti.

Con riferimento alle emissioni di Obbligazioni a valere sul Programma, l'Emittente potrà inoltre stipulare contratti di copertura del rischio di interesse connesso all'emissione delle Obbligazioni. Laddove tali contratti di copertura siano stipulati con controparti del proprio gruppo bancario di appartenenza, l'appartenenza dell'Emittente e della controparte per la copertura del rischio al medesimo gruppo bancario potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

Banca IMI S.p.A. o un'altra società del medesimo gruppo bancario di appartenenza potrebbero operare in relazione ad uno o più Prestiti Obbligazionari quale Agente di Calcolo, cioè soggetto incaricato della determinazione delle Cedole e delle attività connesse. Ove l'Agente di Calcolo coincidesse con l'Emittente o con una società appartenente al medesimo gruppo bancario, tale coincidenza potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori.

In caso di offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni, laddove le Obbligazioni siano collocate da soggetti terzi diversi dall'Emittente, tali soggetti incaricati del collocamento potrebbero versare, rispetto al collocamento stesso, in una situazione di conflitto d'interessi nei confronti degli investitori, laddove, a fronte dell'attività di collocamento, essi percepiscano una commissione di collocamento (implicita nel Prezzo di Emissione) ovvero prestino, rispetto al collocamento, garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, dell'offerta delle Obbligazioni (la "**Singola Offerta**").

Le relative Condizioni Definitive conterranno l'indicazione delle eventuali commissioni di collocamento e/o garanzia riconosciute ai soggetti incaricati del collocamento e dell'eventuale prestazione da parte di uno o più soggetti incaricati del collocamento di una garanzia di buon esito, anche solo parziale, della Singola Offerta.

Qualora il Responsabile del Collocamento o i Collocatori siano società appartenenti al Gruppo dell'Emittente, si configurerebbe una situazione di conflitto di interessi tra il Responsabile del Collocamento, i Collocatori e i clienti/investitori in quanto le Obbligazioni oggetto dell'offerta sono emesse da una società appartenente al medesimo gruppo bancario.

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà a dare indicazione nelle relative Condizioni Definitive:

- (a) in merito alle ulteriori situazioni di conflitto di interessi nei confronti degli investitori del Responsabile del Collocamento e/o dei soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni oggetto delle relative Condizioni Definitive, quando derivanti da rapporti di gruppo o d'affari con l'Emittente;
- (b) in merito alle ulteriori situazioni di conflitto di interessi nei confronti degli investitori dell'Emittente.

3.2 **Ragioni dell'offerta e impiego dei proventi**

Le Obbligazioni saranno emesse nell'ambito dell'ordinaria attività di raccolta dell'Emittente.

I proventi derivanti dalla vendita delle Obbligazioni, al netto delle eventuali commissioni riconosciute dall'Emittente ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento, saranno utilizzati dall'Emittente nella propria attività statutaria nonché per la copertura degli obblighi nascenti dalle Obbligazioni ovvero per le diverse finalità specificate nelle relative Condizioni Definitive. Nel caso in cui le Obbligazioni siano emesse come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (con esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon*), i proventi saranno altresì utilizzati per sostenere progetti di investimento di medio e lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno o per sostenere progetti etici nel Mezzogiorno, secondo quanto previsto all'art. 2 commi 178-180, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 come successivamente modificata e integrata.

Ove sia prevista l'emissione e l'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni a valere sul Programma, l'Emittente provvederà a dare indicazione nelle relative Condizioni Definitive dell'importo dei relativi proventi netti e delle commissioni da riconoscersi dall'Emittente ai Collocatori e/o al Responsabile del Collocamento.

4. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE

4.1 Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari

Gli investitori potranno consultare sul sito *internet* dell'Emittente, www.bancaimi.com, i termini e condizioni relativi al Programma, in relazione ai Prestiti e alle relative Obbligazioni che l'Emittente emetterà, di volta in volta.

(i) **Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti al pubblico e/o ammessi alla negoziazione**

La presente Nota Informativa è relativa all'offerta e/o alla quotazione da parte di Banca IMI di Obbligazioni di tipo *Zero Coupon*, Tasso Fisso, *Step-up*, *Step-Down*, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale caratteristica *Dual Currency* e con - ad esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon* - eventuale facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente (*callable*) o dell'obbligazionista (*puttable*), esercitabili alle date indicate nelle Condizioni Definitive, ed eventuale ammortamento periodico.

Le Obbligazioni oggetto del presente Programma potranno anche essere emesse come "Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale" (con esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon*).

Le Obbligazioni oggetto del Programma, sono titoli di debito che prevedono il rimborso a scadenza di un valore non inferiore al 100% del loro valore nominale (il "**Valore Nominale**"), salvo quanto indicato nel Capitolo 4.6 (*Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio*) in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

Secondo quanto meglio specificato nel Capitolo 4.4 (*Valuta di emissione degli strumenti finanziari*) della presente Nota Informativa, le Obbligazioni potranno avere, o meno, la caratteristica *Dual Currency*.

Qualora non sia prevista la caratteristica *Dual Currency* le Obbligazioni, saranno emesse nella Valuta di Denominazione (indicata nelle Condizioni Definitive). Tale valuta potrà essere l'Euro ovvero una valuta diversa dall'Euro purchè liberamente trasferibile e convertibile contro Euro. In tal caso le Obbligazioni saranno sottoscritte, emesse, pagate e rimborsate nella Valuta di Denominazione. Per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte nella Valuta di Denominazione.

Qualora, invece, sia applicabile la caratteristica *Dual Currency*, le Obbligazioni saranno sottoscritte ed emesse nella Valuta di Denominazione *Dual Currency* (ossia una valuta diversa dall'Euro), in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro. Ai fini della sottoscrizione, l'investitore pagherà l'importo in Euro, così come convertito dalla Valuta di Denominazione *Dual Currency* (indicata nelle Condizioni Definitive) al tasso di cambio indicato dall'Emittente nelle Condizioni Definitive.

Le Obbligazioni *Dual Currency* saranno rimborsate in Euro, al tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, al tasso di cambio calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive e (B) il diverso tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. *cross rate*) oppure, al minore (e quindi il migliore) tra (i) il tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive e (ii) il tasso di cambio prestabilito dall'Emittente e indicato nelle Condizioni Definitive. Le Condizioni Definitive indicheranno altresì, in caso di offerta al pubblico, anche il tasso di cambio applicabile ai fini del Prezzo di Sottoscrizione.

Inoltre, sempre in caso di caratteristica *Dual Currency*, per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte in Euro, al tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, al tasso di cambio calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive e (B) il diverso tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. *cross rate*). In particolare le Condizioni Definitive indicheranno la data di rilevazione e la fonte utilizzata per il tasso di cambio applicato ai fini del rimborso del capitale alla scadenza e della corresponsione degli interessi.

Le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma, come precisato nelle Condizioni Definitive, potranno essere:

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni *Zero Coupon* sono obbligazioni senza cedola, emesse sotto la pari.

Le Obbligazioni potrebbero essere rimborsate ad una percentuale del loro Valore Nominale superiore al 100%. Si avverte pertanto che quand'anche ciò avvenisse, l'investitore deve porre attenzione sull'effettiva quantificazione del rendimento a scadenza che è rappresentato dalla differenza tra l'importo di rimborso a scadenza (almeno pari al 100% del Valore Nominale) e il Prezzo di Emissione.

Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse annuo lordo fisso predeterminato nella misura indicata nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso annuo lordo è predeterminato, uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni.

Obbligazioni Step-Up, ,

Le Obbligazioni *Step-Up* permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse annuo lordo fisso predeterminato crescente nella misura indicata nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni Step-Down

Le Obbligazioni *Step-Down* permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse annuo lordo fisso predeterminato decrescente, nella misura indicata nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Fisso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Misto permettono all'investitore di percepire un tasso d'interesse annuo lordo fisso predeterminato, nella misura indicata nelle Condizioni

Definitive. Il tasso d'interesse è prima decrescente e poi crescente ovvero viceversa, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo sono fruttifere di interessi ad un tasso variabile legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine), eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread*, che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

Le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo danno diritto:

- (a) per una parte della durata delle Obbligazioni, al pagamento di una o più Cedole Fisse a un tasso di interesse annuo lordo fisso predeterminato (costante, crescente ovvero decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive; e
- (b) per la restante parte della durata, al pagamento di una o più Cedole Variabili il cui ammontare è determinato in base alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione prescelto (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine), eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread* come indicato nelle relative Condizioni Definitive.

Inoltre, le Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto, a seconda della specifica configurazione cedolare indicata nelle Condizioni Definitive, possono prevedere un Tasso Minimo e/o un Tasso Massimo, espresso su base annua, per una o più delle Cedole Variabili, che potrebbe essere non solo un tasso di interesse fisso, ma anche un tasso d'interesse variabile (scelto tra quelli previsti per le Cedole Variabili), ovvero un tasso risultante dal livello di partecipazione (sia pari che inferiore che superiore a 100%) al valore o alla *performance* di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (che verrà indicato nelle Condizioni Definitive).

- (ii) *Codice ISIN (International Security Identification Number) o altri analoghi codici di identificazione degli strumenti finanziari*

Per ciascun Prestito l'Emittente provvederà a indicare nelle relative Condizioni Definitive il codice ISIN (*International Security Identification Number*) delle relative Obbligazioni.

4.2 Legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati

Le Obbligazioni sono regolate esclusivamente dalla legge italiana.

Per qualsiasi controversia connessa con le Obbligazioni fra l'Emittente e un obbligazionista, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, ove

l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (c.d. "*Codice del Consumo*"), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

4.3 **Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri**

(i) **Forma degli strumenti finanziari**

Le Obbligazioni offerte nell'ambito del presente Programma sono titoli al portatore in forma dematerializzata.

(ii) **Denominazione e indirizzo della soggetto incaricato della tenuta dei registri**

I prestiti verranno accentrati presso la Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e del provvedimento congiunto CONSOB e Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 (come successivamente modificati e integrati). Conseguentemente, sino a quando le Obbligazioni saranno gestite in regime di dematerializzazione presso Monte Titoli il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli.

I titolari delle Obbligazioni non potranno chiedere la consegna materiale di titoli rappresentativi delle Obbligazioni.

È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all'art. 83- quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e all'art. 31, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modifiche e integrazioni.

4.4 **Valuta di Emissione degli strumenti finanziari**

Qualora non si applichi la caratteristica *Dual Currency*, le Obbligazioni saranno emesse e denominate in Euro ovvero nella valuta diversa dall'Euro specificata nelle relative Condizioni Definitive, purché si tratti di valuta liberamente trasferibile e convertibile contro Euro (la "**Valuta di Denominazione**").

Si specifica che, qualora non sia applicabile la caratteristica *Dual Currency*, le Obbligazioni saranno rimborsate nella Valuta di Denominazione. Per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte nella Valuta di Denominazione.

Diversamente, in caso di caratteristica *Dual Currency*, la valuta di denominazione sarà una valuta, diversa dall'Euro, in relazione alla quale è pubblicato dalla BCE un tasso di cambio ufficiale contro Euro ("**Valuta di Denominazione Dual Currency**"). Le Condizioni Definitive indicheranno altresì, in caso di offerta al pubblico, anche il tasso di cambio applicabile ai fini del Prezzo di Sottoscrizione.

Si specifica che, qualora sia applicabile la caratteristica *Dual Currency*, le Obbligazioni saranno rimborsate in Euro, al tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, al tasso di cambio calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive e (B) il diverso tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. *cross rate*) oppure, al minore (e quindi il migliore) tra (i) il tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive e (ii) il tasso di cambio prestabilito dall'Emittente e indicato nelle Condizioni Definitive.

Inoltre, sempre in caso di caratteristica *Dual Currency*, per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte in Euro, al tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, al tasso di cambio calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive e (B) il diverso tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. *cross rate*). In particolare, le Condizioni Definitive prevedranno le modalità di determinazione del tasso di cambio nel caso in cui non sia possibile rilevare lo stesso alla data indicata.

4.5 **Ranking delle Obbligazioni**

Le Obbligazioni rappresentano un indebitamento non subordinato e non garantito dell'Emittente, quindi gli obblighi nascenti dalle Obbligazioni a carico dell'Emittente non sono subordinati ad altre passività dello stesso, fatta eccezione per quelle dotate di privilegio. Ne segue che il credito dei possessori delle Obbligazioni verso l'Emittente verrà soddisfatto *pari passu* con gli altri crediti chirografari (cioè non garantiti e non privilegiati) dell'Emittente stesso fatto salvo quanto indicato nel Capitolo 4.6 (*Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio*) in merito all'utilizzo del *bail-in* e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi.

4.6 **Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio**

Le obbligazioni incorporano i diritti previsti dalla normativa vigente per i titoli della stessa categoria e segnatamente il diritto al rimborso del capitale alla scadenza del prestito e il diritto a percepire le cedole (*Zero Coupon* escluse), salvo quanto previsto dalla direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, come di seguito rappresentato.

In particolare la Direttiva 2014/59/UE (c.d. *Banking Resolution and Recovery Directive* di seguito la "**Direttiva**") individua i poteri e gli strumenti che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (c.d. "*resolution Authorities*" di seguito le "**Autorità**") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

Tra gli strumenti di risoluzione che potranno essere utilizzati dalle Autorità è previsto il summenzionato strumento del "*bail-in*" ossia il potere di svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché di conversione in titoli di capitale delle obbligazioni anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre le Autorità avranno il potere di cancellare le obbligazioni e modificare la scadenza delle obbligazioni, l'importo degli interessi pagabili o la data a partire dalla quale tali interessi divengono pagabili, anche sospendendo il pagamento per un periodo transitorio (art 63, comma 1 j), della Direttiva).

Nell'applicazione dello strumento del "*bail in*", le Autorità dovranno tenere conto della seguente gerarchia, secondo l'ordine di priorità dei crediti previsto dalla procedura ordinaria di insolvenza:

- 1) innanzitutto dovranno essere svalutati gli strumenti rappresentativi del capitale primario di classe 1 (c.d. *Common equity Tier 1*);
- 2) se tali strumenti non risultassero sufficienti, le Autorità potranno svalutare e/o convertire gli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (c.d. *Additional Tier 1 Instruments*) in strumenti del capitale primario di classe 1, nonchè potranno svalutare e/o convertire, a seguire, gli strumenti di capitale di classe 2 (c.d. *Tier 2 Instruments*) e gli eventuali debiti subordinati in strumenti del capitale primario di classe 1;
- 3) se la svalutazione risultasse ancora inferiore agli importi stimati dalle Autorità le medesime potranno svalutare il valore nominale o l'importo da pagare non corrisposto anche delle obbligazioni non subordinate e non garantite (o la parte di valore/importo eccedente il limite della garanzia) o convertirle in capitale.

Lo strumento sopra descritto del "*bail-in*" potrà essere applicato sia individualmente che in combinazione con gli altri strumenti di risoluzione

previsti dalla Direttiva quali:

- (i) vendita dell'attività di impresa senza il preventivo consenso degli azionisti;
- (ii) cessione ad un ente-ponte delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione;
- (iii) separazione delle attività, vale a dire cessione delle attività, diritti o passività della banca soggetta a risoluzione, a favore di una o più società veicolo.

Fatto salvo quanto sopra, in circostanze eccezionali, quando è applicato lo strumento del *bail-in*, l'Autorità potrà escludere, integralmente o parzialmente, talune passività dall'applicazione dei poteri di svalutazione o di conversione (art. 44, comma 3, della Direttiva), in particolare allorché:

- a) non è possibile sottoporre a *bail-in* tale passività entro un tempo ragionevole;
- b) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per conseguire la continuità delle funzioni essenziali e delle linee di *business* principali;
- c) l'esclusione è strettamente necessaria e proporzionata per evitare di provocare un ampio contagio;
- d) l'applicazione dello strumento del *bail-in* a tali passività determinerebbe una distruzione di valore tale che le perdite sostenute da altri creditori sarebbero più elevate che nel caso in cui tali passività fossero escluse dal *bail-in*.

Gli strumenti di risoluzione sopra descritti potranno comportare, pertanto, una novazione soggettiva del rapporto giuridico tra Emittente e Obbligazionista (con sostituzione dell'originario debitore, ossia la Banca emittente, con un nuovo soggetto giuridico) senza necessità di un previo consenso di quest'ultimo ed il trasferimento delle attività e passività dell'originario debitore.

Quanto fin qui illustrato potrà risultare mitigato per effetto dell'istituzione del cd. Fondo unico di risoluzione bancaria (il "**Fondo**") - di cui al Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico. In particolare, qualora l'Autorità decida di escludere alcune categorie di creditori dal *bail-in* potrà chiedere, nel rispetto di specifiche condizioni ed

entro determinati limiti, che il Fondo intervenga a fornire un contributo all'ente soggetto a risoluzione.

La Direttiva è entrata in vigore il 1 gennaio 2015 fatta eccezione per le disposizioni relative allo strumento del "*bail-in*" per le quali è stata prevista la possibilità per lo Stato Membro di posticipare il termine di decorrenza, al più tardi, al 1 gennaio 2016 anche se le relative disposizioni potranno essere applicate agli strumenti finanziari già in circolazione ancorchè emessi prima dei suddetti termini. Si segnala inoltre che è tuttora in corso il processo di recepimento a livello nazionale della Direttiva.

Non sono previsti oneri, condizioni o gravami di qualsiasi natura che possano incidere sui diritti dei portatori delle Obbligazioni.

Non esistono ulteriori diritti connessi alle Obbligazioni, salvo quanto prima precisato. In particolare, non è prevista la conversione delle Obbligazioni in altri titoli.

4.7 **Tasso di interesse, disposizioni relative agli interessi da pagare e date di godimento**

(i) ***Tasso di interesse nominale***

Il tasso di interesse predeterminato fisso lordo annuo (il "**Tasso di Interesse Fisso**"), per ciascuna Cedola Fissa e il relativo Periodo di Interessi Fissi, sarà di volta in volta indicato nelle relative Condizioni Definitive.

(ii) ***Disposizioni relative agli interessi da pagare***

Si riportano qui di seguito le modalità di calcolo degli interessi suddivise per tipologia di Obbligazioni.

Qualora non sia prevista la caratteristica *Dual Currency*, per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno corrisposte nella Valuta di Denominazione.

Diversamente, qualora sia prevista la caratteristica *Dual Currency*, per le Obbligazioni per le quali è previsto il pagamento di cedole, le stesse saranno determinate previa conversione dell'importo, maturato nella Valuta di Denominazione *Dual Currency*, in Euro e saranno poi corrisposte in Euro, al tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, al tasso di cambio calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive e (B) il diverso tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. *cross rate*). In particolare le Condizioni Definitive indicheranno la data di rilevazione e la fonte utilizzata per il tasso di cambio applicato ai fini della corresponsione degli interessi.

Obbligazioni Zero Coupon

L'interesse maturato sulle Obbligazioni sarà rappresentato dalla differenza fra l'importo di rimborso a scadenza e il Prezzo di Emissione, entrambi come indicato nelle relative Condizioni Definitive. Tale differenza è finanziariamente assimilabile ad un tasso d'interesse fisso nominale annuo lordo pagabile in via posticipata e in un'unica soluzione alla Data di Scadenza delle Obbligazioni.

Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni a Tasso Fisso saranno fruttifere di interessi fissi lordi annui predeterminati al tasso indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è uguale e costante per l'intera durata delle Obbligazioni.

Obbligazioni Step-Up

Le Obbligazioni *Step-Up* saranno fruttifere di interessi fissi lordi annui predeterminati al tasso indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è crescente come indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni Step-Down

Le Obbligazioni *Step-Down* saranno fruttifere di interessi fissi lordi annui predeterminati al tasso indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è decrescente come indicato nelle Condizioni Definitive.

Obbligazioni a Tasso Fisso Misto

Le Obbligazioni a Tasso Fisso Misto saranno fruttifere di interessi fissi lordi annui predeterminati al tasso indicato per ciascun periodo di interesse nelle Condizioni Definitive. Tali interessi saranno pagabili in via posticipata, secondo la periodicità indicata nelle Condizioni Definitive, alle date di pagamento interessi indicate nelle Condizioni Definitive. Il tasso d'interesse fisso è prima crescente e poi decrescente ovvero viceversa come indicato nelle Condizioni Definitive.

Previsioni comuni alle Obbligazioni a Tasso Fisso, alle Obbligazioni Step-Up, alle Obbligazioni Step-Down e alle Obbligazioni a Tasso Fisso Misto

In relazione alle Obbligazioni a Tasso Fisso, *Step-Up*, *Step-Down* e Tasso Fisso Misto, le cedole saranno calcolate secondo la seguente formula:

$$\text{interessi fissi} = \text{Valore Nominale} * \text{tasso d'interesse fisso}$$

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale sarà pari, al lordo di ogni tassa o imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. Lo 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale (al netto degli importi già precedentemente corrisposti in linea capitale, in ipotesi di Obbligazioni con ammortamento periodico c.d. "alla francese"⁵) e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

⁵ Nell'ammortamento "alla francese" le rate sono costanti e gli interessi sono calcolati sul capitale residuo. Il piano di ammortamento si sviluppa con quote interessi decrescenti, in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce, e quote capitali crescenti, in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre minore.

La previsione di rimborso tramite ammortamento consente all'investitore di ottenere la restituzione del capitale iniziale e il pagamento dei relativi interessi attraverso pagamenti periodali alle date stabilite nel piano di ammortamento, e di tornare in possesso del capitale investito nel corso della vita delle Obbligazioni

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive;

"Periodo di Interessi Fissi" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi Fissi immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

Le Obbligazioni saranno fruttifere di interessi ad un tasso variabile (danno diritto al pagamento di cedole a tasso variabile) legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine) indicato nelle Condizioni Definitive ed eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread*, costituito da un tasso che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito indicata nelle Condizioni Definitive, potrà essere previsto un tasso massimo e/o un tasso minimo.

L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale sarà pari, al lordo di ogni tassa o imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. Lo 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale (al netto degli importi già precedentemente corrisposti in linea capitale, in ipotesi di Obbligazioni con ammortamento periodico) e (B) il Tasso di Interesse Variabile e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

In formula (la "**Formula di calcolo**")

*Tasso di Interesse Variabile = Min [Tasso Massimo; Max (Tasso Minimo; (FP * Parametro di Indicizzazione +/- Spread))]*

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere moltiplicato per un Fattore di Partecipazione inferiore ad 1, in assenza di Tasso Minimo, le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione.

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere diminuito dello *Spread* (c.d. *Spread* negativo), le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione, e tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà lo *Spread*, e sempre che non sia previsto un Tasso Minimo. In particolare, in dipendenza del valore assunto dal Parametro di Indicizzazione e dello *Spread*, il Tasso

di Interesse Variabile potrebbe anche risultare pari a zero, laddove il valore assunto dal Parametro di Indicizzazione sia pari o inferiore allo *Spread* da sottrarre. Il Tasso di Interesse Variabile non potrà comunque essere inferiore a zero.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi variabili indicata nelle Condizioni Definitive.

"Parametro di Indicizzazione" sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le Obbligazioni, come definito al successivo paragrafo (vi) (Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante) del presente Capitolo 4.7. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data ovvero alle date (le **"Date di Rilevazione"** e ciascuna una **"Data di Rilevazione"**) indicata(e) nelle Condizioni Definitive e quindi, per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il valore del Parametro di Indicizzazione sarà pari, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, (i) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili sia prevista una sola Data di Rilevazione, al valore quale rilevato a tale Data di Rilevazione ovvero, (ii) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili siano previste più Date di Rilevazione, alla media aritmetica dei valori rilevati in tali Date di Rilevazione.

"Periodo di Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi Variabili immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Spread" indica un tasso di interesse (che potrà essere maggiore, inferiore o uguale a 0), che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato per ciascun prestito nelle Condizioni Definitive.

"Tasso Massimo" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale, espresso su base annua, indicato come tasso d'interesse massimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Tale tasso percentuale, espresso su base annua, costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il massimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un tasso superiore al Tasso Massimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non superiore al Tasso Massimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse variabile a breve, medio o lungo termine (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine) eventualmente aumentato o diminuito dello *Spread* indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità di seguito indicate) di un Sottostante o di un Paniere Sottostante

(come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al paragrafo (vii)(b) (*Descrizione del Sottostante - Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo*) della presente Nota Informativa, ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all'apprezzamento (*performance* calcolata come un'opzione *call* europea)(determinato secondo le modalità indicate al seguente paragrafo "*modalità di calcolo della performance per il Tasso Massimo e per il Tasso Minimo*") di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al paragrafo (vii)(b) (*Descrizione del Sottostante - Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo*).

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Massimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Tasso Minimo" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale, espresso su base annua, indicato come tasso d'interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Tale tasso percentuale, espresso su base annua, costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il minimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un tasso inferiore al Tasso Minimo, le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non inferiore al Tasso Minimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse variabile a breve, medio o lungo termine (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine) eventualmente aumentato o diminuito dello *Spread* indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore (determinato secondo le modalità di seguito indicate) di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al paragrafo (vii)(b) (*Descrizione del Sottostante - Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo*) della presente Nota Informativa, ovvero (iv) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) all'apprezzamento (*performance* calcolata come un'opzione *call* europea) (determinato secondo le modalità indicate al seguente paragrafo "*modalità di calcolo della performance per il Tasso Massimo e per il Tasso Minimo*") di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al paragrafo (vii)(b) (*Descrizione del Sottostante - Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo*) della presente Nota Informativa, ovvero (v) un tasso nullo (cioè pari a zero). Ove il Tasso Minimo sia posto pari a zero, la Cedola Variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili potrà anche essere pari a zero. In nessun caso la Cedola Variabile potrà essere inferiore a zero.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Minimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"FP" o "Fattore di Partecipazione" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione al Parametro di Indicizzazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad uno (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base dell'intero valore del Parametro di Indicizzazione, laddove invece le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di una frazione del valore del Parametro di Indicizzazione, laddove infine le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore superiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di un multiplo del valore del Parametro di Indicizzazione.

In via esemplificativa, ove il fattore FP sia pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 100% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove il fattore FP sia posto inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%) e per esempio sia posto pari a 0,50 (ovvero, in percentuale, al 50%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 50% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove infine il fattore FP sia posto superiore a 1 (ovvero, in percentuale al 100%) e per esempio sia posto pari a 2 (ovvero, in percentuale, al 200%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 200% del valore del Parametro di Indicizzazione.

Per chiarezza, si specifica altresì che il fattore FP potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Modalità di calcolo della performance per il Tasso Massimo e per il Tasso Minimo

La performance è calcolata come segue.

A. Performance nel caso di Sottostante singolo

Laddove le Obbligazioni prevedano un Sottostante singolo, la performance del Sottostante sarà calcolata nel seguente modo:

$$Performance(i) = \left(\frac{Sottostante_{(i)}^{Finale} - Sottostante_{(i)}^{Iniziale}}{Sottostante_{(i)}^{Iniziale}} \right)$$

Laddove:

"**Sottostante_(i)^{Finale}**" sta ad indicare il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"**Sottostante_(i)^{Iniziale}**" sta ad indicare il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

"**Valore di Riferimento Finale**" sta ad indicare il valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Finale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive.

"**Valore di Riferimento Iniziale**" sta ad indicare il valore di tale Sottostante rilevato alla Data di Rilevazione Iniziale quale pubblicato dalla Fonte Informativa indicata nelle Condizioni Definitive.

"**Data di Rilevazione Finale**" sta ad indicare la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Finale di tale Sottostante.

"**Data di Rilevazione Iniziale**" sta ad indicare la data - specificata nelle Condizioni Definitive - in cui è rilevato il Valore di Riferimento Iniziale di tale Sottostante.

B. Performance nel caso di Paniere

Laddove le Obbligazioni prevedano un Paniere Sottostante, la *performance* del paniere sarà calcolata nel seguente modo:

$$Performance\ Paniere_{(i)} = \sum_{i=1}^n Performance\ Singola(i) * W_{(i)}$$

Laddove:

"**n**" sta ad indicare il numero di Sottostanti compresi nel Paniere Sottostante.

"**Performance Singola_(i)**" sta ad indicare, per ciascun Sottostante compreso nel Paniere Sottostante, l'apprezzamento puntuale di tale Sottostante calcolato secondo la formula di cui al precedente punto A.

"**W_(i)**" sta ad indicare, il peso percentuale del relativo Sottostante all'interno del Paniere. Tale peso percentuale sarà puntualmente attribuito, nelle Condizioni Definitive, per ciascun Sottostante compreso nel Paniere Sottostante.

Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni una o più Cedole Fisse e una o più Cedole Variabili, come di seguito specificato.

Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Fissa(e)

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Variabile(i), una o più Cedole Fisse a un tasso di interesse fisso lordo annuo predeterminato (costante, crescente ovvero decrescente) indicato nelle Condizioni Definitive e calcolate secondo la seguente formula:

$$interessi\ fissi = Valore\ Nominale * tasso\ d'interesse\ fisso.$$

L'importo di ciascuna Cedola Fissa per ogni Obbligazione di Valore Nominale sarà pari, al lordo di ogni tassa o imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. Lo 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale (al netto degli importi già precedentemente corrisposti in linea capitale, in ipotesi di Obbligazioni con ammortamento periodico) e (B) il Tasso di Interesse Fisso indicato per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi indicata per il relativo Periodo di Interessi Fissi nelle Condizioni Definitive, salvo che l'importo delle Cedole Fisse non sia già determinato nelle Condizioni Definitive.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"**Convenzione di Calcolo Interessi Fissi**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Fissi e (ii) 365, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi fissi indicata nelle Condizioni Definitive;

"**Periodo di Interessi Fissi**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Fissa, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Fissi relativa a tale Cedola Fissa. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Fissi, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"**Tasso di Interesse Fisso**" sta ad indicare, per ciascuna Cedola Fissa e il relativo Periodo di Interessi Fissi, il tasso d'interesse fisso lordo annuo indicato nelle Condizioni Definitive. Per chiarezza, si specifica che il tasso d'interesse potrà essere sia il medesimo per ciascun Periodo di Interessi Fissi e quindi identico per tutte le Cedole Fisse che variare in relazione alle diverse Cedole Fisse, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Modalità di calcolo della/e Cedola(e) Variabile(i)

L'Emittente corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in aggiunta alla(e) Cedola(e) Fissa(e), una o più Cedole Variabili.

Per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il relativo tasso di interesse variabile (il "**Tasso di Interesse Variabile**") sarà legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione indicato nelle Condizioni Definitive (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine) ed eventualmente aumentato o ridotto di uno *Spread*, costituito da un tasso che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive. Inoltre, a seconda della specifica configurazione del Prestito indicata nelle Condizioni Definitive, potrà essere previsto un tasso massimo e/o un tasso minimo.

L'importo di ciascuna Cedola Variabile per ogni Obbligazione di Valore Nominale sarà pari, al lordo di ogni tassa o imposta, al prodotto (arrotondato per eccesso o per difetto al centesimo di Euro più vicino. Lo 0,005 sarà arrotondato al centesimo superiore) fra (A) il Valore Nominale (al netto degli importi già precedentemente corrisposti in linea capitale, in ipotesi di Obbligazioni con ammortamento periodico) e (B) il Tasso di Interesse Variabile e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili indicata per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive.

In formula (la "**Formula di Calcolo**")

Tasso di Interesse Variabile = Min [Tasso Massimo; Max (Tasso Minimo; (FP * Parametro di Indicizzazione +/- Spread))]

Laddove il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere moltiplicato per un Fattore di Partecipazione inferiore ad 1, le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore (al netto dello *Spread*) al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione.

Laddove inoltre il valore del Parametro di Indicizzazione, quale rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive, debba essere diminuito dello *Spread* (c.d. *Spread* negativo), le Obbligazioni saranno conseguentemente fruttifere di interessi ad un Tasso di Interesse Variabile inferiore al valore assunto dal Parametro di Indicizzazione, e tale differenza rispetto al valore del Parametro di Indicizzazione sarà tanto più ampia quanto maggiore sarà lo *Spread*, e sempre che non sia previsto un Tasso Minimo. In

particolare, in dipendenza del valore assunto dal Parametro di Indicizzazione e dello *Spread*, il Tasso di Interesse Variabile potrebbe anche risultare pari a zero, laddove il valore assunto dal Parametro di Indicizzazione sia pari o inferiore allo *Spread* da sottrarre. Il Tasso di Interesse Variabile non potrà comunque essere inferiore a zero.

Ai fini di quanto precede, i seguenti termini hanno il significato di seguito descritto:

"Convenzione di Calcolo Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il rapporto fra (i) il numero di giorni di calendario compresi nel relativo Periodo di Interessi Variabili e (ii) 360, ovvero la diversa convenzione di calcolo degli interessi variabili indicata nelle Condizioni Definitive.

"Parametro di Indicizzazione" sta ad indicare il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive cui sono indicizzate le Obbligazioni, come definito al successivo paragrafo (vi) (*Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante*) del presente Capitolo 4.7. Tale tasso sarà rilevato per ciascun Periodo di Interessi Variabili alla data ovvero alle date (le **"Date di Rilevazione"** e ciascuna una **"Data di Rilevazione"**) indicata(e) nelle Condizioni Definitive e quindi, per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il valore del Parametro di Indicizzazione sarà pari, come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, (i) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili sia prevista una sola Data di Rilevazione, al valore quale rilevato a tale Data di Rilevazione ovvero, (ii) laddove con riferimento ad un Periodo di Interessi Variabili siano previste più Date di Rilevazione, alla media aritmetica dei valori rilevati in tali Date di Rilevazione.

"Periodo di Interessi Variabili" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il periodo intercorrente fra la Data di Pagamento Interessi immediatamente antecedente a tale data (ovvero, in assenza, la Data di Godimento) e la Data di Pagamento Interessi Variabili relativa a tale Cedola Variabile. Ai fini del computo dei giorni di calendario compresi in un Periodo di Interessi Variabili, la data iniziale sarà inclusa nel computo, mentre la data finale sarà esclusa.

"Spread" indica un tasso di interesse (che potrà essere maggiore, inferiore o uguale a 0), che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"Tasso Massimo" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale, espresso su base annua, indicato come tasso d'interesse massimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Tale tasso percentuale, espresso su base annua, costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il massimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione (aumentato o diminuito dello *Spread*) sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un Tasso d'Interesse Variabile superiore al Tasso Massimo, il Tasso d'Interesse Variabile sarà pari al Tasso Massimo e le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non superiore al Tasso Massimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse variabile legato al Parametro di Indicizzazione eventualmente aumentato o diminuito dello *Spread* indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore o all'apprezzamento (*performance* calcolata come un'opzione *call* europea, secondo quanto descritto sopra) di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come

indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al paragrafo (vii)(b) (Descrizione del Sottostante - Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo) della presente Nota Informativa.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Massimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"**Tasso Minimo**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il tasso percentuale, espresso su base annua, indicato come tasso d'interesse minimo per il relativo Periodo di Interessi Variabili nelle Condizioni Definitive. Tale tasso percentuale, espresso su base annua, costituisce per il relativo Periodo di Interessi Variabili il minimo tasso d'interesse cui le Obbligazioni potranno fruttare interessi, sicchè, anche nell'ipotesi in cui l'andamento del Parametro di Indicizzazione sia tale da determinare, ai sensi della Formula di Calcolo, un Tasso d'Interesse Variabile inferiore al Tasso Minimo, il Tasso d'Interesse Variabile sarà pari al Tasso Minimo e le Obbligazioni saranno comunque fruttifere d'interessi ad un tasso pari e non inferiore al Tasso Minimo.

Tale tasso d'interesse è, come specificato nelle Condizioni Definitive, (i) un tasso d'interesse fisso, ovvero (ii) un tasso d'interesse variabile legato al Parametro di Indicizzazione eventualmente aumentato o diminuito dello *Spread* indicato nelle Condizioni Definitive, ovvero (iii) un tasso risultante dal livello di partecipazione (che potrà essere pari, inferiore o superiore al 100%, come indicato nelle Condizioni Definitive) al valore o all'apprezzamento (*performance* calcolata come un'opzione *call* europea, secondo quanto descritto sopra) di un Sottostante o di un Paniere Sottostante (come indicato nelle Condizioni Definitive) scelto/i tra quelli specificati al paragrafo paragrafo (vii)(b) (Descrizione del Sottostante - Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo) della presente Nota Informativa, ovvero (iv) un tasso nullo (cioè pari a zero). Ove il Tasso Minimo sia posto pari a zero, la Cedola Variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili potrà anche essere pari a zero.

Per chiarezza, si specifica che il Tasso Minimo potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

"**FP**" o "**Fattore di Partecipazione**" sta ad indicare, con riferimento ad una Cedola Variabile, il fattore moltiplicatore utilizzato per il calcolo della partecipazione al Parametro di Indicizzazione, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che tale fattore potrà essere sia pari che inferiore che superiore ad uno (ovvero, in percentuale al 100%). Laddove le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base dell'intero valore del Parametro di Indicizzazione, laddove invece le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore inferiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), ai sensi della Formula di Calcolo la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di una frazione del valore del Parametro di Indicizzazione, laddove infine le Condizioni Definitive specifichino un fattore moltiplicatore superiore ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), la relativa Cedola Variabile sarà calcolata sulla base di un multiplo del valore del Parametro di Indicizzazione.

In via esemplificativa, ove il fattore FP sia pari ad 1 (ovvero, in percentuale, al 100%), l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 100% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove il fattore FP sia posto inferiore ad 1 (ovvero, in

percentuale, al 100%) e per esempio sia posto pari a 0,50 (ovvero, in percentuale, al 50%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 50% del valore del Parametro di Indicizzazione, ove infine il fattore FP sia posto superiore a 1 (ovvero, in percentuale al 100%) e per esempio sia posto pari a 2 (ovvero, in percentuale, al 200%) l'importo della relativa Cedola Variabile sarà calcolato in ragione del 200% del valore del Parametro di Indicizzazione.

Per chiarezza, si specifica altresì che il fattore FP potrà essere sia il medesimo per tutti i Periodi di Interessi Variabili che variare in relazione ai diversi Periodi di Interessi Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

(iii) ***Data di godimento degli interessi***

La data a partire dalla quale le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (la "**Data di Godimento**") verrà indicata, per ciascun Prestito, nelle Condizioni Definitive.

(iv) ***Date di scadenza degli interessi***

Ciascuna cedola, sia fissa (la "**Cedola Fissa**"), che variabile (la "**Cedola Variabile**", ognuna indistintamente una "**Cedola**") sarà corrisposta in via posticipata alla data di pagamento di tale Cedola quale indicata nelle Condizioni Definitive (la "**Data di Pagamento Interessi Fissi**" e la "**Data di Pagamento Interessi Variabili**", ognuna indistintamente una "**Data di Pagamento Interessi**"). La prima e/o l'ultima cedola delle Obbligazioni potranno avere una periodicità diversa come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive. Ove previsto nelle Condizioni Definitive, la Data di Scadenza delle Obbligazioni può coincidere con la (o, in ipotesi di pluralità di tali date, con una) Data di Pagamento Interessi.

Qualora la data per il pagamento di una Cedola dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive), la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Il pagamento delle Cedole avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli.

(v) ***Termine di prescrizione degli interessi e del capitale***

I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, a beneficio dell'Emittente, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui la relativa Cedola è divenuta pagabile.

PER I TITOLI A TASSO VARIABILE CON EVENTUALE TASSO MINIMO E/O TASSO MASSIMO ED A TASSO MISTO CON EVENTUALE TASSO MINIMO E/O TASSO MASSIMO, PER LA PARTE VARIABILE, SONO APPLICABILI I SEGUENTI ROMANINI DAL "VI" AL "XIII".

(vi) ***Dichiarazione indicante il tipo di Sottostante***

(a) **Sottostante della Cedola Variabile**

Le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo emesse nell'ambito del Programma, corrisponderanno ai portatori, per ciascuna Cedola Variabile, delle cedole periodiche posticipate il cui importo verrà calcolato

applicando al Valore Nominale il tasso d'interesse di breve, medio o lungo termine indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Parametro di Indicizzazione**").

Tale tasso potrà altresì, eventualmente, essere utilizzato come parametro di indicizzazione ai fini della determinazione del valore del Tasso Minimo e del Tasso Massimo.

Il Parametro di Indicizzazione potrà di volta in volta coincidere con uno dei seguenti tassi: il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine, relativo alla durata specificata nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che il Parametro di Indicizzazione potrà essere sia il medesimo per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identico per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

(b) Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo

Ai fini dell'individuazione del Tasso Minimo e/o Tasso Massimo, il Sottostante ovvero i Sottostanti (come di seguito descritti) la cui *performance* (calcolata come un'opzione *call* europea) è oggetto di osservazione ai sensi della Formula di Calcolo, sono indicati nelle Condizioni Definitive tra: Titoli Azionari, Indici Azionari, Titoli Obbligazionari, Mercati, Indici di Mercati, Fondi di Investimento, Tassi di Inflazione, Tassi di Interesse, Tassi Swap e Tassi di Cambio.

Il Sottostante ovvero i Sottostanti cui potrà essere correlato il Tasso Massimo e/o il Tasso Minimo potranno essere sia i medesimi per tutta la durata del relativo Prestito e quindi identici per tutte le Cedole Variabili che variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive.

Per chiarezza, si specifica che in caso di più Sottostanti (un "**Paniere Sottostante**"), tali Sottostanti compresi nel Paniere Sottostante, potranno essere tra di loro omogenei e appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (e cioè tutti Titoli Azionari, ovvero tutti Indici Azionari, etc.) ovvero tra di loro non omogenei e non appartenenti alla medesima categoria di attività finanziaria (quindi, ad esempio, un Paniere composto da Titoli Azionari e Indici Azionari), ciascun Sottostante avente all'interno del Paniere Sottostante il peso percentuale indicato nelle Condizioni Definitive.

(vii) **Descrizione del Sottostante**

(a) Sottostante della Cedola Variabile

Il/I Sottostante/i è/sono individuato/i fra le seguenti attività finanziarie:

- il rendimento semplice lordo del BOT relativo all'asta effettuata il mese solare, di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive, antecedente l'inizio del periodo di godimento di ciascuna cedola (il "**Rendimento dei BOT**"). Il Rendimento dei BOT emessi in asta è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.dt.tesoro.it oppure www.bancaditalia.it. Il Rendimento del BOT eventualmente scelto come parametro di indicizzazione

potrà essere il rendimento d'asta del BOT a tre, sei o dodici mesi, così come indicato nelle Condizioni Definitive;

- un tasso interbancario quale il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale così come di volta in volta specificato nelle Condizioni Definitive;
- la media mensile dei rendimenti di un campione di titoli pubblici a tasso fisso, attualmente costituito da tutti i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP) quotati sul Mercato telematico delle Obbligazioni di Borsa Italiana e aventi vita residua superiore a un anno, esclusi i BTP indicizzati all'inflazione dell'area euro (il "**Rendistato**"). Il valore del Rendistato è reperibile sui principali quotidiani finanziari, nonché sul sito www.bancaditalia.it;
- un tasso c.d. *swap* a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, o un tasso c.d. *swap* a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE, pubblicato e reperibile ove indicato nelle Condizioni Definitive (il "**Tasso Swap**");

(b) Sottostante del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo

Il/I Sottostante/i è/sono individuato/i fra le seguenti attività finanziarie:

- azioni negoziate in mercati regolamentati in Italia, ovvero in un altro Stato che presentino requisiti di elevata liquidità (i "**Titoli Azionari**");
- indici italiani o stranieri, caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione, relativi ad azioni e che non siano indici proprietari dell'Emittente (gli "**Indici Azionari**");
- titoli di debito quotati in Italia, sui mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., ovvero quotati sui mercati obbligazionari di altri paesi europei o extraeuropei (i "**Titoli Obbligazionari**");
- indici italiani o stranieri, caratterizzati da trasparenza dei metodi di calcolo e diffusione, relativi ad obbligazioni e che non siano indici proprietari dell'Emittente (gli "**Indici Obbligazionari**");
- merci per le quali esista un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate, nonché i contratti *futures* su merci per i quali esista un mercato di riferimento (le "**Merci**");
- indici di merci, ovvero indici, calcolati con un algoritmo definito, i cui componenti sono singole Merci a condizione che tali indici siano notori e caratterizzati da trasparenza nei metodi di calcolo e diffusione e che non siano indici proprietari dell'Emittente (gli "**Indici di Merci**");
- fondi, intesi come OICR italiani o esteri, commercializzabili in Italia, ammessi o meno alle quotazioni su mercati regolamentati (collettivamente i "**Fondi di Investimento**");
- tassi che misurino l'andamento dei prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva nei paesi delle Valute di Denominazione, tassi che misurino l'andamento dei

prezzi al consumo e/o la dinamica inflattiva negli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi di Inflazione**");

- tassi d'interesse ufficiali o generalmente utilizzati sul mercato dei capitali (quali il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale, annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il tasso *swap*) (collettivamente i "**Tassi d'interesse**");
- tassi c.d. *swap* a breve o medio-lungo termine dei paesi delle Valute di Denominazione, tassi c.d. *swap* a breve o medio-lungo termine degli Stati OCSE (collettivamente i "**Tassi Swap**");
- tassi di cambio fra valute di diversi Stati sempre che tali tassi di cambio siano rilevati con continuità dalle autorità o dagli organismi competenti e nel caso di "*currency pairs non deliverable*" (ossia valute convertibili, ma non trasferibili) sia disponibile un *fixing* pubblicato secondo documentazione ISDA (collettivamente i "**Tassi di Cambio**")⁶.

Le Condizioni Definitive prevederanno le modalità di determinazione del Valore di Riferimento Finale e del Valore di Riferimento Iniziale del Sottostante o del Paniere Sottostante ai fini della determinazione del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo, secondo le modalità indicate al presente Capitolo 4.7.

(viii) **Metodo utilizzato per mettere in relazione i due valori**

Per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il relativo tasso di interesse variabile (il "**Tasso di Interesse Variabile**") sarà legato all'andamento del Parametro di Indicizzazione (quale il Rendimento dei BOT con scadenza trimestrale, semestrale e annuale, il valore puntuale del tasso *Euribor* o *Libor* base 360 a uno, due, tre, sei oppure dodici mesi, o la media mensile del tasso *Euribor* o *Libor* mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale oppure annuale, il Rendistato, il Tasso *Swap* a breve, medio e lungo termine) indicato nelle Condizioni Definitive (e rilevato secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive) moltiplicato per il fattore di partecipazione indicato nelle Condizioni Definitive ed eventualmente maggiorato o diminuito dello *Spread* che potrà restare costante per tutta la durata del prestito, ovvero variare in relazione alle diverse Cedole Variabili, come indicato nelle Condizioni Definitive, fermo restando che il tasso d'interesse variabile così determinato non potrà essere superiore al Tasso Massimo (ove previsto) e non potrà essere inferiore al Tasso Minimo (ove previsto).

(ix) **Indicazione della fonte informativa da cui poter ottenere le informazioni sulla performance passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità**

L'Emittente specificherà nelle Condizioni Definitive quale fonte informativa verrà utilizzata per ottenere le informazioni sulla *performance* passata e futura del sottostante e sulla sua volatilità (la "**Fonte Informativa**").

(x) **Descrizione di eventuali fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante**

⁶ L'utilizzo di un *fixing* pubblicato secondo documentazione ISDA risponde all'esigenza di fornire agli investitori un tasso di cambio "di mercato" anche laddove le rilevazioni delle autorità/organismi competenti non lo fossero.

- (a) Parametro di Indicizzazione (disposizioni applicabili alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e alle Obbligazioni a Tasso Misto con Eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo)

Eventi di turbativa

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi si verificano eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore di tale Parametro di Indicizzazione – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un "**Evento di Turbativa**" relativamente al Parametro di Indicizzazione considerato), il valore del Parametro di Indicizzazione, per le finalità di determinazione delle Cedole Variabili, sarà determinato come indicato al paragrafo (xi) (*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul Sottostante*) e specificato nelle Condizioni Definitive.

Tali interventi saranno improntati alla buona fede e alla prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi in modo da evitare pregiudizio agli interessi degli Obbligazionisti.

Eventi di natura straordinaria

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Parametro di Indicizzazione utilizzato ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi, si verificano eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modificano la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del Parametro di Indicizzazione ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un "**Evento Straordinario**" relativamente al Parametro di Indicizzazione), l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del Parametro di Indicizzazione, aggiustamenti e/o alla Formula di Calcolo, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole Variabili secondo metodologie di generale accettazione e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un Parametro di Indicizzazione il verificarsi di un'operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, acquisizione, aumento di capitale, etc.) per il relativo emittente, la cessazione dell'ammissione a negoziazione di tale Parametro di Indicizzazione sul mercato di riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, la modifica delle modalità di calcolo o rilevazione del Parametro di Indicizzazione ovvero la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa.

Pubblicazioni erranee del Parametro di Indicizzazione

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad uno o più dei Parametri di Indicizzazione utilizzati ai fini della determinazione del Tasso Variabile cui le Cedole Variabili delle Obbligazioni sono fruttifere di interessi siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione valori errati che siano oggetto di

successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

- (b) Sottostante del Tasso Minimo / Tasso Massimo (disposizioni applicabili alle Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo)

Eventi di turbativa

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Sottostante o al Paniere Sottostante al cui apprezzamento siano indicizzati il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Obbligazioni, si verificano eventi perturbativi della regolare rilevazione del valore del Sottostante – come specificati nelle Condizioni Definitive - (ciascuno di tali eventi un "**Evento di Turbativa**" relativamente al Sottostante considerato), il valore del Sottostante, per le finalità di determinazione del Tasso Minimo e/o del Tasso Massimo delle Cedole Variabili, sarà determinato come indicato al paragrafo (xi) (*Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul Sottostante*) e specificato nelle Condizioni Definitive.

Tali interventi saranno improntati alla buona fede e alla prassi di mercato e saranno volti a neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi di tali eventi in modo da evitare pregiudizio agli interessi degli Obbligazionisti.

Eventi di natura straordinaria

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente al Sottostante o al Paniere Sottostante al cui apprezzamento siano indicizzati il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Obbligazioni, si verificano eventi di natura straordinaria – quali indicati nelle Condizioni Definitive - che, a giudizio dell'Agente di Calcolo, modificano la struttura o compromettano l'esistenza ovvero incidano sulla continuità di calcolo del valore del/i Sottostante/i ovvero abbiano comunque natura straordinaria (ciascuno di tali eventi un "**Evento Straordinario**" relativamente al Sottostante considerato), l'Agente di Calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, sostituzione del/i Sottostante/i, aggiustamenti e/o alla Formula di Calcolo, alle Date di Rilevazione o ad ogni altro elemento di calcolo utilizzato ai fini della Formula e della determinazione delle Cedole Variabili secondo metodologie di generale accettazione e al fine di neutralizzare il più possibile gli effetti distorsivi dell'evento straordinario e di mantenere per quanto possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, il tutto secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

A titolo meramente esemplificativo e senza alcuna limitazione di quanto potrà essere specificato nelle relative Condizioni Definitive, potrà costituire Evento Straordinario per un Sottostante il verificarsi di un'operazione di finanza straordinaria (fusione, scissione, acquisizione, aumento di capitale, etc.) per il relativo emittente, la cessazione dell'ammissione a negoziazione di tale Sottostante sul mercato di riferimento indicato nelle Condizioni Definitive, la modifica delle modalità di calcolo o rilevazione del Sottostante ovvero la cessazione o modifica della relativa Fonte Informativa.

Pubblicazioni erranee del Sottostante

Qualora nella durata delle Obbligazioni, relativamente ad un Sottostante o ad un Paniere Sottostante al cui apprezzamento siano indicizzati il Tasso Minimo ovvero il Tasso Massimo delle Obbligazioni, siano pubblicati dalle relative Fonti Informative ad una Data di Rilevazione valori errati che siano oggetto di successiva correzione, l'Agente di Calcolo farà riferimento, per il calcolo delle Cedole Variabili, alla rilevazione quale corretta, purché tale rilevazione corretta sia tempestivamente pubblicata secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive.

(xi) ***Regole di adeguamento applicabili in caso di fatti perturbativi del mercato o della liquidazione aventi un'incidenza sul sottostante***

Al verificarsi di fatti perturbativi della regolare rilevazione dei valori del Parametro di Indicizzazione (sia per la Cedola Variabile che per il Tasso Minimo e/o il Tasso Massimo), la rilevazione dei valori di tale Parametro di Indicizzazione avverrà da parte dell'Agente di Calcolo secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora in caso di Eventi di Turbativa il Parametro di Indicizzazione non fosse rilevabile nel giorno previsto, l'Agente di Calcolo utilizzerà – come indicato nelle relative Condizioni Definitive - a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- (1) la prima rilevazione utile immediatamente antecedente o successiva il giorno di rilevazione originariamente previsto agendo in buona fede secondo la migliore prassi di mercato (o altra data indicata nelle Condizioni Definitive) come indicato nelle Condizioni Definitive; ovvero
- (2) una metodologia di rilevazione determinata secondo la migliore prassi di mercato in riferimento al Parametro di Indicizzazione in questione.

(xii) ***Agente di Calcolo (disposizioni applicabili alle Obbligazioni a Tasso Variabile con Tasso Minimo e/o Tasso Massimo e alle Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo)***

Per ciascun Prestito, l'indicazione del soggetto che opererà quale Agente di Calcolo ai fini della determinazione delle Cedole Variabili e delle attività connesse (ivi ben incluso al ricorrere di Eventi di Turbativa) sarà contenuta nelle relative Condizioni Definitive. L'Agente di Calcolo potrà coincidere con l'Emittente.

Per ciascun Prestito, l'Emittente avrà facoltà di sostituire, al ricorrere di un ragionevole motivo, nel corso della durata del Prestito, l'Agente di Calcolo inizialmente indicato nelle relative Condizioni Definitive con un diverso Agente di Calcolo, previa comunicazione da parte dell'Emittente stesso agli obbligazionisti.

Per ciascun Prestito, il relativo Agente di Calcolo, nell'esecuzione delle attività a lui rimesse, procederà secondo propria ragionevole discrezione e in buona fede; le determinazioni e valutazioni dallo stesso operate s'intenderanno pienamente vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli obbligazionisti, salva l'ipotesi di manifesta iniquità o erroneità.

Per ciascun Prestito, l'Emittente, laddove l'Agente di Calcolo sia un soggetto diverso dall'Emittente, non assumerà alcuna responsabilità in ordine alle attività connesse al Prestito svolte dall'Agente di Calcolo e, in particolare, con riferimento alla correttezza e veridicità dei dati e delle informazioni fornite dall'Agente di Calcolo in relazione all'attività da questi svolta ai sensi del Prestito.

(xiii) ***Componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi***

Si riporta qui di seguito una descrizione della componente derivativa, suddivisa per tipologia di Obbligazioni. Le eventuali componenti derivate di seguito descritte sono implicitamente vendute/acquistate dal sottoscrittore all'Emittente/dall'Emittente attraverso la sottoscrizione delle Obbligazioni, in quanto implicite nelle Obbligazioni.

Obbligazioni Zero Coupon

Le Obbligazioni non contengono una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi.

Obbligazioni a Tasso Fisso

Le Obbligazioni non contengono una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi.

Obbligazioni Step-Up, Obbligazioni Step-Down, Obbligazioni a Tasso Fisso Misto

Le Obbligazioni non contengono una componente derivata per quanto riguarda il pagamento degli interessi.

Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo

Le Obbligazioni a Tasso Variabile e a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo possono contenere una componente derivativa per quanto riguarda il pagamento degli interessi, collegata alla eventuale presenza di un Tasso Massimo e/o di un Tasso Minimo.

In particolare:

- (1) al Tasso Massimo è collegata una componente derivativa rappresentata da un'opzione *call* venduta dal sottoscrittore sul Parametro di Indicizzazione e in virtù della quale l'investitore rinuncia ai flussi cedolari superiori al Tasso Massimo medesimo (e cioè nell'ipotesi in cui il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione e sommato all'eventuale *Spread*) sia superiore al Tasso Massimo). Laddove sia previsto un Tasso Massimo, l'investitore non beneficerà di un valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione e sommato all'eventuale *Spread*) superiore al suddetto Tasso Massimo, venendo, pertanto, meno l'effetto positivo della variazione del Parametro di Indicizzazione cui è legata la Cedola Variabile, implicando conseguentemente, una diminuzione del valore dell'Obbligazione. Inoltre, qualora il Tasso Massimo assuma un valore pari a zero, l'importo della relativa Cedola Variabile sarà pari a zero;
- (2) al Tasso Minimo è collegata una componente derivativa rappresentata da un'opzione *put* acquistata dal sottoscrittore sul Parametro di Indicizzazione in virtù della quale l'investitore acquista il diritto di ricevere flussi cedolari pari al Tasso Minimo anche in presenza di un valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione e sommato all'eventuale *Spread*) inferiore a quello del Tasso Minimo medesimo. Laddove sia previsto un Tasso Minimo, l'investitore non ne risentirà nel caso in cui il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il Fattore di Partecipazione e sommato all'eventuale *Spread*) sia inferiore a quello del Tasso Minimo. Occorre comunque considerare che laddove il Tasso Minimo assuma un valore pari a zero, nel caso in cui anche il valore del Parametro di Indicizzazione (come moltiplicato per il

Fattore di Partecipazione e sommato all'eventuale *Spread*) sia pari o inferiore a zero, l'importo della relativa Cedola Variabile sarà pari a zero.

4.8 **Data di scadenza e modalità di ammortamento del Prestito, comprese le procedure di rimborso**

(i) **Data di Scadenza**

Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data indicata nelle relative Condizioni Definitive (la "**Data di Scadenza**").

(ii) **Modalità di ammortamento del Prestito e procedure di rimborso**

Fatto salvo quanto indicato nel Capitolo 4.6 (Descrizione dei diritti, compresa qualsiasi loro limitazione, connessi agli strumenti finanziari e procedura per il loro esercizio) in merito all'utilizzo del "*bail-in*" e degli altri strumenti di risoluzione previsti dalla Direttiva europea in tema di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, per ciascun Prestito, le Obbligazioni (salvo previamente riacquistate e annullate dall'Emittente ovvero anticipatamente rimborsate) saranno rimborsate dall'Emittente in un'unica soluzione alla relativa Data di Scadenza (sempre nel caso di Obbligazioni *Zero Coupon*) ovvero tramite un ammortamento periodico, come indicato nelle relative Condizioni Definitive. L'importo pagabile a titolo di rimborso sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive e non potrà comunque essere inferiore al 100% del Valore Nominale, (ma potrà essere pari o superiore al 100% del Valore Nominale come indicato nelle Condizioni Definitive) (al lordo di ogni tassa o imposta applicabile), senza deduzione per spese. Si rinvia al successivo paragrafo 4.14 (*Regime fiscale*) per una sintesi del regime fiscale applicabile.

Le Obbligazioni – qualora emesse nella Valuta di Denominazione *Dual Currency* - saranno rimborsate in Euro al tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive ovvero, qualora previsto nelle relative Condizioni Definitive, al tasso di cambio calcolato dall'Agente di Calcolo come prodotto di (A) il tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive e (B) il diverso tasso di cambio *spot* indicato nelle Condizioni Definitive (c.d. *cross rate*) oppure, al minore (e quindi il migliore) tra (i) il tasso di cambio rilevato alla data indicata nelle Condizioni Definitive e (ii) il tasso di cambio stabilito dall'Emittente nelle Condizioni Definitive. In particolare le Condizioni Definitive indicheranno la data di rilevazione e la fonte utilizzata per il tasso di cambio applicato ai fini della conversione del capitale investito nel valore nominale delle Obbligazioni.

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo all'Emittente, nonché l'eventuale Importo di Rimborso. Tale facoltà non è prevista nel caso di Obbligazioni *Zero Coupon*.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile ai portatori delle Obbligazioni, contenente l'indicazione della data prevista per il rimborso, effettuato nei termini indicati nelle Condizioni Definitive e comunque non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, potrà rimborsare le Obbligazioni, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, ad una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso connesse all'esercizio dell'opzione *call* nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Opzionale (Call)**" e ciascuna una "**Data di Rimborso Opzionale (Call)**"), mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore al 100% (considerando, in ipotesi di rimborso tramite ammortamento periodico, i rimborsi in linea capitale già effettuati precedentemente alla Data di Rimborso

Anticipato) (al lordo di ogni tassa o imposta applicabile) del loro Valore Nominale (ma potrà essere pari o superiore al 100% del Valore Nominale, come indicato nelle Condizioni Definitive), senza deduzione per spese.

Si precisa che, nell'ambito di ciascuna singola emissione, laddove sia prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'Emittente non verrà prevista la facoltà di rimborso anticipato a favore dell'investitore e viceversa. Tali facoltà non sono previste nel caso di Obbligazioni *Zero Coupon*.

Per ciascun Prestito, l'Emittente provvederà altresì ad indicare nelle relative Condizioni Definitive la presenza o meno di una facoltà di rimborso anticipato in capo agli obbligazionisti. Tale facoltà non è prevista nel caso di Obbligazioni *Zero Coupon*.

Qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione degli obbligazionisti, l'Emittente, previo preavviso irrevocabile del portatore dell'Obbligazione, contenente l'indicazione della data richiesta per il rimborso e del numero e importo nominale complessivo delle Obbligazioni per le quali è richiesto il rimborso anticipato e il codice ISIN delle Obbligazioni, inviato all'Emittente nei termini indicati nelle Condizioni Definitive e comunque non meno di 15 e non più di 30 giorni prima, dovrà rimborsare le relative Obbligazioni per le quali l'opzione di rimborso anticipato sia stata validamente esercitata, in tutto ma non in parte, in un'unica soluzione alla data indicata come Data di Rimborso Anticipato dall'obbligazionista, mediante il pagamento dell'importo dovuto a titolo di rimborso anticipato specificato, nelle Condizioni Definitive. Tale importo non potrà comunque essere inferiore al 100% (considerando, in ipotesi di rimborso tramite ammortamento periodico, i rimborsi in linea capitale già effettuati precedentemente alla Data di Rimborso Anticipato) (al lordo di ogni tassa o imposta applicabile) del loro Valore Nominale (ma potrà essere pari o superiore al 100% del Valore Nominale, come indicato nelle Condizioni Definitive), senza deduzione per spese. La Data di Rimborso Anticipato indicata dall'obbligazionista dovrà, a pena di inefficacia della comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, coincidere con la data, ovvero, in ipotesi di pluralità di date, con una qualsiasi delle date indicate come date di rimborso connesse all'esercizio dell'opzione *put* nelle Condizioni Definitive (le "**Date di Rimborso Opzionale (Put)**" e ciascuna una "**Data di Rimborso Opzionale (Put)**" e congiuntamente con la Data di Rimborso Opzionale (*Call*) le "**Date di Rimborso Anticipato**").

È tuttavia salvo il diritto del titolare di ottenere il rilascio della certificazione di cui agli articoli 83 *quinquies* e 83 *novies*, comma 1, lett. b) del Testo Unico.

Per chiarezza, si specifica altresì che la facoltà di rimborso anticipato sia ad opzione dell'Emittente che ad opzione degli obbligazionisti potrà essere utilizzata sia per obbligazioni con rimborso in un'unica soluzione alla data di scadenza che per obbligazioni con rimborso tramite un ammortamento periodico.

Qualora la data di rimborso delle Obbligazioni (sia essa la Data di Scadenza che una Data di Rimborso Anticipato, qualora le Condizioni Definitive prevedano il rimborso anticipato delle Obbligazioni a opzione dell'Emittente ovvero degli obbligazionisti) (la "**Data di Rimborso**") dovesse cadere in un giorno che non sia un giorno lavorativo bancario (come definito nelle Condizioni Definitive), la stessa sarà posposta al primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo ai titolari delle Obbligazioni.

Il rimborso delle Obbligazioni avrà luogo esclusivamente per il tramite degli intermediari finanziari autorizzati aderenti alla Monte Titoli S.p.A..

4.9 Tasso di rendimento

(i) **Indicazione del tasso di rendimento**

Le Condizioni Definitive di ciascun Prestito riporteranno il rendimento effettivo annuo a scadenza, al lordo e al netto dell'effetto fiscale.

Laddove previsto dalle specifiche Condizioni Definitive di ciascun prestito, in caso di esercizio da parte dell'Emittente della facoltà di rimborso anticipato, le medesime Condizioni Definitive riporteranno l'illustrazione dello specifico rendimento effettivo annuo, al lordo e al netto dell'effetto fiscale, alla prima data utile per l'esercizio della facoltà di rimborso anticipato.

(ii) **Illustrazione in forma sintetica del metodo di calcolo del rendimento**

Il rendimento effettivo, al lordo ed al netto dell'effetto fiscale, che sarà indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative a ciascun Prestito, sarà calcolato con il metodo del tasso interno di rendimento a scadenza (TIR) in regime di capitalizzazione composta alla Data di Emissione delle Obbligazioni indicata nelle Condizioni Definitive e sulla base del prezzo di acquisto/sottoscrizione nonché della frequenza dei flussi di cassa.

Il TIR rappresenta quel tasso che eguaglia la somma dei valori attuali dei flussi prodotti dalle Obbligazioni (cedole e rimborso del capitale) al prezzo di acquisto/sottoscrizione dell'Obbligazione stessa.

Tale tasso è calcolato assumendo che il titolo venga detenuto fino a scadenza, che i flussi di cassa intermedi vengano reinvestiti a un tasso pari al TIR medesimo e nell'ipotesi di assenza di eventi di credito dell'Emittente.

Per le Obbligazioni a Tasso Fisso, Obbligazioni *Zero Coupon* e Obbligazioni *Step Up/Step Down*, Obbligazioni a Tasso Fisso Misto i flussi di cassa sono noti al momento dell'emissione ed il tasso di rendimento effettivo è immediatamente calcolabile.

Per le Obbligazioni a Tasso Fisso con eventuale clausola di rimborso anticipato, le Obbligazioni *Step Up/Step Down* e le Obbligazioni a Tasso Fisso Misto con eventuale clausola di rimborso anticipato con eventuale clausola di rimborso anticipato esiste la possibilità per l'investitore che in caso di esercizio rimborso anticipato il tasso di rendimento effettivo dell'investimento sia diverso da quello che sarebbe stato in caso di detenzione del titolo fino alla naturale scadenza. Per le Obbligazioni che prevedono la facoltà di rimborso anticipato le Condizioni Definitive di ciascun Prestito indicheranno il tasso di rendimento effettivo lordo e netto sia a scadenza che in corrispondenza della prima data utile per l'Emittente di esercizio della facoltà di rimborso anticipato.

Per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto, per la parte di interessi variabile, in generale, il tasso interno di rendimento è funzione del Parametro di Indicizzazione prescelto. Il valore futuro del Parametro di Indicizzazione non è noto al momento dell'emissione e per la determinazione del rendimento si ipotizza che il suo valore resti costante per tutta la durata del prestito. Pertanto:

- per le Obbligazioni a Tasso Variabile e le Obbligazioni a Tasso Misto nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicato il tasso interno di rendimento lordo e netto assumendo che tutte le Cedole Variabili del Prestito siano uguali al Parametro di Indicizzazione rilevato alla Data di Emissione eventualmente maggiorato o diminuito di uno *spread* rimanga costante per tutta la durata del prestito;

- per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo, se il valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato o diminuito di uno *spread* è maggiore del Tasso Minimo, nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicato il tasso interno di rendimento lordo e netto assumendo che tutte le Cedole Variabili del Prestito siano uguali al Parametro di Indicizzazione rilevato alla Data di Emissione eventualmente maggiorato o diminuito di uno *spread*, altrimenti il tasso interno di rendimento verrà calcolato ipotizzando che tutte le Cedole Variabili del Prestito siano uguali al Tasso Minimo;
- per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Massimo e le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Massimo, se il valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato o diminuito di uno *spread* è minore del tasso Massimo, nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicato il tasso interno di rendimento lordo e netto assumendo che tutte le Cedole Variabili del Prestito siano uguali al Parametro di Indicizzazione rilevato alla Data di Emissione eventualmente maggiorato o diminuito di uno *spread*, altrimenti il tasso interno di rendimento verrà calcolato ipotizzando che tutte le cedole variabili del Prestito siano uguali al Tasso Massimo;
- per le Obbligazioni a Tasso Variabile con eventuale Tasso Minimo e Tasso Massimo e le Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo e Tasso Massimo, se il valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato o diminuito di uno *spread* è maggiore del Tasso Minimo e minore del Tasso Massimo, nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicato il tasso interno di rendimento lordo e netto assumendo che tutte le Cedole variabili del Prestito siano uguali al Parametro di Indicizzazione rilevato alla Data di Emissione eventualmente maggiorato o diminuito di uno *spread*; se il valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato o diminuito di uno *spread* è minore del Tasso Minimo nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicato il tasso interno di rendimento lordo e netto assumendo che tutte le Cedole Variabili del Prestito siano uguali al Tasso Minimo; se il valore del Parametro di Indicizzazione eventualmente maggiorato o diminuito di uno *spread* è maggiore del Tasso Massimo, nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito verrà indicato il tasso interno di rendimento lordo e netto assumendo che tutte le Cedole Variabili del Prestito siano uguali al Tasso Massimo.

4.10 **Forme di rappresentanza dei portatori delle Obbligazioni**

Non sono previste modalità di rappresentanza degli obbligazionisti, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e successive modifiche e integrazioni.

4.11 **Autorizzazioni**

In data 10 febbraio 2015, il Consiglio di Amministrazione di Banca IMI ha deliberato l'aggiornamento del Programma.

Per ciascun Prestito gli estremi delle delibere dell'organo competente dell'Emittente di approvazione dell'emissione, dell'offerta e/o della quotazione delle relative Obbligazioni saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Nel caso in cui le Obbligazioni siano emesse come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (con esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon*), l'Emittente comunicherà nelle relative Condizioni Definitive di essere stato autorizzato dalla CONSOB all'emissione delle Obbligazioni.

4.12 **Data di Emissione**

Per ciascun Prestito, la data di emissione (la "**Data di Emissione**") delle Obbligazioni sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

4.13 **Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità**

Non esistono restrizioni alla libera trasferibilità delle Obbligazioni, salvo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Tuttavia, le Obbligazioni che saranno emesse nell'ambito del Programma non sono state né saranno registrate ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**") e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

4.14 **Regime fiscale**

Sono a carico degli obbligazionisti ogni imposta e tassa, presente o futura, diretta o indiretta, sul reddito o sul patrimonio che per legge colpiscono o dovessero colpire o alle quali dovessero comunque essere soggette le obbligazioni e/o i relativi interessi ovvero i documenti di cui siano oggetto.

*Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle Obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione del presente prospetto alle persone fisiche fiscalmente residenti in Italia che detengono le obbligazioni non in relazione ad un'impresa commerciale (gli "**Investitori**"). Gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio dell'acquisto, della detenzione e della vendita delle obbligazioni.*

Regime fiscale dei redditi di capitale

Investitori Italiani

Ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239 ("**Decreto 239**"), come successivamente modificato e integrato, sono soggetti ad imposta sostitutiva prelevata a titolo definitivo, gli interessi, i premi e gli altri proventi derivanti dal possesso delle Obbligazioni, per la parte maturata durante il periodo di possesso, percepiti dai seguenti soggetti: (i) le persone fisiche che non esercitano attività commerciale cui i proventi delle Obbligazioni sono correlati (salvo che non abbiano optato per il regime del Risparmio Gestito ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461 – il "**Decreto 461**"), (ii) i soggetti di cui all'art. 5 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("**TUIR**") con esclusione delle società in nome collettivo, in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate, (iii) gli enti pubblici e privati non esercenti attività commerciale o (iv) i soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche ("**IRES**") (insieme, "**Investitori non Commerciali**").

Detta imposta sostitutiva è attualmente applicata con aliquota del 26%.

L'imposta sostitutiva è prelevata a titolo di acconto ove i proventi in esame vengano invece conseguiti nell'esercizio di attività commerciale dai soggetti di cui ai precedenti punti (i) e (iii).

Laddove gli interessi, premi e altri proventi siano percepiti da (i) società commerciali, (ii) da enti commerciali di cui all'art. 73 del TUIR, ovvero (iii) da una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero, sempre che le Obbligazioni siano depositate presso un intermediario autorizzato, l'imposta sostitutiva non è applicabile ma i proventi devono essere inclusi nella dichiarazione dei redditi dei percettori e sono soggetti ad IRES (attualmente nell'aliquota del 27.5%) ed eventualmente all'imposta regionale sulle attività produttive ("**IRAP**"), ordinariamente applicabile con l'aliquota del 3.9%, fermo restando eventuali incrementi disposti dalle singole regioni.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto 239, l'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, Società di intermediazione mobiliare, compagnie fiduciarie, Società di Gestione del Risparmio e agenti di cambio nonché dagli intermediari di cui al decreto del Ministero dell'Economia e della Finanza del 2 aprile 2001 (gli "**Intermediari**").

Laddove le Obbligazioni non siano depositate presso un Intermediario, l'imposta sostitutiva è applicata e versata dal soggetto che paga gli interessi all'investitore, se residente in Italia. In tutti i casi in cui non sia applicata l'imposta sostitutiva da un Intermediario o dal soggetto che paga gli interessi, gli Investitori non Commerciali dovranno includere i redditi così percepiti nella propria dichiarazione dei redditi annuale e assoggettarli all'imposta sostitutiva.

Si precisa tuttavia che laddove le Obbligazioni siano emesse come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale (con esclusione delle Obbligazioni *Zero Coupon*), ai sensi dell'art. 2 commi 178-180, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 come successivamente modificata e integrata, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera c) del D.L. 70/2011:

- nei confronti delle persone fisiche non esercenti l'attività d'impresa, la predetta imposta sostitutiva sugli Interessi si applica nella misura del 5% (in luogo del 26%);
- laddove si eserciti l'opzione per il Risparmio Gestito ai sensi dell'art. 7 del Decreto 461, gli Interessi generati dalle Obbligazioni non concorrono alla determinazione del risultato della gestione.

Investitori esteri

Non sono soggetti ad imposizione i redditi di capitale percepiti da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 6 del Decreto 239 a condizione che le Obbligazioni vengano depositate presso un Intermediario italiano e che siano rispettati tutti i requisiti previsti dall'articolo 7 del Decreto 239.

In tutti gli altri casi i proventi percepiti da soggetti non residenti in Italia scontano l'imposta sostitutiva secondo l'aliquota applicabile *ratione temporis*, salve eventuali riduzioni previste dai Trattati contro le doppie imposizioni.

Regime fiscale delle plusvalenze

Investitori Italiani

Ai sensi dell'articolo 67 del TUIR, come modificato dal Decreto 461 e successive modificazioni, i proventi e le plusvalenze, che non costituiscono redditi di capitale, conseguiti dagli Investitori non Commerciali derivanti sia dal rimborso che dalla cessione

a titolo oneroso delle Obbligazioni, sono soggetti ad imposta sostitutiva. Detta imposta sostitutiva si applica attualmente con aliquota del 26%.

Il contribuente può optare fra tre differenti regimi di tassazione tra loro alternativi: il regime della dichiarazione, applicabile a meno di opzione esercitata dal contribuente, il regime del risparmio amministrato e quello del risparmio gestito:

(i) *il regime ordinario della dichiarazione*

Ai sensi del Decreto 461, le plusvalenze realizzate da Investitori non Commerciali, in seguito alla vendita o al rimborso delle Obbligazioni sono soggetti all'imposta sostitutiva. Secondo il regime della dichiarazione, tali soggetti devono indicare nella dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze conseguite nel periodo d'imposta, al netto delle minusvalenze, e corrispondere mediante versamento diretto l'imposta sostitutiva su tali plusvalenze nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione. L'eventuale eccedenza delle minusvalenze rispetto alle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni può essere computata in diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della medesima natura realizzate nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto. Nell'ambito di questo regime l'Emittente non è quindi tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte.

(ii) *il regime del Risparmio Amministrato*

In alternativa al regime della dichiarazione, gli Investitori non Commerciali possono optare per il regime del Risparmio Amministrato, con l'applicazione dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate da ciascuna cessione o rimborso delle Obbligazioni. L'opzione per il suddetto regime è consentita a condizione che (i) il possessore opti per tale regime e (ii) le Obbligazioni siano depositate in custodia o in amministrazione presso banche o società di intermediazione italiane o determinati intermediari finanziari autorizzati italiani. In tal caso, le eventuali minusvalenze derivanti da cessione o rimborso delle Obbligazioni sono computate in diminuzione delle plusvalenze realizzate nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non oltre il quarto. In tale regime, quindi, l'investitore non deve indicare le plusvalenze nella sua dichiarazione dei redditi e l'Emittente non è tenuto ad operare alcuna trattenuta fiscale alla fonte, tranne ove detenga in custodia o amministrazione le Obbligazioni e abbia ricevuto l'opzione tempestiva per tale regime.

(iii) *il regime del Risparmio Gestito*

Presupposto per effettuare l'opzione di tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un Intermediario residente autorizzato. In tal caso, le plusvalenze maturate, anche se non realizzate, dagli Investitori non Commerciali sono incluse nel computo dell'incremento annuo maturato del risultato di gestione al termine di ciascun periodo d'imposta, e sono soggette ad imposta sostitutiva. Il risultato annuo di gestione include sia le plusvalenze/minusvalenze che i redditi di capitale maturati nel periodo sulle Obbligazioni. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Nell'ambito di tale regime, il possessore delle Obbligazioni non deve indicare le plusvalenze nella sua dichiarazione dei redditi e l'Emittente non è tenuto ad operare alcuna trattenuta

fiscale alla fonte, tranne laddove abbia ricevuto dal possessore delle Obbligazioni l'incarico di gestione patrimoniale.

Ove l'investitore sia (i) una società commerciale, (ii) un ente commerciale di cui all'art. 73 del TUIR o (iii) una stabile organizzazione italiana di un soggetto estero cui le Obbligazioni sono effettivamente connesse, le relative plusvalenze non saranno soggette ad imposta sostitutiva ma dovranno essere incluse nella dichiarazione annuale dei redditi dell'investitore e per l'effetto essere assoggettate ad IRES ed eventualmente anche ad IRAP.

Investitori esteri

Le plusvalenze realizzate da investitori esteri non sono soggette a tassazione in Italia, a condizione che le Obbligazioni (i) siano cedute nell'ambito di mercati regolamentati o, in alternativa (ii) siano detenute fuori dall'Italia.

Anche ove le Obbligazioni siano detenute in Italia, l'imposta sostitutiva non sarà dovuta dagli investitori esteri ove questi (a) siano fiscalmente residenti in un paese che abbia stipulato con l'Italia un Trattato contro le doppie imposizioni che consenta la tassazione di tali plusvalenze esclusivamente nel paese di residenza dell'investitore, a condizione che tutti gli oneri procedurali per richiedere l'applicazione del Trattato siano soddisfatti, ovvero (b) soddisfino i requisiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del Decreto 461 nel rispetto delle condizioni ivi previste.

Imposta di Successione e Donazione in Italia

Il Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, modificato e convertito nella Legge n. 286 del 24 novembre 2006, ha reintrodotto l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte o donazione.

Ai sensi dell'Articolo 2, comma 48 e 49 del Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, come successivamente modificato, se le Obbligazioni sono trasferite per successione o donazione:

- (i) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 4 per cento, sul valore delle Obbligazioni trasferite eccedente 1.000.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (ii) a favore di soggetti che siano fratelli e sorelle, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento, sul valore delle Obbligazioni trasferite eccedente 100.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario;
- (iii) a favore di soggetti - non compresi al punto (i) e (ii) che precedono - che sono parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, nonché affini in linea collaterale fino al terzo grado, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni con l'aliquota del 6 per cento sul valore delle Obbligazioni trasferite;
- (iv) a favore di altri soggetti, l'imposta sulle successioni e donazioni si applica con l'aliquota dell'8 per cento sul valore delle Obbligazioni trasferite.

Inoltre, nel caso in cui le Obbligazioni siano trasferite a titolo di successione o donazione a favore di persona portatrice di grave handicap ai sensi della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni sul valore delle Obbligazioni trasferite eccedente 1.500.000 Euro, per ciascun erede o beneficiario.

Imposta di bollo

Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del Decreto Legge 6 dicembre 2001, n. 201, le comunicazioni periodiche inviate dagli intermediari finanziari italiani ai loro clienti in relazione alle attività finanziarie depositate presso di loro sono soggette ad un'imposta di bollo proporzionale dovuta su base annuale. Dal 1° gennaio 2014 detta imposta di bollo si applica con aliquota pari allo 0,20%, su una base imponibile pari al valore di mercato ovvero, laddove non disponibile, al valore nominale o di rimborso dei titoli. Per i soggetti diversi dalla persone fisiche l'imposta di bollo non può eccedere € 14.000. L'imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli Investitori residenti che non residenti a condizione che le Obbligazioni siano detenute presso un Intermediario avente sede in Italia.

I capitoli 5 e 5-bis che seguono hanno valenza nella sola ipotesi di offerta pubblica delle Obbligazioni e descrivono il regime applicabile all'Offerta nel caso in cui l'Emittente intenda, rispettivamente, (i) non avvalersi, ovvero in alternativa (ii) avvalersi del MOT per la distribuzione delle Obbligazioni.

5. CONDIZIONI DELL'OFFERTA

5.1 Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta

5.1.1 Condizioni alle quali l'offerta è subordinata

Per ciascun Prestito, saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive le eventuali condizioni cui è subordinata l'emissione e offerta delle Obbligazioni. Tali condizioni potranno comprendere, in via esemplificativa e non limitativa, la presenza di specifici criteri e requisiti quanto ai soggetti destinatari dell'emissione e offerta delle Obbligazioni (quali esemplificativamente la categoria professionale, l'età, la residenza, l'appartenenza ad associazioni ordini professionali od organizzazioni, la presenza o assenza di rapporti di natura bancaria o finanziaria con i soggetti incaricati del collocamento) ovvero quanto alle disponibilità utilizzabili per la sottoscrizione delle Obbligazioni.

5.1.2 Ammontare totale dell'offerta/emissione

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione. L'Emittente comunicherà altresì nelle Condizioni Definitive l'intenzione di emettere tranches successive alla prima.

L'eventuale facoltà di aumentare, durante il periodo di offerta del relativo Prestito (il "**Periodo di Offerta**"), l'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta (anche e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, nonché le modalità per la comunicazione dell'aumento, saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

5.1.3 Periodo di validità dell'offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione

(i) **Periodo di validità della Singola Offerta – Proroga della Singola Offerta – Chiusura anticipata della Singola Offerta**

Per ciascun Prestito, la durata del Periodo di Offerta, l'eventuale facoltà di prorogare il Periodo di Offerta e/o di procedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta nonché le modalità per la comunicazione della proroga e/o della chiusura anticipata saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

La durata del Periodo di Offerta potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*) rispetto alle adesioni effettuate presso i Collocatori. Tale durata potrà essere fissata dall'Emittente anche in modo tale che tale periodo abbia termine ad una data successiva alla Data di Godimento delle Obbligazioni oggetto d'offerta.

(ii) **Procedure di sottoscrizione**

Per ciascun Prestito, le procedure di sottoscrizione e i soggetti incaricati del collocamento (i "**Collocatori**") saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione dai Collocatori (i) presso le proprie sedi e dipendenze (ii)

mediante un'offerta fuori sede (iii) mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, i Collocatori che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (i "**Collocatori Online**").

La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta fuori sede:

- i Collocatori che intendano offrire le Obbligazioni fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "**Testo Unico**"), provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di promotori finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico;
- trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del D.Lgs. 206/2005 come successivamente modificato e integrato (c.d. Codice del Consumo), nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista e un consumatore, il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi per recedere, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo.

Fermo restando quanto sopra previsto nell'ipotesi di collocamento fuori sede od *online*, le Condizioni Definitive indicheranno se le domande di adesione sono revocabili ovvero irrevocabili e non assoggettabili a condizioni.

Ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95-*bis* comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo Giorno Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Emittente o secondo le modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell'Emittente.

Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com.

5.1.4 *Riduzione delle sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori*

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'importo nominale offerto dei Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Informazioni circa la revoca e il ritiro dell'offerta

Per ciascun Prestito, l'eventuale facoltà di procedere alla revoca e/o al ritiro della Singola Offerta nonché le modalità per la comunicazione della revoca e/o del ritiro saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.5 *Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione*

Per ciascun Prestito, l'ammontare minimo e ammontare massimo di sottoscrizione (rispettivamente, il "**Lotto Minimo**" e il "**Lotto Massimo**") saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.6 *Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari*

Per ciascun Prestito, le modalità e i termini per il pagamento del Prezzo di Emissione e per la consegna delle Obbligazioni saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.7 *Risultati dell'offerta*

Per ciascun Prestito, la data in cui i risultati della Singola Offerta verranno resi pubblici e le modalità per la comunicazione dei risultati saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.8 *Diritti di prelazione*

Non sono previsti diritti di prelazione.

5.2 **Piano di ripartizione e assegnazione**

5.2.1 *Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari e mercati*

Per ciascun Prestito le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia, fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.1.1 (*Condizioni alle quali l'offerta è subordinata*) della presente Nota Informativa e quanto di seguito precisato.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive specificheranno se alla Singola Offerta possano aderire anche gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del TUF e successive modifiche, come definiti dall'articolo 2 lettera e) della Direttiva Prospetti o comunque come definiti dalla normativa *pro tempore* vigente (gli "**Investitori Qualificati**") ovvero particolari categorie dei medesimi.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni saranno offerte esclusivamente in Italia, con conseguente esclusione di qualsiasi mercato internazionale.

Pertanto, il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in

Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia siano cittadini o soggetti residenti o soggetti passivi d'imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora l'Emittente dovesse riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti.

5.2.2 Criteri di riparto e Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni

Per ciascun Prestito, i criteri di riparto da applicare nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, le modalità per la comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

5.3 Fissazione del prezzo

5.3.1 Indicazione del prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

(i) Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari

Per ciascun Prestito, il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, quale percentuale - che potrà essere pari, superiore o inferiore al 100% - del loro Valore Nominale, e tale Prezzo di Emissione coinciderà con il prezzo al quale le relative Obbligazioni saranno offerte, quindi con il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni (il "**Prezzo di Sottoscrizione**").

Qualora le Obbligazioni siano emesse a un prezzo superiore al 100% del loro Valore Nominale le stesse saranno rimborsate a un valore almeno pari al Prezzo di Emissione e/o al Prezzo di Sottoscrizione.

Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sulle relative Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'**Importo in Dietimi**)(l'Importo in Dietimi e il tasso sulla base del quale esso viene calcolato saranno indicati nelle Condizioni Definitive).

(ii) Metodo utilizzato per determinare il prezzo e le procedure per comunicarlo

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive è calcolato secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base dei fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi *swap* (IRS- *Interest Rate Swap*) coerenti con la scadenza dei flussi di cassa dell'Obbligazione. La curva dei tassi *swap* sarà eventualmente maggiorata dello *spread* realtivo al costo annuo di raccolta legato al merito di credito dell'Emittente. L'Emittente dovrà verificare la coerenza del metodo utilizzato con le proprie *policy* di *pricing* interne previste in sede di emissione.

(iii) Ammontare delle spese e delle imposte poste a carico del sottoscrittore

Le commissioni incluse nel Prezzo di Emissione, come specificato nelle Condizioni Definitive, potranno essere così ripartite, qualora di volta in volta applicabili:

- (1) commissioni di collocamento a favore del Collocatore/i come di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive;
- (2) commissioni di garanzia a favore del Collocatore Garante, come di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive;
- (3) commissioni in favore del Responsabile del Collocamento, come di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive;
- (4) commissioni di strutturazione pari a un importo di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive;

Le commissioni di collocamento sopra indicate potranno essere complessivamente indicate (in valore puntuale in Euro o in percentuale rispetto al Valore Nominale) come (i) valore fisso, (ii) valore massimo, (iii) *range* minimo e massimo, così come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora tali commissioni siano espresse come valore (o percentuale) massimo ovvero siano ricomprese in un *range* minimo e massimo, il valore definitivo delle stesse sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente alla chiusura del Periodo di Offerta.

Nelle Condizioni Definitive sarà specificato se sono previste, o meno, commissioni, spese o imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.

Inoltre si specifica che potranno essere previste da parte del Collocatore commissioni e/o spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli.

5.4 Collocamento e sottoscrizione

5.4.1 *Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei Collocatori*

Per ciascun Prestito, l'offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**") che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, e che potrà coincidere con l'Emittente.

Per ciascun Prestito, le Obbligazioni, salvo che siano direttamente collocate per il loro intero importo dal solo Emittente, saranno collocate per il tramite di una o più banche e/o società di intermediazione mobiliare che verranno indicate nelle Condizioni Definitive (i "**Collocatori**").

5.4.2 *Organismi incaricati del servizio finanziario*

Il servizio titoli relativo alle Obbligazioni sarà svolto dalla Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, 6.

5.4.3 *Collocamento e garanzia*

Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia di acollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, dell'offerta delle Obbligazioni prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "**Collocatori Garanti**") e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali

tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

L'ammontare complessivo delle eventuali commissioni di collocamento sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4.4 *Data di stipula degli accordi di collocamento*

Per ciascun Prestito, le Condizioni Definitive indicheranno la data di stipula del relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia.

5-BIS **CONDIZIONI DELL'OFFERTA EFFETTUATA MEDIANTE DISTRIBUZIONE SUL MOT**

5.1-bis **Condizioni, statistiche relative all'offerta, calendario e procedura per la sottoscrizione dell'offerta**

5.1.1-bis *Condizioni alle quali l'offerta è subordinata*

Per ciascun Prestito, saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive le eventuali condizioni cui è subordinata l'emissione e offerta delle Obbligazioni. Tali condizioni potranno comprendere, in via esemplificativa e non limitativa, la presenza di specifici criteri e requisiti quanto ai soggetti destinatari dell'emissione e offerta delle Obbligazioni ovvero quanto alle disponibilità utilizzabili per la sottoscrizione delle Obbligazioni.

5.1.2- bis *Ammontare totale dell'offerta/emissione*

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'importo nominale massimo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione (il "**Valore Nominale Complessivo**").

L'eventuale facoltà di aumentare, durante il periodo di offerta del relativo Prestito (il "**Periodo di Offerta**"), il Valore Nominale Complessivo del Prestito oggetto d'offerta e quindi il numero massimo delle Obbligazioni offerte in sottoscrizione, nonché le modalità per la comunicazione dell'aumento, saranno indicate nelle Condizioni Definitive.

Tali informazioni saranno diffuse anche mediante il sistema SDIR-NIS.

5.1.3-bis *Periodo di validità dell'offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione*

(i) **Periodo di validità della Singola Offerta – Proroga della Singola Offerta – Chiusura anticipata della Singola Offerta**

Per ciascun Prestito, la durata del Periodo di Offerta, l'eventuale facoltà di prorogare il Periodo di Offerta e/o di procedere alla chiusura anticipata del Periodo di Offerta nonché le modalità per la comunicazione della proroga e/o della chiusura anticipata saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Tali informazioni saranno diffuse anche mediante il sistema SDIR-NIS.

La durata del Periodo di Offerta potrà essere differente per le adesioni eventualmente effettuate fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza (*online*) rispetto alle adesioni effettuate presso i Collocatori. Tale durata potrà essere fissata dall'Emittente anche in modo tale che tale periodo abbia termine ad una data successiva alla Data di Godimento delle Obbligazioni oggetto d'offerta.

(ii) **Procedure di sottoscrizione mediante Distribuzione sul MOT**

Le proposte di acquisto dovranno essere effettuate esclusivamente attraverso il MOT avvalendosi di imprese di investimento, banche, società di gestione del risparmio, intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come successivamente modificato e/o integrato, società di intermediazione mobiliare e altri intermediari autorizzati ai sensi dell'articolo 18 del TUF, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o – qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT – trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT (gli "**Intermediari Autorizzati**").

Le proposte di acquisto devono essere fatte per un ammontare minimo (il "**Lotto Minimo**") e/o per un ammontare massimo (il "**Lotto Massimo**") ove indicati nelle Condizioni Definitive. Per tutta la durata della Singola Offerta, ciascun investitore non potrà sottoscrivere Obbligazioni per un controvalore superiore al Lotto Massimo, ove previsto.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli Intermediari Autorizzati, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT, potranno immettere proposte irrevocabili di acquisto delle Obbligazioni, sia per conto proprio che per conto terzi, secondo quanto stabilito da Borsa Italiana S.p.A. nell'apposito avviso che conterrà altresì la tipologia di ordini inseribili e le modalità di conclusione di contratti la cui efficacia è condizionata alla emissione delle Obbligazioni.

Le Obbligazioni saranno distribuite fino al raggiungimento del Valore Nominale Complessivo indicato nelle Condizioni Definitive; pertanto, (i) la presa in carico della proposta di acquisto non costituisce perfezionamento del contratto, dato che quest'ultimo è subordinato alla conferma della corretta esecuzione dell'ordine e (ii) l'efficacia del contratto è subordinata all'emissione delle Obbligazioni.

Successivamente alla data di chiusura del Periodo di Offerta, Borsa Italiana S.p.A. stabilirà con avviso la data di avvio delle negoziazioni sul MOT delle Obbligazioni.

Gli investitori che intendono acquistare le Obbligazioni durante il Periodo d'Offerta dovranno rivolgersi al proprio Intermediario Autorizzato, che trasmetterà l'ordine di acquisto ricevuto direttamente o - qualora non sia abilitato ad operare sul MOT - per il tramite di un operatore partecipante al MOT, sulla base degli accordi a tal fine posti in essere con l'Intermediario Autorizzato medesimo.

All'investitore che non sia cliente dell'Intermediario Autorizzato tramite il quale viene formulata la proposta di acquisto delle Obbligazioni sul MOT potrebbe essere richiesta l'apertura di un conto corrente ovvero il versamento di un deposito temporaneo infruttifero di importo pari al controvalore delle Obbligazioni richieste, calcolato sulla base del prezzo massimo di offerta delle Obbligazioni. In caso di mancata o parziale vendita delle Obbligazioni, la totalità delle somme versate in deposito temporaneo, ovvero l'eventuale differenza rispetto al controvalore delle Obbligazioni vendute, verrà corrisposta al richiedente senza alcun onere a suo carico entro la Data di Regolamento indicata nelle Condizioni Definitive.

Salvi i casi previsti dalla vigente normativa applicabile, le Condizioni Definitive indicheranno se le proposte di acquisto sono revocabili ovvero irrevocabili.

Non saranno ricevibili né considerate valide le proposte di acquisto pervenute prima dell'inizio del Periodo di Offerta e dopo il termine del Periodo di Offerta salvo l'eventuale

chiusura anticipata o proroga disposta dall'Emittente, di cui al presente Paragrafo 5.1.3-*bis*.

Le Condizioni Definitive stabiliranno se sono ammesse sottoscrizioni multiple da parte degli investitori.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di soggetti incaricati del collocamento (i "**Collocatori**"), le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili.

Per ciascun Prestito le relative Condizioni Definitive specificheranno se le Obbligazioni verranno offerte in sottoscrizione, mediante Distribuzione sul MOT, dai Collocatori (i) presso le proprie sedi e dipendenze (ii) mediante un'offerta fuori sede (iii) mediante tecniche di comunicazione a distanza e, in tale ultima ipotesi, i Collocatori che provvederanno al collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza (i "**Collocatori Online**").

La data ultima in cui sarà possibile aderire alla Singola Offerta mediante contratti conclusi fuori sede ovvero mediante tecniche di comunicazione a distanza sarà indicata nelle relative Condizioni Definitive.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta fuori sede:

- i Collocatori che intendano offrire le Obbligazioni fuori sede, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "**Testo Unico**"), provvederanno alla raccolta delle domande di adesione all'Offerta avvalendosi di promotori finanziari di cui all'art. 31 del medesimo Testo Unico;
- trova applicazione il comma 6 dell'art. 30 del Testo Unico, il quale prevede che l'efficacia dei contratti conclusi fuori sede per il tramite di promotori finanziari è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi da parte dell'investitore.

Ove sia previsto nelle Condizioni Definitive del relativo Prestito l'offerta mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi dell'articolo 67-*duodecies* del D.Lgs. 206/2005 come successivamente modificato e integrato (c.d. Codice del Consumo), nei contratti conclusi mediante tecniche di comunicazione a distanza tra un professionista e un consumatore, il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione degli stessi per recedere, fatta eccezione per i casi riportati al comma quinto del medesimo articolo.

Agli ordini di acquisto delle Obbligazioni effettuati sul MOT avvalendosi di tecniche di comunicazione a distanza tramite Intermediari Autorizzati che non siano Collocatori, anche nel corso del Periodo di Offerta, non sono applicabili le disposizioni vigenti riguardanti il diritto di recesso in relazione alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari.

Ai sensi dell'articolo 16 della Direttiva Prospetto, nel caso in cui l'Emittente proceda alla pubblicazione di supplementi al Prospetto di Base, secondo le modalità di cui alla Direttiva Prospetto e dell'articolo 94, comma 7 del Testo Unico della Finanza, gli investitori, che abbiano già aderito all'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT prima della pubblicazione del supplemento, potranno, ai sensi dell'art. 95-*bis* comma 2 del Testo Unico della Finanza, revocare la propria accettazione entro il secondo Giorno

Lavorativo successivo alla pubblicazione del supplemento medesimo, mediante una comunicazione scritta all'Intermediario Autorizzato, che provvederà a trasmetterla al soggetto indicato nelle Condizioni Definitive, incaricato dall'Emittente di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa (l'"**Operatore Incaricato**") (laddove non vi provveda direttamente l'Emittente) in conformità alle modalità indicate nel contesto del supplemento medesimo.

Il supplemento sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com e reso disponibile in forma stampata e gratuitamente presso la sede e in ogni filiale dell'Emittente.

Della pubblicazione del supplemento verrà data notizia sul sito internet dell'Emittente www.bancaimi.com.

5.1.4-bis Riduzione delle sottoscrizioni e modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori

Non sono previste ipotesi di riduzione dell'importo nominale offerto dei Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base e conseguentemente non sono previste modalità di rimborso dell'ammontare eccedente versato dai sottoscrittori.

Informazioni circa la revoca e il ritiro dell'offerta

Per ciascun Prestito, l'eventuale facoltà di procedere alla revoca e/o al ritiro della Singola Offerta nonché le modalità per la comunicazione della revoca e/o del ritiro saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive. Tali informazioni saranno diffuse anche mediante il sistema SDIR-NIS.

5.1.5-bis Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione

Per ciascun Prestito, l'ammontare minimo e ammontare massimo di sottoscrizione (rispettivamente, il "**Lotto Minimo**" e il "**Lotto Massimo**") saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.6-bis Modalità e termini per il pagamento e la consegna degli strumenti finanziari

Per ciascun Prestito, le modalità e i termini per il pagamento del Prezzo di Emissione e per la consegna delle Obbligazioni saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

5.1.7-bis Risultati dell'offerta

Per ciascun Prestito, la data in cui i risultati della Singola Offerta verranno resi pubblici e le modalità per la comunicazione dei risultati saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

Tali informazioni saranno diffuse anche mediante il sistema SDIR-NIS.

5.1.8-bis Diritti di prelazione

Non sono previsti diritti di prelazione con riferimento alle Obbligazioni offerte tramite Distribuzione sul MOT.

5.2-bis Piano di ripartizione e assegnazione

5.2.1-bis *Categorie di investitori potenziali ai quali sono offerti gli strumenti finanziari e mercati*

Per ciascun Prestito le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia, fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.1.1-bis (*Condizioni alle quali l'offerta è subordinata*) della presente Nota Informativa e quanto di seguito precisato.

Per ciascun Prestito, le relative Condizioni Definitive specificheranno se alla Singola Offerta possano aderire anche gli investitori qualificati di cui all'articolo 100 del TUF e successive modifiche, come definiti dall'articolo 2 lettera e) della Direttiva Prospetti o comunque come definiti dalla normativa *pro tempore* vigente (gli "**Investitori Qualificati**") ovvero particolari categorie dei medesimi.

L'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT avrà luogo esclusivamente in Italia e sarà effettuata tramite gli Intermediari Autorizzati, direttamente o - qualora non siano abilitati ad operare sul MOT - per il tramite degli operatori partecipanti al MOT.

Pertanto, il presente Prospetto di Base (al pari di ciascuna delle Condizioni Definitive relative ai Prestiti a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base) non costituisce offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o in qualunque altro paese nel quale l'offerta, l'invito ad offrire o l'attività promozionale relativa alle Obbligazioni non siano consentiti in assenza di esenzione o autorizzazione da parte delle autorità competenti (gli "**Altri Paesi**"). Le Obbligazioni non sono state né saranno registrate ai sensi del Securities Act del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d'America (il "**Securities Act**") né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Giappone, Australia e negli Altri Paesi e non potranno conseguentemente essere offerte, vendute o comunque consegnate, direttamente o indirettamente, negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi. Non possono comunque aderire alla Singola Offerta coloro che ai sensi delle *U.S. Securities Laws* e di altre normative locali applicabili in materia siano cittadini o soggetti residenti o soggetti passivi d'imposta negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Giappone, in Australia o negli Altri Paesi.

Qualora gli Intermediari Autorizzati dovessero riscontrare che l'adesione alla Singola Offerta da parte di residenti in Italia sia tuttavia avvenuta in violazione delle disposizioni vigenti in materia negli Stati Uniti ovvero negli Altri Paesi, gli stessi si riservano il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e ne daranno tempestiva comunicazione all'Operatore Incaricato (ovvero direttamente all'Emittente, laddove il ruolo di Operatore Incaricato sia rivestito direttamente dall'Emittente).

5.2.2-bis *Criteri di riparto e Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni*

Per ciascun Prestito, i criteri di riparto da applicare nel caso in cui le adesioni pervenute durante il Periodo di Offerta risultino superiori all'ammontare complessivo del Prestito, quale eventualmente incrementato, saranno indicati nelle relative Condizioni Definitive.

Per ciascun Prestito, le modalità per la comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati saranno indicate nelle relative Condizioni Definitive.

5.3-bis Fissazione del prezzo

5.3.1-bis Indicazione del *prezzo previsto al quale saranno offerti gli strumenti finanziari*

(i) **Indicazione del prezzo al quale saranno offerti gli strumenti finanziari**

Per ciascun Prestito, il prezzo al quale saranno emesse le Obbligazioni (il "**Prezzo di Emissione**") sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive, quale percentuale - che potrà essere pari, superiore o inferiore al 100% - del loro Valore Nominale, e tale Prezzo di Emissione coinciderà con il prezzo al quale le relative Obbligazioni saranno offerte, quindi con il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni (il "**Prezzo di Sottoscrizione**").

Qualora le Obbligazioni siano emesse a un prezzo superiore al 100% del loro Valore Nominale le stesse saranno rimborsate a un valore almeno pari al Prezzo di Emissione e/o al Prezzo di Sottoscrizione.

Laddove la Data di Emissione delle Obbligazioni sia successiva alla Data di Godimento, all'atto della sottoscrizione delle Obbligazioni sarà richiesto, oltre al versamento del Prezzo di Emissione nella misura indicata nelle relative Condizioni Definitive, la corresponsione di un importo pari a quello degli interessi lordi maturati sulle relative Obbligazioni a far data dalla Data di Godimento sino alla Data di Emissione (l'"**Importo in Dietimi**") (l'Importo in Dietimi e il tasso sulla base del quale esso viene calcolato saranno indicati nelle Condizioni Definitive).

(ii) **Metodo utilizzato per determinare il prezzo e le procedure per comunicarlo**

Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni indicato nelle Condizioni Definitive è calcolato secondo la metodologia dell'attualizzazione dei flussi di cassa sulla base dei fattori di sconto ricavati dalla curva dei tassi swap (IRS- *Interest Rate Swap*) coerenti con la scadenza dei flussi di cassa dell'Obbligazione. La curva dei tassi *swap* sarà eventualmente maggiorata dello *spread* realtivo al costo annuo di raccolta legato al merito di credito dell'Emittente. L'Emittente dovrà verificare la coerenza del metodo utilizzato con le proprie *policy* di *pricing* interne previste in sede di emissione.

(iii) **Ammontare delle spese e delle imposte poste a carico del sottoscrittore**

Le commissioni incluse nel Prezzo di Emissione, come specificato nelle Condizioni Definitive, potranno essere così ripartite, qualora di volta in volta applicabili:

- (1) commissioni di collocamento a favore del Collocatore/i come di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive;
- (2) commissioni di garanzia a favore del Collocatore Garante, come di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive;
- (3) commissioni in favore del Responsabile del Collocamento, come di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive;
- (4) commissioni di strutturazione pari a un importo di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive;

Le commissioni di collocamento sopra indicate potranno essere complessivamente indicate (in valore puntuale in Euro o in percentuale rispetto al Valore Nominale) come (i) valore fisso, (ii) valore massimo, (iii) range minimo e massimo, così come di volta in volta indicato nelle Condizioni Definitive.

Qualora tali commissioni siano espresse come valore (o percentuale) massimo ovvero siano ricomprese in un range minimo e massimo, il valore definitivo delle stesse sarà comunicato tramite avviso pubblicato sul sito *web* dell'Emittente (ed eventualmente pubblicato anche tramite il sistema SDIR-NIS) alla chiusura del Periodo di Offerta.

Nelle Condizioni Definitive sarà specificato se sono previste, o meno, commissioni, spese o imposte in aggiunta al Prezzo di Emissione.

Inoltre si specifica che potranno essere previste da parte del Collocatore commissioni e/o spese connesse alla tenuta e/o all'apertura di un conto corrente e di un deposito titoli.

5.4-bis **Collocamento e sottoscrizione**

5.4.1-bis *Nome e indirizzo dei coordinatori dell'offerta e dei Collocatori*

L'Offerta avrà luogo in Italia attraverso il MOT e l'Operatore Incaricato opererà in qualità di soggetto incaricato dall'Emittente (laddove tale ruolo non sia svolto dall'Emittente stesso) di esporre le proposte in vendita delle Obbligazioni sul MOT ai sensi dell'art. 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa.

Per ciascun Prestito, l'offerta delle Obbligazioni sarà coordinata e diretta da un responsabile del collocamento (il "**Responsabile del Collocamento**") che sarà indicato nelle Condizioni Definitive, e che potrà coincidere con l'Emittente.

Le Obbligazioni potranno essere sottoscritte per il tramite di Intermediari Autorizzati, che riceveranno gli ordini di acquisto e provvederanno ad immetterli sul MOT direttamente o - qualora non siano direttamente abilitati ad operare sul MOT - trasmettendoli ad un operatore partecipante al MOT.

Qualora l'Emittente si avvalga per l'Offerta effettuata mediante Distribuzione sul MOT di uno o più Intermediari Autorizzati in qualità di soggetti incaricati del collocamento (i "**Collocatori**"), le Condizioni Definitive conterranno l'indicazione di tali Collocatori e le modalità di adesione all'Offerta per il tramite di tali soggetti, nonché le relative disposizioni applicabili.

5.4.2-bis *Organismi incaricati del servizio finanziario*

Il servizio titoli relativo alle Obbligazioni sarà svolto dalla Monte Titoli S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari, 6.

5.4.3-bis *Collocamento e garanzia*

Le Condizioni Definitive specificheranno l'eventuale presenza di garanzia di accollo o rilievo, anche solo parziale, delle Obbligazioni ovvero di buon esito, anche solo parziale, dell'offerta delle Obbligazioni prestata dai Collocatori o da alcuni di essi (i "**Collocatori Garanti**") e conterranno una sintetica descrizione delle condizioni al ricorrere delle quali tale garanzia potrà essere revocata ovvero comunque i Collocatori Garanti potranno recedere dall'impegno di garanzia.

L'ammontare complessivo delle eventuali commissioni di collocamento sarà indicato nelle Condizioni Definitive.

5.4.4-bis *Data di stipula degli accordi di collocamento*

Per ciascun Prestito, le Condizioni Definitive indicheranno la data di stipula del relativo accordo di collocamento e di eventuale garanzia.

6. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

6.1 Mercati presso i quali è stata o sarà richiesta l'ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari

La Borsa Italiana S.p.A. ha rilasciato il giudizio di ammissibilità alla quotazione ufficiale dei Prestiti Obbligazionari che saranno emessi a valere sul Programma presso il Mercato Telematico delle Obbligazioni gestito da Borsa Italiana (MOT) con provvedimento n. LOL-001956 del 2 aprile 2014, come confermato con provvedimento n. LOL-002369 del 27 marzo 2015.

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive se l'Emittente:

- abbia richiesto ovvero si impegna a richiedere, una volta assolte le formalità previste dalla normativa vigente e una volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti dal Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A., a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni del Prestito sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT); e/o
- abbia richiesto, a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alla quotazione delle Obbligazioni del Prestito sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT), intendendo avvalersene per la distribuzione ai sensi dell'articolo 2.4.3 paragrafo 7 del Regolamento di Borsa; e/o
- abbia richiesto ovvero si impegna a richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni del Prestito presso altri mercati regolamentati esteri, ovvero a richiedere la trattazione delle Obbligazioni presso sistemi multilaterali di negoziazione anche partecipati dall'Emittente o da altre società del Gruppo o su internalizzatori sistematici anche proprietari dell'Emittente o di altre società del Gruppo.

6.2 Altri mercati regolamentati presso i quali sono già ammessi alla negoziazione strumenti finanziari della stessa classe di quelli da offrire

Alla data del presente Prospetto di Base l'Emittente possiede altri strumenti finanziari della stessa classe quotati in mercati regolamentati di Stati appartenenti all'Unione Europea.

6.3 Soggetti che si sono assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

L'Emittente non assume in via generale l'onere di controparte non impegnandosi incondizionatamente al riacquisto di qualunque quantitativo di Obbligazioni su iniziativa dell'investitore. L'Emittente potrebbe tuttavia decidere di riacquistare le Obbligazioni dall'investitore in conformità alle proprie *policy*, in tale eventualità le modalità e condizioni del riacquisto verranno specificate nelle Condizioni Definitive. Si precisa tuttavia che, in tale circostanza, il valore del prezzo delle Obbligazioni potrà essere calcolato sulla base di metodologie che tengono conto delle condizioni *pro tempore* di mercato nonché del merito di credito e delle esigenze di provvista dell'Emittente.

Per ciascun Prestito, sarà indicato nelle Condizioni Definitive la circostanza che l'Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, si siano impegnati a fornire su base continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato. Si precisa che laddove tale impegno sia inoltre rilevante ai sensi e per gli effetti della comunicazione CONSOB n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 (o delle

successive comunicazioni che integrino e/o modifichino il contenuto della comunicazione in parola), ovvero ai sensi della delibera CONSOB n. 18406 del 13 dicembre 2012 "Ammissione, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, della prassi di mercato inerente al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate" e successive modifiche e integrazioni, l'Emittente fornirà le informazioni richieste nella richiamata comunicazione o delibera anche con riferimento all'applicazione di eventuali commissioni di negoziazione.

Sarà parimenti indicato, in caso contrario, l'assenza di soggetti che si siano assunti il fermo impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario.

7. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI

7.1 Consulenti legati all'emissione degli strumenti finanziari

Non è previsto l'utilizzo di consulenti legati all'emissione delle Obbligazioni a valere sul Programma di cui al presente Prospetto di Base.

7.2 Informazioni sottoposte a revisione

La presente Nota Informativa non contiene informazioni sottoposte a revisione o a revisione limitata da parte dei revisori legali dei conti.

7.3 Pareri o relazioni di esperti

La presente Nota Informativa non contiene pareri o relazioni di terzi in qualità di esperti.

7.4 Informazioni provenienti da terzi

Fatte salve le informazioni relative al rating assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di rating di cui al successivo paragrafo, la presente Nota Informativa non contiene informazioni provenienti da terzi.

Le informazioni relative al rating assegnato all'Emittente sono state riprodotte fedelmente e per quanto l'Emittente sappia o sia in grado di accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli.

7.5 Ratings attribuiti all'Emittente o ai suoi titoli di debito

- (i) **Indicare i rating attribuiti all'emittente su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating.**

Alla data del 18 dicembre 2014, il *rating* assegnato all'Emittente dalle principali agenzie di rating è il seguente:

Società di Rating	Medio - Lungo Termine (long term bank deposit)	Breve Termine (short term rating)	Outlook	Data dell'ultima relazione di rating
Standard & Poor's	BBB- ⁷	A-3 ⁸	Stabile	18 dicembre 2014
Moody's	Baa2 ⁹	P-2 ¹⁰	Stabile	7 ottobre 2014

⁷ Il rating a lungo termine assegnato all'Emittente da Standard & Poor's è "BBB-" e indica un'adeguata capacità di onorare il pagamento degli interessi e del capitale, ma una maggiore sensibilità agli effetti sfavorevoli del mutamento delle condizioni economiche. Il codice BBB rappresenta il quarto livello di giudizio, in una scala articolata su dieci livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: AAA; AA; A, BBB; BB; B; CCC; CC; C e D). I ratings compresi nelle categorie da AA a CCC possono essere modificati con l'aggiunta di un "+" o di un "-" per indicare il valore relativo all'interno della categoria. Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

⁸ Il rating a breve termine assegnato all'Emittente da Standard & Poor's è "A-3" e indica una adeguata capacità di far fronte ai propri impegni finanziari. Tuttavia condizioni economiche sfavorevoli possono indebolire la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte. In particolare il livello "A-3" rappresenta il terzo livello di giudizio, in una scala articolata su sei categorie di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: A-1; A-2; A-3; B; C e D). Ulteriori informazioni sulle scale dei ratings assegnati da Standard & Poor's sono reperibili sul sito internet www.standardandpoors.com.

Fitch Ratings	BBB+ ¹¹	F2 ¹²	Stabile	13 maggio 2014
---------------	--------------------	------------------	---------	----------------

Di seguito si riporta una cronologia delle più recenti variazioni dei giudizi di *rating* rilasciati dalle agenzie di rating.

In data 18 febbraio 2014 Moody's ha confermato il rating a lungo termine a breve termine precedentemente assegnato a Banca IMI e modificato l'*outlook* da negativo a stabile. Il rating è stato ulteriormente confermato in data 7 ottobre 2014.

In data 18 dicembre 2014 Standard & Poor's ha ridotto il rating a lungo termine precedentemente assegnato a Banca IMI a BBB- (da BBB) e quello a breve termine ad A-3 (da A-2), a seguito della corrispondente riduzione del rating a lungo termine della Repubblica Italiana a BBB- (da BBB) e di quello a breve termine ad A-3 (da A-2) adottata il 5 dicembre 2014. L'*outlook* è stabile.

In data 12 luglio 2013 Standard & Poor's ha ridotto il rating a lungo termine precedentemente assegnato a Banca IMI a BBB (da BBB+), a seguito della corrispondente riduzione del rating a lungo termine della Repubblica Italiana a BBB (da BBB+) con *outlook* negativo adottata il 9 luglio 2013. Il rating per il breve termine A-2 è stato confermato. L'*outlook* è rimasto negativo.

In data 18 marzo 2013 Fitch ha ridotto il rating a lungo termine precedentemente assegnato a Banca IMI a BBB+ (da A-) e confermato il rating a breve termine a F2 (da F1) a seguito della riduzione del rating a lungo termine della Repubblica Italiana, con prospettiva negativa, adottata l'8 marzo 2013. In data 13 maggio 2014 Fitch ha modificato l'*outlook* da negativo a stabile.

Tutte e tre le agenzie di *rating* summenzionate hanno presentato domanda di registrazione a norma del Regolamento (CE) 1060/2009 e successive modifiche e integrazioni e, alla data del presente Prospetto di Base, tutte e tre le summenzionate agenzie risultano registrate a norma del summenzionato Regolamento.

Per la durata di validità del presente Prospetto di Base, Banca IMI pubblicherà informazioni aggiornate sui propri *rating* sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com.

⁹ Il rating a lungo termine assegnato da Moody's all'Emittente è "Baa2" e indica obbligazioni di media qualità. Il pagamento di interessi e capitale appare attualmente garantito in maniera sufficiente, ma non altrettanto in futuro. Il segno "2" serve a precisare la posizione all'interno della classe di rating (1 rappresenta la qualità migliore e 3 la peggiore). In particolare, il codice Baa2 rappresenta il quarto livello di giudizio, in una scala articolata su nove livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: Aaa; Aa; A; Baa; Ba; B; Caa; Ca e C). Nell'ambito di ciascuna categoria compresa tra Aa e Caa è prevista la possibilità di esprimere anche valutazioni ulteriormente differenziate, nell'ambito di un livello di giudizio da 1 a 3. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moody.com.

¹⁰ Il rating a breve termine assegnato da Moody's all'Emittente è "P-2" e indica una forte capacità di pagamento delle obbligazioni nel breve periodo. Il grado di sicurezza è tuttavia meno elevato rispetto agli emittenti valutati P-1 (Prime-1). In particolare, il codice P-2 (Prime -2) rappresenta il secondo livello di giudizio, in una scala articolata su quattro livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: P-1; P-2; P-3 e Not Prime). Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Moody's sono reperibili sul sito internet www.moody.com.

¹¹ Il rating a lungo termine assegnato da Fitch Ratings all'Emittente è "BBB+" e indica una capacità adeguata di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari. Tuttavia, rispetto ai rating più elevati, è più probabile che la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze possa indebolire tale capacità. In particolare, il codice BBB rappresenta il quarto livello di giudizio, in una scala articolata su 11 livelli di valutazione (in ordine di solvibilità decrescente: AAA; AA; A; BBB; BB; B; CCC; CC; C; RD e D). I rating compresi nelle categorie da AA a B possono essere modificati con l'aggiunta di un "+" o di un "-" per indicare il valore relativo all'interno della categoria. Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

¹² Il rating a breve termine assegnato da Fitch Ratings all'Emittente è "F2" e indica una buona capacità di assolvere tempestivamente gli impegni finanziari assunti. In particolare il codice "F2" rappresenta il secondo livello di giudizio, in una scala articolata su sette categorie di valutazione (in ordine di solvibilità crescente: F1, F2, F3, B, C, RD e D) Ulteriori informazioni sulle scale dei rating assegnati da Fitch Ratings sono reperibili sul sito internet www.fitchratings.com.

- (ii) ***Indicare i rating attribuiti agli strumenti finanziari su richiesta dell'Emittente o con la sua collaborazione nel processo di attribuzione e breve spiegazione del significato dei rating qualora sia stato pubblicato in precedenza dall'agenzia di rating***

Alla data della presente Nota Informativa, non è intenzione dell'Emittente richiedere che venga attribuito un *rating* alle Obbligazioni.

Per ciascun Prestito sarà indicato nelle relative Condizioni Definitive l'eventuale assegnazione di uno specifico *rating* alle relative Obbligazioni.

8. **MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE**

* * *



Sede legale in Largo Mattioli 3, Milano

iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5570

Società appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Società soggetta alla direzione ed al coordinamento del socio unico Intesa Sanpaolo S.p.A.

Capitale Sociale Euro 962.464.000

N. iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano 04377700150

Condizioni Definitive

relative alla [offerta] [quotazione] del Prestito Obbligazionario

[denominazione del Prestito] [ammontare nominale complessivo della tranche] scadenza
[●]

[indicare la presenza eventuale della caratteristica Dual Currency]

[indicare la presenza eventuale di un rimborso anticipato]

[indicare la presenza eventuale di un rimborso tramite ammortamento periodico]

[indicare se le Obbligazioni sono emesse sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia
Meridionale]

di Banca IMI S.p.A.

ai sensi del Programma di offerta e/o quotazione di cui al Prospetto di Base relativo al
Programma di offerta e/o quotazione di Obbligazioni

di tipo

Zero Coupon, Tasso Fisso, Step-up, Step-Down, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con
eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo
e/o Tasso Massimo), con eventuale caratteristica Dual Currency, eventuale facoltà di
rimborso anticipato ed eventuale ammortamento periodico

di Banca IMI S.p.A.

depositato presso la CONSOB in data 2 aprile 2015 a seguito dell'approvazione
comunicata con nota n. 0025249/15 del 1 aprile 2015

[Le Obbligazioni emesse nell'ambito del Programma possono essere caratterizzate da una rischiosità anche elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali Obbligazioni solo dopo avere pienamente compreso la loro natura ed il grado di esposizione al rischio che le stesse comportano, sia tramite la lettura del Prospetto di Base e delle Condizioni Definitive sia avvalendosi dell'assistenza fornita dall'intermediario.

Prima di effettuare una qualsiasi operazione avente ad oggetto le Obbligazioni, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è appropriato per l'investitore, con particolare riferimento alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Inoltre, nel contesto della prestazione di un servizio di consulenza o di gestione di portafogli, l'intermediario sarà tenuto anche a valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore avendo riguardo (in aggiunta ad una valutazione dei profili di esperienza) alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento del medesimo.]

* * *

Il presente documento costituisce le Condizioni Definitive relativamente [all'emissione] [e] [alla quotazione] delle Obbligazioni di seguito descritte. Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità all'art. 5, paragrafo 4, della Direttiva 2003/71/CE come successivamente modificata e integrata.

Le presenti Condizioni Definitive devono essere lette congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 2 aprile 2015 a seguito dell'approvazione comunicata con nota n. 0025249/15 del 1 aprile 2015, relativo al Programma di Obbligazioni di tipo *Zero Coupon*, Tasso Fisso, *Step-up*, *Step-Down*, Tasso Fisso Misto, Tasso Variabile (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), Tasso Misto (con eventuale Tasso Minimo e/o Tasso Massimo), con eventuale caratteristica *Dual Currency*, con eventuale facoltà di rimborso anticipato ed eventuale ammortamento periodico.

Le informazioni complete sull'Emittente, sulle Obbligazioni di cui alle presenti Condizioni Definitive e sulla Singola Offerta sono ottenibili solo con la consultazione congiunta del Prospetto di Base e dei documenti in esso incorporati mediante riferimento e delle presenti Condizioni Definitive.

La Nota di Sintesi della Singola Emissione è allegata alle presenti Condizioni Definitive.

Le presenti Condizioni Definitive, unitamente al Prospetto di Base e ai documenti in esso incorporati mediante riferimento sono pubblicate sul sito web dell'Emittente www.bancaimi.com, [nonché sul sito [di ciascuno dei][del] Collocator[i][e] e] del Responsabile del Collocamento].

Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB [e a Borsa Italiana] in data [•].

[Borsa Italiana S.p.A. ha disposto l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive in data [•] con provvedimento n. [•]]

L'adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola nelle presenti Condizioni Definitive hanno lo stesso significato loro attribuito nel Prospetto di Base.

INFORMAZIONI ESSENZIALI		
1.	Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all'emissione/all'offerta	[Specificare se vi siano eventuali interessi, compresi quelli in conflitto, significativi per l'emissione/offerta ulteriori rispetto a quanto indicato nel paragrafo 3.1 della Nota Informativa]
2.	Ragioni dell'Offerta e impiego dei proventi, stima dei proventi netti	[Inserire eventuali ulteriori specificazioni attinenti le ragioni dell'offerta e/o agli ulteriori impieghi dei proventi] [Inserire stima dei proventi netti]
INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE / DA AMMETTERE A QUOTAZIONE		
1.	Tipo di strumenti finanziari oggetto dell'offerta / dell'ammissione a quotazione	Obbligazioni [Dual Currency][Zero Coupon] ordinarie a tasso [fisso] [fisso crescente (Step-Up)] [fisso decrescente (Step-Down)] [fisso misto] [variabile] [misto] [con Tasso [Minimo] [e] [con Tasso Massimo] [rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza] [rimborsate secondo modalità di ammortamento periodico] [alla francese] [a quote capitali costanti]] [specificare se sono emessi sotto forma di Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale]
2.	Codice ISIN	[•]
3.	[Tranche]	[Non applicabile][[•] inserire numeri e date relativi alle tranche]
4.	Valuta di Denominazione [Dual Currency]	[La Valuta di Denominazione è [•].] [La Valuta di Denominazione Dual Currency è [•]] [In caso di Valuta di Denominazione Dual Currency indicare fonte e data di rilevazione del tasso di cambio ai fini (i) della sottoscrizione (in caso di offerta), (ii) per la conversione a scadenza, e (iii) per il pagamento delle cedole.]
5.	Valore Nominale [Valore Nominale Complessivo]	[•]
6.	[Prezzo di Emissione] [/][Prezzo di Sottoscrizione]	[•]
7.	Data di Emissione	[•]
8.	Data di Godimento	[•]
9.	Data di Regolamento	[•]
10.	Cedole Fisse	[Non applicabile.][Le Obbligazioni [corrisponderanno [numero] Cedola/e Fissa/e. [La/e Cedola(e) Fissa(e) è/sono calcolata/e come prodotto tra (A) il Valore Nominale [(al netto degli importi già precedentemente corrisposti in linea capitale in ipotesi di Obbligazioni con rimborso tramite ammortamento periodico)] e (B) il Tasso di Interesse Fisso per il relativo Periodo di Interessi Fissi e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi per il relativo Periodo di Interessi Fissi / La/e Cedola(e) Fissa(e) è/sono pari ai seguenti importi lordi [•]

		Le Obbligazioni cessano di essere fruttifere a far data dalla [Data di Scadenza][[(in caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni ad opzione dell'Emittente o degli obbligazionisti) Data di Rimborso Anticipato (sicché le cedole che dovessero maturare dopo la Data di Rimborso Anticipato non saranno corrisposte)].[*]]
(i)	Date di Pagamento Interessi Fissi	[Indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola Fissa][Non applicabile]
(ii)	Tasso di Interesse Fisso	[Non applicabile][Indicare per ciascuna Cedola Fissa il Tasso di Interesse Fisso applicabile]
(iii)	Convenzione di Calcolo Interessi Fissi	[Non applicabile.][Indicare per ciascuna Cedola Fissa la Convenzione di Calcolo Interessi Fissi applicabile]
11.	Cedole Variabili	[Non applicabile.][Le Obbligazioni corrisponderanno [numero] Cedola/e Variabile/i. La/e Cedola(e) Variabile(i) è/sono calcolata/e come prodotto tra (A) il Valore Nominale [(al netto degli importi già precedentemente corrisposti in linea capitale)] e (B) il Tasso di Interesse Variabile per il relativo Periodo di Interessi Variabili e (C) la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili per il relativo Periodo di Interessi Variabili. Per ciascun Periodo di Interessi Variabili, il relativo tasso di interesse variabile (il " Tasso di Interesse Variabile ") è legato alla partecipazione all'andamento del Parametro di Indicizzazione [[maggiorato] [diminuito] dello <i>Spread</i>] [fermo restando che il tasso così determinato non potrà essere superiore al Tasso Massimo e non potrà essere inferiore al Tasso Minimo].]
(i)	Date di Pagamento Interessi Variabili	[Non applicabile.][Indicare la data di pagamento di ciascuna Cedola Variabile]
(ii)	Parametro di Indicizzazione	[Non applicabile.][Indicare per ciascuna Cedola Variabile il Parametro di Indicizzazione applicabile]
(iii)	Data/e di rilevazione del Parametro di Indicizzazione	[Non applicabile.][Indicare per ciascuna Cedola Variabile la/e data/e di rilevazione del Parametro di Indicizzazione] [Indicare se il Parametro di Indicizzazione è rilevato ad una sola Data di Rilevazione ovvero se è calcolato come media aritmetica tra i valori rilevati in diverse Date di Rilevazione]
(iv)	Modalità di rilevazione	[Non applicabile.][Indicare per ciascuna Cedola Variabile le modalità di rilevazione del Parametro di Indicizzazione]
(v)	Eventi di turbativa	[Non applicabile.][Indicare gli Eventi di Turbativa e le modalità di rilevazione del Parametro di Indicizzazione da parte dell'Agente di calcolo]
(vi)	Eventi straordinari	[Non applicabile.][Indicare gli eventi di natura straordinaria e le modalità di rettifica utilizzate dall'Agente di Calcolo]
(vii)	Fattore di Partecipazione ("FP") e Spread	[Non applicabile.][Indicare il Fattore di Partecipazione per ciascuna Cedola Variabile] [Indicare per ciascuna Cedola Variabile lo Spread]

(viii)	Convenzione di Calcolo Interessi Variabili	[Non applicabile.][Indicare per ciascuna Cedola Variabile la Convenzione di Calcolo Interessi Variabili applicabile]
(ix)	Tasso Minimo	[Non applicabile.][Indicare per ciascuna Cedola Variabile il Tasso Minimo applicabile scelto tra un tasso d'interesse fisso, un tasso d'interesse variabile o ove del caso un Sottostante/Paniere Sottostante nonché le modalità di determinazione,] [Modalità per le pubblicazioni erronee del Sottostante] [Eventi di Turbativa] [Eventi Straordinari] [Data di Rilevazione Iniziale] [Data di Rilevazione Finale] [Fonte Informativa] [modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale/Valore di Riferimento Finale]
(x)	Tasso Massimo	[Non applicabile.][Indicare per ciascuna Cedola Variabile il Tasso Massimo applicabile scelto tra un tasso d'interesse fisso, un tasso d'interesse variabile o ove del caso un Sottostante/Paniere Sottostante nonché le modalità di determinazione] [Modalità per le pubblicazioni erronee del Sottostante] [Eventi di Turbativa] [Eventi Straordinari] [Data di Rilevazione Iniziale] [Data di Rilevazione Finale] [Fonte Informativa] [modalità di rilevazione del Valore di Riferimento Iniziale/Valore di Riferimento Finale]
(xi)	Agente di Calcolo	[Non applicabile.][•]
(xii)	Modalità per le pubblicazioni erronee del Parametro di Indicizzazione	[Non applicabile.][•]
12.	Calendario Giorni Lavorativi Bancari	[•]
13.	Data di Scadenza	[•]. La durata delle Obbligazioni è quindi pari a [•]
14.	Valore Nominale rimborsato alla Data di Scadenza Date di rimborso	[•]

	<p>periodiche e importi di rimborso a ciascuna Data di Rimborso periodica (<i>in ipotesi di obbligazioni con rimborso tramite ammortamento periodico</i>)</p> <p>Tasso di cambio applicato (<i>in ipotesi di caratteristica Dual Currency</i>)</p>	<p>[Non applicabile, in quanto le Obbligazioni saranno rimborsate in un'unica soluzione alla Data di Scadenza] [Le Obbligazioni saranno rimborsate secondo una modalità di ammortamento periodico alle seguenti date e per gli importi di seguito indicati:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA DI RIMBORSO PERIODICA</th> <th>QUOTA AMMORTATA</th> <th>VALORE NOMINALE DELL'OBLIGAZIONE RESIDUO DOPO IL RIMBORSO DELLA QUOTA AMMORTATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> <tr> <td>[•]</td> <td>[•]</td> <td>[•]</td> </tr> </tbody> </table> <p>[•] [<i>Indicare il tasso di cambio ai fini del pagamento delle Cedole</i>]</p> <p>[•] [<i>Indicare il tasso di cambio ai fini del rimborso delle Obbligazioni</i>]</p>	DATA DI RIMBORSO PERIODICA	QUOTA AMMORTATA	VALORE NOMINALE DELL'OBLIGAZIONE RESIDUO DOPO IL RIMBORSO DELLA QUOTA AMMORTATA	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]	[•]
DATA DI RIMBORSO PERIODICA	QUOTA AMMORTATA	VALORE NOMINALE DELL'OBLIGAZIONE RESIDUO DOPO IL RIMBORSO DELLA QUOTA AMMORTATA												
[•]	[•]	[•]												
[•]	[•]	[•]												
[•]	[•]	[•]												
15.	Opzione di rimborso anticipato (Call) a favore dell'Emittente	[Non applicabile.] [•]												
(i)	Data/e di Rimborso Opzionale (Call)	[Non applicabile.] [•]												
(ii)	Importo di Rimborso alla/e Data/e di Rimborso Opzionale (Call) e metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i	[Non applicabile.] [•]												
(iii)	Termine del preavviso di rimborso anticipato	[Non applicabile.] [•]												
16.	Opzione di rimborso anticipato a favore degli obbligazionisti	[Non applicabile.] [•]												
(i)	Data/e di Rimborso Opzionale (Put)	[Non applicabile.] [•]												
(ii)	Importo di Rimborso alla/e Data/e di Rimborso Opzionale (Put) e metodo per il calcolo di tale/i ammontare/i	[Non applicabile.] [•]												
(iii)	Termine del preavviso di rimborso anticipato	[Non applicabile.] [•]												

(iv)	Documentazione e altre evidenze da accludere alla comunicazione di esercizio dell'opzione di rimborso anticipato, a pena di inefficacia	[Non applicabile.] [•]
17.	Tasso di rendimento effettivo e metodo di calcolo	[•]
18.	Autorizzazioni relative all'emissione	[•]
CONDIZIONI DELL'OFFERTA		
<i>[inserire la dicitura "non applicabile" nel caso in cui gli strumenti non siano oggetto di offerta al pubblico]</i>		
1.	Condizioni alle quali l'offerta è subordinata	[•]
2.	Distribuzione sul MOT	[Non applicabile] [applicabile]
3.	Importo nominale complessivo offerto in sottoscrizione e numero massimo delle Obbligazioni offerte, eventuale facoltà di aumentare l'importo e modalità per la comunicazione dell'aumento	[•]
4.	Periodo di Offerta, eventuale facoltà di proroga e chiusura anticipata dell'offerta e modalità per la comunicazione della proroga o della chiusura anticipata	[•]
5.	Procedure di sottoscrizione	[•]
6.	Eventuale facoltà di revoca e/o ritiro dell'offerta e modalità per la comunicazione della revoca o ritiro dell'offerta	[•]
7.	Lotto Minimo e Lotto Massimo	[•]
8.	Modalità e termini per il pagamento e la	[•]

	consegna degli strumenti finanziari	
9.	Risultati dell'Offerta	[•]
10.	Destinatari della Singola Offerta	Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia, [fermo restando quanto previsto al punto " <i>Condizioni alle quali l'offerta è subordinata</i> ". [Non] possono aderire all'offerta [gli Investitori Qualificati, come definiti nella Nota Informativa] [le seguenti categorie di Investitori Qualificati, come definiti nella Nota Informativa]
11.	Criteri di riparto e procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni	[•]
12.	Eventuali commissioni e spese a carico dei sottoscrittori delle Obbligazioni	[•]
13.	Responsabile del Collocamento	[•]
14.	Commissioni a favore del Responsabile del Collocamento	[•]
15.	Collocatori/ Collocatori Garanti	[•]
16.	Commissioni di collocamento/garanzia a favore dei Collocatori /Collocatori Garanti	[•]
17.	Accordi di collocamento/garanzia	[•]
AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE		
<i>[inserire la dicitura "non applicabile" nel caso in cui gli strumenti non siano oggetto di ammissione a quotazione]</i>		
1.	Mercati presso i quali è stata o sarà richiesta l'ammissione a negoziazione degli strumenti finanziari	<i>[inserire eventuali informazioni sull'ammissione a quotazione su mercati regolamentati italiani o esteri o sull'ammissione a negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione o internalizzatori sistematici.]</i>
2.	Informazioni relative alle eventuali operazioni di riacquisto da parte dell'Emittente	<i>[inserire informazioni circa le modalità e condizioni del riacquisto qualora l'Emittente decida di esercitare la facoltà di riacquistare le Obbligazioni, su base volontaria, dall'investitore]</i>
3.	Soggetti che si sono assunti il fermo	<i>[Inserire informazioni sulla circostanza che l'Emittente, ovvero taluno dei Collocatori ovvero soggetti terzi, si siano impegnati a fornire su base</i>

	impegno di agire quali intermediari nelle operazioni sul mercato secondario	<i>continuativa prezzi di acquisto e/o di vendita delle Obbligazioni, i termini (anche di durata temporale) di detto impegno e le condizioni cui tale impegno sia eventualmente subordinato ovvero indicare l'assenza di un soggetto incaricato a tale funzione. Laddove tale impegno sia inoltre rilevante ai sensi e per gli effetti della comunicazione CONSOB n. DEM/DME/9053316 dell'8 giugno 2009 (o delle successive comunicazioni che integrino e/o modifichino il contenuto della comunicazione in parola), ovvero ai sensi della delibera CONSOB n. 18406 del 13 dicembre 2012 "Ammissione, ai sensi dell'art. 180, comma 1, lettera c), del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, della prassi di mercato inerente al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate" e successive modifiche e integrazioni, inserire le informazioni richieste nella richiamata comunicazione o delibera anche con riferimento all'applicazione di eventuali commissioni di negoziazione]</i>
INFORMAZIONI SUL RATING		
1.	Rating attribuiti alle Obbligazioni	[non applicabile][applicabile][•]
ULTERIORI INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI		
<p><i>L'Emittente si riserva la facoltà, in sede di redazione delle Condizioni Definitive, di riportare nella presente sezione le ulteriori informazioni supplementari di cui all'Allegato XXI del Regolamento (CE) n. 809/2004 come modificato dal Regolamento Delegato (UE) n. 486/2012:</i></p> <p>[Non applicabile] [Applicabile][•]</p>		

[_____]

Banca IMI S.p.A.

ALLEGATO - NOTA DI SINTESI RELATIVA ALL'EMISSIONE

[Alle Condizioni Definitive sarà allegata la Nota di Sintesi della Singola Emissione]

[•]